

**3**            *rassegna*  
**2008**       *penitenziaria*  
                 *e criminologica*

---

---

Fondata da GIUSEPPE ALTAVISTA

**DIRETTORE RESPONSABILE**

**FRANCO IONTA**

**VICE DIRETTORE**

**EMILIO DI SOMMA**

**PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIREZIONE**

**GIOVANNI CONSO**

**COMITATO DI DIREZIONE**

**SALVATORE ALEO, RENATO BREDI, SANTI CONSOLO,  
FRANCO DELLA CASA, GIUSEPPE DI GENNARO,  
FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, FRANCESCO PAOLO GIORDANO,  
GIUSEPPE LA GRECA, LUIGIA MARIOTTI CULLA,  
MASSIMO PAVARINI, EMILIO SANTORO, ERNESTO SAVONA,  
RICCARDO TURRINI VITA**

**COMITATO DI GARANZIA**

**AUGUSTO BALLONI, LUIGI CANCRINI, ADOLFO CERETTI,  
SALVATORE CIRIGNOTTA, FRANCESCO DE FAZIO, EMILIO DOLCINI,  
LUCIANO EUSEBI, VITTORIO GREVI, MARCELLO MARINARI,  
TULLIO PADOVANI, GIOVANNI TAMBURINO, GIOVANNI TINEBRA**

**REDATTORE CAPO**

**GIUSEPPE CAPOCCIA**

**REDAZIONE**

**ASSUNTA BORZACCHIELLO, LAURA CESARIS, DANIELE DE MAGGIO,  
LUCIA MARZO, GRAZIANO PUJIA**

## SOMMARIO

### DOTTRINA E DIBATTITI

#### **P. BUFFA**

*Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti penali italiani (2006 – 2007)..... pag. 7*

#### **M. ARRIVAS**

*I Pedofili. Un'indagine conoscitiva tra i condannati della Casa Circondariale di Teramo ..... » 65*

#### **R. GIULIANELLI**

*“Chi non lavora non mangia”. Le manifatture nelle carceri italiane fra Otto e Novecento ..... » 83*

#### **P. BRUNETTI**

*Il diritto all'affettività per le persone recluse..... » 107*

#### **P. CIARDIELLO**

*Formazione, sviluppo organizzativo, mandato istituzionale nel sistema dell'esecuzione penale ..... » 129*

### GIURISPRUDENZA

#### **E. RUBOLINO**

*Riflessioni sull'espulsione dallo Stato come sanzione alternativa alla detenzione (Art.15 l.189/02) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 226/2004 » 149*

#### **INDICE**

» 173



**ALCUNE RIFLESSIONI SULLE CONDOTTE  
AUTO AGGRESSIVE POSTE IN ESSERE  
NEGLI ISTITUTI PENALI ITALIANI (2006 – 2007)**

**PIETRO BUFFA\***

**Una breve premessa teorica**

L'autolesionismo in carcere è un fenomeno diffusissimo. Tanto da diventarne una delle caratteristiche strutturali.

La serie storica di seguito riportata testimonia la veridicità di tale affermazione (tab. 1). Decine di migliaia di casi che rendono percettivamente "normale" immaginare il carcere come luogo ove le persone detenute si infliggono lesioni spesso anche mortali.

**Tab. 1 Gesti suicidiali ed auto lesivi per anno (1992 – 2007)**

Anno	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Presenza detenuti
1992	47	531	4.385	44.134
1993	61	670	5.441	50.903
1994	50	639	4.893	52.641
1995	50	868	4.763	50.448
1996	45	709	4.634	48.528
1997	55	773	5.706	49.306
1998	51	933	6.342	49.559
1999	53	920	6.536	51.072
2000	56	892	6.788	53.322
2001	69	878	6.353	55.193
2002	52	782	5.988	56.431
2003	57	676	5.804	56.081
2004	52	713	5.939	56.068
2005	57	750	5.481	59.523
2006	50	640	4.276	39.005
2007	45	610	3.687	49.193

*Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

\* Dirigente penitenziario. Il presente studio non sarebbe stato possibile senza il fattivo, puntuale e paziente contributo del Personale operante presso l'Ufficio Ispettivo e del Controllo del D.A.P. e, in particolare, dell'Ispettore Capo Luciano Paduano, l'Ispettore Luisa Marrone, gli Assistenti Martino Caruso, Roberta Marini, Maria Nelia Castaldi, Alberto Sereni, gli Agenti Scelti Debora Fiordigilio, Loredana Bernardi, Gilda Aprea e l'Agente Antonello Imperoli. A loro va il mio personale ringraziamento per l'impegno e la collaborazione dimostrata (N.d.A.).

Sul piano della quotidianità questi fatti appartengono ad una triste e penosa routine, fagocitata dalle prassi e convogliata verso interventi di aiuto e sostegno di vario tipo.

Dal 1987 l'Amministrazione Penitenziaria ha adottato direttive e disposizioni generali<sup>1</sup> per costituire presidi per la prevenzione dei suicidi, soprattutto nelle prime fasi della carcerazione, e molte delle direzioni degli istituti di pena hanno sperimentato modalità d'intervento innovative.

Nel 2007 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha nuovamente dettato regole d'accoglienza finalizzate, nelle intenzioni dichiarate, a ridurre gli effetti stressanti dell'impatto e i gesti autosoppressivi<sup>2</sup>.

Se a distanza di oltre vent'anni si è sentito il bisogno di tornare sull'argomento questo è segno che il fenomeno rimane grave e sostanzialmente immutato.

D'altra parte il suicidio è solo una delle condotte auto aggressive che caratterizzano il fenomeno che, peraltro, non si limita ai primi momenti successivi all'ingresso in carcere ma è diffuso nel corso dell'intera carcerazione.

Da queste semplici constatazioni deriva il bisogno di approfondire la questione e lo sforzo di non dare per scontato un fenomeno così tragico e complesso.

Quali sono le cause di tale grave e cruenta realtà? Disperazione, sofferenza, tornaconto, patologia. Tutto questo declinato nelle individualità delle migliaia di persone che vi ricorrono ogni anno.

Esistono delle regolarità, delle linee di tendenza che ci consentano di adottare idonee soluzioni per prevenire tali condotte?

Difficile dirlo anche alla luce dei pochi studi sull'argomento sia a livello internazionale che, soprattutto a livello nazionale (in tal senso si veda Manconi e Boraschi, 2005)<sup>3</sup>.

Negli studi più recenti si giunge ad alcune conclusioni di particolare interesse che spostano l'attenzione dalle variabili endogene e patologiche riferite agli autori di tali gesti, ad altre variabili di natura esogena, d'ordine sociale ed istituzionale.

---

<sup>1</sup> In particolare si fa riferimento alla circolare n° 3233/5683 datata 30 dicembre 1987 dell'allora Direzione Generale degli II.PP. (Tutela della vita e della incolumità fisica e psichica dei detenuti e degli internati: istituzione e organizzazione del servizio nuovi giunti).

<sup>2</sup> Lettera circolare n° 0181045 datata 6 giugno 2007 della Direzione Generale Detenuti e Trattamento (I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza - linee di indirizzo).

<sup>3</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 - 2004" in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1, gennaio - marzo 2006

Sono variabili più legate alle condizioni materiali ed ambientali proprie delle strutture di reclusione.

Dal punto di vista operativo lo spostamento del fuoco dalle variabili esclusivamente cliniche e personologiche a quelle più sociologiche e di contesto lascia intravedere una possibilità organizzativa concreta che può, ad esempio, consentire di utilizzare meglio le figure professionali d'aiuto, indirizzando e concentrando il loro contributo solo nei confronti delle persone che esprimono con l'autolesionismo un disagio esistenziale profondo, lasciando al dato organizzativo e alle altre professionalità operanti in carcere la gestione delle altre situazioni che generano fenomeni di autoaggressività.

È ovvio che scelte di questo genere, però, necessitano di studi approfonditi e di più vasta portata.

Il presente contributo assume questo significato; tentare di inquadrare il fenomeno su scala nazionale partendo da alcune ipotesi di fondo la cui elaborazione si fonda su alcune riflessioni riportate nella limitata letteratura a disposizione.

Sinteticamente Manconi e Boraschi prospettano le seguenti considerazioni:

In primo luogo in carcere ci si toglierebbe la vita con maggiore frequenza nei primi giorni e settimane di detenzione, e questo viene correlato all'impatto con l'ambiente carcerario e allo shock derivante che assumerebbe il significato di "fattore principale di precipitazione verso il gesto autosoppressivo".

In secondo luogo viene evidenziata la connessione tra gli eventi suicidari e l'affollamento degli istituti penali.

L'aumento dei ristretti implicherebbe la conseguente diminuzione di spazi, il deterioramento delle condizioni igieniche e delle relazioni con lo staff e una maggiore difficoltà ad accedere alle opportunità ricreative, formative e lavorative.

Tutto questo genererebbe l'aumento del disagio e della sofferenza vere e proprie premesse per il passaggio all'atto dei più disperati.

Un altro studio (Buffa, 2003)<sup>4</sup> ha evidenziato che la diminuzione degli spazi e il deterioramento delle relazioni, associate alla scarsità di opportunità, sono effettivamente correlabili non solo con il suicidio ma, più in generale, con l'autolesionismo nelle sue varie manifestazioni e con la reattività disciplinare contro lo staff, i compagni di detenzione e con i fenomeni pantoclastici.

---

<sup>4</sup> Buffa P.: "L'attenzione al disagio psichico in carcere: dalla responsabilità formale al pragmatismo etico" in *Autonomie locali e servizi sociali*, XXVI, 1/2003, Il Mulino, Bologna.

Quest'ultimo studio ha altresì dimostrato che tali fenomeni non si distribuiscono in modo indifferenziato nell'istituto penale, per quanto sovraffollato, bensì solo in alcune sezioni e reparti ove, mediamente, si trovano i detenuti meno dotati dal punto di vista delle capacità individuali e sociali e con minori risorse materiali a disposizione che, per questi motivi, hanno maggiore difficoltà a cogliere quelle limitate opportunità che il carcere offre.

In sintesi la comparazione tra i risultati degli studi citati porta a riconoscere un ruolo decisivo alla scarsa dotazione di risorse personali nell'allocazione all'interno della struttura detentiva e questa, a sua volta, determina l'inaccessibilità alle condizioni migliori di vita che viceversa si fanno così precarie al punto da innescare processi e fenomeni autolesivi.

Non sarebbe quindi il sovraffollamento in sé a far degenerare la situazione personale quanto la sua associazione con l'incapacità personale a procurarsi condizioni di vita migliori in un contesto di forte concentrazione umana.

Per la verità tale ipotesi non è affatto nuova nel panorama scientifico essendo molto simile alle dinamiche istituzionali descritte da Goffman (1968)<sup>5</sup> e da lui denominate *sistema di reparto*, ovvero un sistema che vede l'internato utilizzare le proprie risorse, nella misura in cui le possiede, per acquisire le opportunità istituzionali al fine di migliorare la propria condizione di vita.

Nella competizione che si attiva per accaparrarsi le risorse dispensate dall'istituzione, la parte meno dotata è costretta a vivere in reparti e in condizioni tra le peggiori possibili in quel contesto e questo innesca una spirale di marginalità e sofferenza.

Un terzo elemento rilevato da Manconi e Boraschi<sup>6</sup> è che una considerevole parte dei suicidi presi in considerazione potevano definirsi "suicidi annunciati" in quanto gli autori versavano obiettivamente in gravi o gravissime condizioni di depressione o avevano già posto in essere tentativi o minacce di suicidi.

Manconi giunge altresì alle conclusioni, sia nel lavoro congiunto con Boraschi, che in uno antecedente (Manconi, 2002)<sup>7</sup> che "si ammazza chi conosce il proprio destino e ne teme l'ineluttabilità e si ammazza, in misura appena meno rilevante, chi non ha la minima idea del proprio destino e ne teme l'imprevedibilità".

In altre parole i dati hanno evidenziato, tra i soggetti in que-

<sup>5</sup> Goffman E.: *Asylums: Le istituzioni totali – I meccanismi dell'esclusione e della violenza* Einaudi, Torino, 1968.

<sup>6</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 – 2004" op. cit.

<sup>7</sup> Manconi L.: "Suicidi e atti di autolesionismo: i dati di una ricerca", in *Politica del diritto*, XXXIII, 2, giugno 2002.

stione, una quasi parità tra quelli condannati definitivamente e, a contrario, le persone ristrette in misura cautelare, in attesa di rinvio a giudizio o, se rinviati, in attesa della sentenza di primo grado.

Altro elemento indicato come saliente per la comprensione del fenomeno suicidale è il momento del gesto che parrebbe localizzarsi nelle prime settimane se non addirittura nei primissimi giorni della carcerazione.

Sin qui le principali considerazioni frutto delle analisi prese in considerazione e finalizzate, in particolar modo, all'approfondimento del suicidio in carcere.

È tradizione, infatti, indagare separatamente questa condotta rispetto al fenomeno auto lesivo più generale. Caglio e Piotti<sup>8</sup> tuttavia, nel ricordarci tale tendenza, sottolineano che la letteratura scientifica, da molto tempo, ha riflettuto sulle relazioni e la continuità tra le varie manifestazioni autoaggressive, sino a parlare di un "continuum di autodistruzione" che parte da quelle meno cruenta sino a quelle autosoppressive.

Scegliere di approcciare il fenomeno tenendo conto di questa relazione non significa accomunare i vari fenomeni in modo indifferenziato.

La letteratura esaminata dagli Autori evidenzia come gli atti suicidali e quelli autolesivi differiscono profondamente tra loro rispetto alle loro motivazioni più profonde.

Secondo questi Autori "il suicidio rappresenta infatti una uscita attraverso la morte, un atto di fuga, mentre l'automutilazione è il tentativo di tornare ad uno stato di normalità, un atto patologico di rigenerazione.

Mentre una persona che tenta il suicidio cerca di porre fine a tutte le sensazioni, con una fuga definitiva dalla sofferenza emotiva, chi si autoferisce cerca invece una soluzione per rimanere in vita e andare avanti, attraverso il sollievo temporaneo dal disagio psicologico".

Anche Gonin (1994)<sup>9</sup> ha interpretato la semplice lesione auto inferta come un comportamento finalizzato alla decompressione psicologica di uno stato stressante ed angosciante.

Caglio e Piotti<sup>10</sup> continuano affermando che "l'elemento puramente manipolativo e volto ad ottenere benefici non può rendere conto sufficientemente delle motivazioni alla base dell'autolesioni-

<sup>8</sup> Caglio F., Piotti A.: "L'autolesionismo in carcere: analisi del fenomeno e rapporti con il suicidio", [www.amicocharly.it](http://www.amicocharly.it), 2007

<sup>9</sup> Gonin D.: *Il corpo incarcerato*, E.G.A., Torino, 1994.

<sup>10</sup> Caglio F., Piotti A.: "L'autolesionismo in carcere: analisi del fenomeno e rapporti con il suicidio" op. cit.

smo carcerario”.

Questo, per altro verso, non implica cadere nell'errore opposto di credere tali condotte espressione di manifestazioni psicopatologiche (in tal senso Buffa e Pirfo, 2000<sup>11</sup> e Buffa, 2005<sup>12</sup>).

Esse sono piuttosto espressione di un disagio con gradi di diversa gravità, affrontati in ragione di una diversa capacità di *coping* in una situazione di stress emotivo.

Interessante è l'affermazione secondo la quale l'autolesione servirebbe ad “interrompere” “stati di morte emotiva”.

Grande è la suggestione di tale ultima definizione che riporta alle condizioni di vita all'interno dei settori più deprivati e ristretti degli istituti penitenziari.

Essa descrive in maniera efficace le condizioni psicologiche delle persone, già maggiormente deprivate rispetto alla media, ivi ristrette.

Prima di procedere oltre è necessario precisare che, per comodità espositiva, faremo riferimento alla definizione di *condotta autolesiva* per indicare l'azione autolesionistica che si sostanzia nel procurarsi lesioni sul corpo o nell'ingerire corpi estranei.

Si utilizzerà, viceversa, il termine *condotta astensiva* per indicare la scelta dichiarata di non nutrirsi o assumere liquidi o farmaci o una combinazione di tali condotte.

Più in generale si impiegherà il termine di *condotta auto aggressiva* per indicare, in modo indifferenziato, l'insieme di tutte le condotte prese in esame.

## **La scelta del campione e le fonti della ricerca**

Il periodo considerato va dal 1° luglio 2006 al 31 giugno dell'anno successivo.

I dati sono stati rilevati sulla base delle comunicazioni relative agli eventi critici che vengono trasmessi dalle varie direzioni alla Sala Situazioni presso l'Ufficio Ispettivo e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Buffa P., Pirfo E.: “Disturbi mentali e carcere”, relazione presentata alla sessione *carcere* del corso “Problemi di psichiatria clinica e forense” organizzato dalla Segreteria Regionale Piemontese della Società Italiana di Psichiatria, Torino, 15 gennaio 2000.

<sup>12</sup> Buffa P.: “Dall'attenzione alla prevenzione: L'esperienza multiprofessionale nella Casa Circondariale di Torino” in Concato G, Rigiore S. (a cura di): *Per non morire di carcere: esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete*, Franco Angeli, Milano, 2005.

In particolare sono stati presi in considerazione tutti i suicidi, i tentativi di suicidio, le condotte autolesive e i rifiuti dichiarati di alimentarsi, assumere liquidi o farmaci, ritenendoli, in forma diversa, tutti comportamenti lesivi della salute personale.

Partendo dall'elenco nominativo e matricolare dei protagonisti di questi gesti si è provveduto, accedendo alla banca data S.I.A.P./A.F.I.S. (Sistema Informativo Amministrazione Penitenziaria/Automatic Finger Print Identification System) a richiamare i dati personali, giuridici e penitenziari, ritenuti più opportuni per lo svolgimento della ricerca.

La banca dati in questione è, infatti, il sistema deputato a fornire il supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria e alimenta contestualmente una Banca Dati Nazionale dei detenuti, degli internati e dei sottoposti a misure cautelari o alternative alla detenzione. Costituisce, quindi, una vera e propria anagrafe penitenziaria. Per il dettaglio delle caratteristiche personali registrate si veda Mulas (2007)<sup>14</sup>.

Per ognuno degli autori dei comportamenti presi in esame si sono così estrapolati i dati riferiti alla *nazionalità*, suddividendo il campione tra italiani e stranieri, lo *stato di tossicodipendenza* dichiarato al momento dell'ingresso, l'*età*, la *condotta disciplinare*, desunta dalla registrazione delle condotte rilevanti sotto questo profilo nel periodo considerato, il *genere*, lo *stato civile*, anche in questo caso autodichiarato, la *data di ingresso* in istituto e la *sede della detenzione*.

La scelta delle variabili è stata, ovviamente, condotta in ragione delle ipotesi di fondo, derivanti dagli studi analizzati in premessa.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di verificare l'eventuale presenza ed il grado di relazione intercorrente tra le diverse condotte autoaggressive e una serie di caratteristiche personali e di contesto.

## Il quadro complessivo degli eventi

---

<sup>13</sup> Con la circolare n° 3590/6040 del 29 settembre 2003 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto, dopo una fase sperimentale condotta in un novero ristretto di istituti, che, a partire dal 1° gennaio 2004, le direzioni di tutti gli istituti penitenziari comunichino per via telematica tutti gli eventi critici che caratterizzano l'operatività quotidiana e, tra questi, le condotte autolesive e suicidarie.

<sup>14</sup>Mulas F.: "L'informatica come fattore di crescita e di evoluzione dell'amministrazione penitenziaria", in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, 2007.

Complessivamente, nel periodo considerato, si sono registrati (tab. 2) 7.626 casi dei quali 41 suicidi (pari al 0.5% del totale dei casi), 544 tentativi di suicidio (7.1% del totale), 3.177 condotte autolesive (41.7% del totale) e 3.864 astensive (pari al 50.7% del totale degli eventi considerati).

Il numero di soggetti coinvolti è risultato pari a 5.619 unità a fronte di un ingresso totale pari a 89.391 unità.

Ognuno dei soggetti in questione ha posto in essere, mediamente 1.35 condotte, con un tasso di recidiva non particolarmente significativo.

Il rapporto tra il numero dei soggetti che hanno posto in essere un comportamento autoaggressivo e il totale degli ingressi è, viceversa, pari al 6.3%.

Tradizionalmente gli studi svolti riportano il numero degli eventi al dato delle presenze negli istituti rilevato in un giorno.

I fenomeni in questione hanno, viceversa, natura diacronica e possono essere analizzati solo nella loro evoluzione temporale.

In tal senso devono essere comparati con i dati di flusso relativi all'universo della popolazione detenuta nel periodo che si intende prendere in esame.

Da queste semplici considerazioni è derivata la scelta di far riferimento al numero di immatricolati provenienti dalla libertà (quindi al netto delle immatricolazioni dei soggetti che fanno ingresso in istituto provenienti da altri istituti o perché riassociati per revoca delle misure alternative).

Anche questo dato non esaurisce perfettamente il numero totale dei detenuti effettivamente presenti all'interno degli istituti penitenziari nel periodo esaminato perché non tiene conto dei detenuti già presenti all'inizio della rilevazione.

In ogni modo costituisce il dato conosciuto più vicino alla realtà.

L'adozione di tale parametro di riferimento ci consente di calcolare il tasso di suicidio per consentire la comparazione con gli analoghi tassi riferiti alla realtà esterna e a quella interna riportati in altri studi.

Manconi (2002, 2006), in particolare ha studiato il rapporto intercorrente tra i tassi rilevati all'interno degli istituti penali e quelli esterni, concludendo per un tasso interno di gran lunga maggiore rispetto a quello della società libera.

Nel 2000 il tasso di suicidi per 10.000 detenuti, calcolato sulla base delle presenze in un giorno convenzionale, risultava pari a 11.4 contro lo 0.65 riferito all'esterno.

Nel 2001 risultava pari a 12.7 contro lo 0.67.

L'anno successivo il dato scende al a 10.1 contro lo 0.65 esterno e risale nel 2003 a 11.6.

Nel periodo qui considerato i suicidi sono stati 41 pari ad un tasso per 10.000 detenuti di 4.6, dato notevolmente inferiore rispetto a quelli citati pur se sette volte superiore a quello che caratterizza l'esterno.

**Tab. 2 – Frequenza delle condotte per dimensioni dell' istituto**

Eventi per grandezza istituto	Tipo di evento					
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	Astensione	Totale eventi	Totale Ingressi*
Molto grandi	14	205	1.317	1.484	3.020	33.778
Grandi	5	30	327	343	705	7.488
Medi	7	172	830	1.070	2.079	19.759
Piccoli	14	129	647	879	1.669	23.231
Molto piccoli	1	8	56	88	153	5.135
Totale	41	544	3.177	3.864	7.626	89.391

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

### Il rapporto con la grandezza degli istituti

Sul territorio nazionale gli istituti penitenziari differiscono in maniera rilevante tra loro rispetto alle loro caratteristiche strutturali.

Questo è dovuto al fatto che il patrimonio edilizio penitenziario è frutto di una progressiva implementazione che fa riferimento a momenti storici molto diversi tra loro, caratterizzati da filosofie e finalità penitenziarie diverse e, quindi, da esigenze architettoniche tra loro dissimili.

Coesistono, quindi, piccoli istituti con capienze ridottissime, nella misura di poche unità e grandi istituti metropolitani; istituti progettati per una detenzione più orientata alla semplice custodia e istituti dotati di spazi per l'attivazione di attività trattamentali che prevedono ampi momenti di vita in comune. Questa semplice ed ovvia constatazione, sommata ad altre variabili, determina che la vita detentiva assume connotazioni molto diverse a seconda dell'istituto in cui viene vissuta.

In questa sede non è stato possibile approfondire la relazione tra la diversa architettura e l'autoaggressività se non cercando di

sondare quale rapporto può sussistere tra i vari comportamenti autoaggressivi e le dimensioni degli istituti, valutate in relazione alle capienze tollerabili.

In tal senso si sono classificate cinque tipologie di struttura: gli istituti *molto piccoli* con capienze al di sotto delle cento unità, *piccoli* con capienze comprese tra 100 e 300 unità, *medi* con capienze comprese tra 300 e 500 unità, *grandi* con capienze comprese tra 500 e 700 unità ed, infine, istituti *molto grandi*, con capienze superiori alle 700 unità.

L'ipotesi è che un grande istituto, soprattutto se circondariale, possa essere più dispersivo e caotico di quelli di dimensioni contenute.

Condizioni di questo genere, soprattutto nei grandi istituti metropolitani che vedono un grande afflusso di arrestati, potrebbero facilitare l'insorgere di fenomeni di grande disagio e, quindi, un maggior numero di comportamenti autoaggressivi.

La ricerca condotta conferma tale ipotesi (tabb. 2 e 3).

Da soli i *grandi istituti* assommano il 39.6% di tutti gli eventi registrati (tab. 3), dato superiore alla quota percentuale sul totale degli ingressi che, per questi istituti, si attesta al 37.8. Analoga considerazione vale anche per gli istituti di *grande* e *media* dimensione che registrano rispettivamente il 9.2 e il 27.3% del totale degli eventi contro l'8.4 e il 26.0% degli ingressi.

Considerazioni opposte valgono per gli istituti di *piccola* o *molto piccola* dimensione.

**Tab. 3 Raffronto tra le incidenze % degli eventi e degli ingressi registrati per dimensione dell'istituto**

Tipologia istituto	Incidenza % sul totale degli eventi	Incidenza % sul totale degli ingressi *
Molto grandi	39.6	37.8
Grandi	9.2	8.4
Medi	27.3	22.1
Piccoli	21.9	26.0
Molto piccoli	2.0	5.7
Totale	100.0 (7.626)	100.0 (89.391)
<i>Fonte: Nostra elaborazione</i>		

Tuttavia, se il dato generale viene disaggregato per tipo di con-

dotta, si scoprono delle difformità di un certo interesse (tab. 4).

In particolare, la quota percentuale dei suicidi avvenuti negli istituti *molto grandi* è inferiore rispetto alla analoga quota relativa al totale degli eventi registrati in quegli istituti e a quella degli ingressi registrati in quelle sedi (34.1% contro rispettivamente il 39.6% e il 37.8%).

A contrario nei *grandi* istituti la quota parte dei suicidi risulta superiore ai parametri di raffronto utilizzati (12,2% contro rispettivamente il 9.2% e l'8.4%). Tali considerazioni si possono estendere anche agli istituti classificati come *piccoli* che registrano una quota di suicidi pari al 34.1% del totale di tali eventi contro una quota totale di eventi pari al 21.9% di tutti quelli rilevati e ad una proporzione di ingressi pari al 26.0% del totale.

Gli istituti di *medie* dimensioni registrano una quota di suicidi inferiori alla quota di eventi complessivi e agli ingressi (17.2% contro rispettivamente il 27.3% e il 22.1%).

In ultimo gli istituti *molto piccoli* registrano una quota di suicidi di poco superiore al totale degli eventi registrati (2.4% contro il 2.0%) ma nettamente inferiore alla quota di ingressi pari al 5.7%.

Se si analizzano i dati riferiti ai tentati suicidi si nota che negli istituti *molto grandi* la percentuale di tali eventi, sul totale riferito a quella tipologia d'istituto, è sostanzialmente pari all'incidenza percentuale degli ingressi (37.7% contro 37.8%) ma inferiore alla proporzione percentuale sul totale degli eventi (37.7% contro il 39.6%).

I *grandi* istituti segnano una quota di tentati suicidi inferiore rispetto alla quota relativa di ingressi (5.5% contro 9.2%) e anche inferiore alla quota di eventi complessivamente registrati negli stessi istituti rispetto al totale generale (5.5% contro il 9.2%).

Negli istituti classificati come *medi* il dato si inverte nel senso che il tentato suicidio non è proporzionale al numero degli ingressi registrati bensì superiore (31.6% contro il 22.1%) così come è superiore alla quota percentuale di eventi registrati rispetto al totale degli eventi (31.6% contro il 27.3%).

I *piccoli* istituti segnano, viceversa, una proporzione di tali eventi inferiori a quella relativa agli ingressi (23.7% contro il 26.0%) ma superiore rispetto a quella degli eventi totali (23.7% contro il 21.9%).

Nei *molto piccoli* la percentuale dei tentati suicidi risulta essere inferiore ad entrambi i parametri citati (1.5% dei casi contro il 5.7% degli ingressi registrati negli stessi istituti e il 2.0% della quota relativa di eventi complessivi).

Rispetto alle condotte auto lesive sia gli istituti *molto grandi* che quelli *grandi* fanno segnare un quota di eventi superiori sia alla

quota proporzionale degli ingressi che di quella degli eventi registrati (rispettivamente 41.4% contro il 37.8% e il 39.6% per i *molto grandi* e il 10.3% contro il 8.4% e il 9.2%).

Dato esattamente opposto per gli istituti *piccoli* e *molto piccoli* che fanno registrare rispettivamente il 20.4% contro il 26.0% di ingressi e il 21.9% di eventi e il 1.8% contro il 5.7% di ingressi e il 2.0% di eventi.

Situazione mediana è quella degli istituti *medi* che registrano una quota di autolesionismo superiore alla quota relativa di ingressi (26.1% contro il 22.1%) ma inferiore alla quota di eventi (26.1% contro il 27.3%).

Per le condotte astensive gli istituti *molto grandi* e quelli *grandi* segnano un dato proporzionalmente superiore rispetto a quello degli ingressi (rispettivamente 38.4% contro 37.8% e 8.9% contro 8.4%) ma inferiore rispetto a quello proporzionale degli eventi complessivi (rispettivamente 38.4% contro 39.6% e 8.9% contro 9.2%).

Situazione opposta per gli istituti *piccoli* e *molto piccoli* (rispettivamente 22.7% contro 26.0% di ingressi e 21.9% di eventi e 2.3% contro 5.7% e 2.0% di eventi)

Negli istituti *medi* il dato proporzionale relativo alle astensioni è superiore sia rispetto al dato degli ingressi che di quello degli eventi (27.7% contro rispettivamente il 22.1% e il 27.3%).

**Tab. 4 - Incidenza percentuale sul totale dei casi per tipologia di evento e per dimensioni dell'istituto**

Tipologia istituto	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato suicidio	Autolesionismo	Astensione	Totale eventi
Molto grandi	34.1	37.7	41.4	38.4	39.6
Grandi	12.2	5.5	10.3	8.9	9.2
Medi	17.2	31.6	26.1	27.7	27.3
Piccoli	34.1	23.7	20.4	22.7	21.9
Molto piccoli	2.4	1.5	1.8	2.3	2.0
Totale casi	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3177)	100.0 (3864)	100.0 (7626)

Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo

I rapporti proporzionali testé descritti trovano adeguata rappresentazione nelle due tabelle sinottiche di seguito riportate (tabb. 5 e 6).

Il segno positivo indica una sovra rappresentazione delle varie condotte rispetto ai parametri generali presi come riferimento (condotte globalmente intese ed ingressi registrati).

Il dato negativo indica, viceversa, una sottorappresentazione mentre il segno di uguaglianza evidenzia la corrispondenza proporzionale tra i vari indicatori.

In sintesi, quindi, e con riferimento al totale delle condotte registrate (tab. 5), gli istituti classificati come *molto grandi* risultano mediamente caratterizzati da una proporzione inferiore di suicidi, tentati suicidi e comportamenti astensionistici mentre risultano più rappresentate le condotte autolesive rispetto al dato medio nazionale rispetto al totale degli eventi.

I *grandi* istituti vedono una proporzione mediamente sovra rappresentata di suicidi e di condotte auto lesive.

L'insieme degli istituti *medi* si caratterizzano per una composizione di eventi che vede sottorappresentate le categorie dei suicidi e dell'autolesionismo e, viceversa, una incidenza media più elevata dei tentativi di suicidio, e delle condotte astensionistiche.

Nel gruppo degli istituti classificati come *piccoli* e *molto piccoli* l'incidenza dei suicidi e delle condotte astensionisti che supera la proporzione media nazionale. Negli stessi istituti sono sottorappresentate le condotte autolesive mentre, per quanto riguarda i tentati suicidi i dati evidenziano una proporzione superiore a quella nazionale negli istituti *piccoli* e decisamente inferiore in quelli *molto piccoli*.

**Tab. 5 - Rapporto proporzionale tra tipi di condotta ed il totale degli eventi registrati per dimensioni d'istituto**

Dimensioni dell'istituto	Tipi di evento			Astensione
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	
Molto grandi	-	-	+	-
Grandi	+	-	+	-
Medi	-	+	-	+
Piccoli	+	+	-	+
Molto piccoli	+	-	-	+

*Fonte: Nostra elaborazione*

**Tab. 6 - Rapporto proporzionale tra tipi di evento e numero di ingressi registrati per dimensioni d'istituto**

Dimensioni dell'istituto	Tipi di evento			
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	Astensione
Molto grandi	-	=	+	+
Grandi	+	-	+	+
Medi	-	+	+	+
Piccoli	+	-	-	-
Molto piccoli	-	-	-	-

*Fonte: Nostra elaborazione*

Mediamente la ripartizione percentuale tra i diversi tipi di condotte nell'ambito delle diverse dimensioni degli istituti appare relativamente stabile (tab. 7).

La quota di suicidi è leggermente superiore nei *grandi* e nei *piccoli istituti*.

Negli istituti *medi* sono sovrarappresentati i tentativi di suicidio. Le condotte autolesive lo sono negli istituti *molto grandi* e *grandi* così come le condotte astensive lo sono negli *istituti molto piccoli*.

**Tab. 7 - Ripartizione percentuale sul totale dei casi per tipologia di evento e per dimensioni dell'istituto**

Tipologia istituto	Tipo di evento				Totale eventi *
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	Astensione	
Molto grandi	0.5	6.8	43.6	49.1	100.0 (3.020)
Grandi	0.7	4.3	46.4	48.6	100.0 (705)
Medi	0.3	8.3	39.9	51.5	100.0 (2.079)
Piccoli	0.8	7.7	38.8	52.7	100.0 (1.669)
Molto piccoli	0.7	5.2	36.6	57.5	100.0 (153)
Totale casi	0.5	7.1	41.7	50.7	100.0 (7.626)

*Fonte: Nostra elaborazione*  
\*D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo

### Tossicodipendenza e nazionalità

I tossicodipendenti che si osservano all'interno degli istituti penali, in genere, associano a tale condizione un quadro di notevole marginalità e una bassa soglia di sopportazione alla frustrazione. Queste sono condizioni che possono risultare importanti nell'eziogenesi delle condotte autoaggressive.

Se a questo si somma la condizione di straniero, è possibile che questo comporti un aumento di tale probabilità se solo si considera che tale ultima caratteristica è mediamente più significativa in termini di condizioni di vita, esterne ed interne, più depauperate.

Ebbene, a fronte di una incidenza percentuale generale di stranieri pari al 48.7% (43.499 unità su un totale di 89.391 ingressi registrati nel periodo in esame), i suicidi, i tentati suicidi e le condotte astensive hanno visto una quota di autori stranieri inferiore al predetto rapporto (rispettivamente il 26.9%, 42.1% e 39.6%) (tabb. 8, 9 e 10).

**Tab. 8 - Suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	75.0	73.0	73.1
Stranieri	25.0	27.0	26.9
Totale	100.0 (4)	100.0 (37)	100.0 (41)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 9 - Tentati suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	75.4	55.7	57.9
Stranieri	24.6	44.3	42.1
Totale	100.0 (61)	100.0 (483)	100.0 (544)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 10 - Astensioni per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	73.4	59.0	60.4
Stranieri	26.6	41.0	39.6
Totale	100.0 (380)	100.0 (3.484)	100.0 (3.864)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Solo nel caso delle condotte auto lesive si è registrata una incidenza superiore al dato generale, pari al 53.7% (tab. 11).

**Tab. 11 - Autolesionismo per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	55.4	44.9	46.3
Stranieri	44.6	55.1	53.7
Totale	100.0 (437)	100.0 (2.740)	100.0 (3.177)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Rispetto allo stato di tossicodipendenza, la quota riferita ai soggetti dipendenti che hanno dato corso ai vari comportamenti autoaggressivi è stata sempre inferiore al dato medio generale riferito alla presenza di tossicodipendenti che è risultato essere, nel periodo in esame, pari al 24.85% dei presenti<sup>15</sup>.

I tossicodipendenti, infatti, si sono resi protagonisti di suicidi nel 9.8% dei casi e lo hanno tentato nell'11.2% (tabb. 12 e 13).

<sup>15</sup> Il dato rappresenta la media tra la rilevazione al 30 giugno 2006 e quella rilevata al 30 giugno 2007 nell'ambito dei monitoraggi semestrali curati dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

**Tab. 12 - Suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	10.0	90.0	100.0 (30)
Stranieri	9.1	90.9	100.0 (11)
Totale	9.8	90.2	100.0 (41)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 13 - Tentati suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	14.6	85.4	100.0 (315)
Stranieri	6.6	93.4	100.0 (229)
Totale	11.2	88.8	100.0 (544)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Le condotte autolesive e quelle astensionistiche poste in essere da soggetti così classificabili sono risultate essere pari al 13.8% e al 9.8% . (tab. 14 e 15).

**Tab. 14 - Autolesionismo per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	16.5	83.5	100.0 (1.471)
Stranieri	11.4	88.6	100.0 (1.706)
Totale	13.8	86.2	100.0 (3.177)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 15 - Astensioni per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	11.9	88.1	100.0 (2.336)
Stranieri	6.6	93.4	100.0 (1.528)
Totale	9.8	90.2	100.0 (3.864)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Associando le due variabili e rapportando i dati al totale degli eventi suddivisi per tipologia si registra che ognuna delle condotte è stata posta in essere prevalentemente da italiani non tossicodipendenti.

Infatti a questo gruppo è da imputarsi il 65.9% dei suicidi, il 49.4% dei tentativi di suicidio e il 53.3% delle condotte astensive. (tabb. 16, 17 e 18)

**Tab. 16 - Suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	7.3	65.9	
Stranieri	2.4	24.4	
Totale			100.0 (41)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 17 - Tentati suicidi per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	8.5	49.4	
Stranieri	2.8	39.3	
Totale			100.0 (544)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 18 - Astensioni per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	7.2	53.3	
Stranieri	2.6	36.9	
Totale			100.0 (3.864)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Solo nel caso dell'autolesionismo gli stranieri non tossicodipendenti risultano essere il gruppo prevalente (47.6%). (tab. 19)

**Tab. 19 - Autolesionismo per nazionalità e stato di tossicodipendenza**

Nazionalità	Stato di tossicodipendenza		
	Tossicodipendenti	Non tossicodipendenti	Totale
Italiani	7.6	38.6	
Stranieri	6.2	47.6	
Totale			100.0 (3.177)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

## Età

Nel periodo considerato sono stati ristretti 97 soggetti successivamente riconosciuti minorenni. Sino al momento della scarcerazione o del trasferimento presso una struttura detentiva per minorenni, questo gruppo ha fatto registrare 43 condotte autolesionistiche con una incidenza del fenomeno pari al 44.3% del totale del gruppo (tab. 20).

Nessuno di loro si è suicidato ed è risultato un unico tentativo.

Le condotte autolesive sono state quelle maggiormente poste in essere con 36 casi ai quali si sommano 6 casi di rifiuto di cibo, bevande o cure. L'insieme delle condotte registrate sono state prevalentemente poste in essere da stranieri che, peraltro, costituiscono la grande maggioranza dei minori in questione.

**Tab. 20 - Eventi registrati a carico di autori minorenni**

Nazionalità	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensione	Totale eventi	Totale ingressi
Italiani			8		8	97
Stranieri		1	28	6	35	
Totale		1	36	6	43	

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

I giovani adulti hanno fatto registrare in tutto 1.295 eventi. Se consideriamo che i giovani adulti sono risultati essere complessivamente 19.758, l'incidenza delle condotte in questione è stata pari al 6.5% del totale.

I suicidi sono stati 3 e 107 i tentativi.

L'autolesionismo è la categoria di gesti più rappresentata con un'incidenza del 60.6% sul totale degli eventi, seguita dalle condotte astensionistiche (30.9%) (tab. 21).

**Tab. 21 - Eventi registrati a carico di autori giovani adulti per nazionalità e tipo di condotta**

Nazionalità	Tipo di eventi				
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensione	Totale casi
Italiani	0.7	13.8	52.3	33.2	100.0 (283)
Stranieri	0.1	6.7	62.9	30.3	100.0 (1.012)
Totale	0.2	8.3	60.6	30.9	100.0 (1.295)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Se i dati vengono discriminati in ragione della nazionalità verificiamo che oltre i tre quarti dei casi sono stati posti in essere da stranieri (78.1%).

La proporzione è sostanzialmente valida per l'autolesionismo (81.1%), le condotte astensive (76.5%) e i tentati suicidi (63.6%).

I tre suicidi, viceversa, hanno interessato esclusivamente cittadini italiani (tab. 22).

**Tab. 22 - Eventi registrati in capo a giovani adulti per tipo di condotta e nazionalità**

Nazionalità	Tipo di eventi				
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensione	Totale casi
Italiani	66.7	36.4	18.9	23.5	21.9
Stranieri	33.3	63.6	81.1	76.5	78.1
Totale	100.0 (3)	100.0 (107)	100.0 (785)	100.0 (400)	100.0 (1.295)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

I restanti 6.288 eventi hanno avuto per protagonisti adulti.

Il flusso in ingresso di riferita a questa categoria è stato pari a 69.536 unità, pertanto l'incidenza delle condotte autoaggressive rispetto a questo gruppo risulta essere del 9.0 % del totale.

Gli italiani hanno fatto registrare il numero maggiore di casi (61.4% dei casi) e questa considerazione vale per tutte le tipologie di eventi (73.7% dei suicidi, 63.3% dei tentati suicidi, 55.8% degli autolesionisti e 64.8% di coloro che hanno posto in essere una condotta astensiva).

La condotta più frequente, sia per gli italiani che per gli stranieri, è proprio quest'ultima che rappresenta il 58.1% delle condotte poste in essere dagli italiani e il 50.1% di quelle degli stranieri (tabb. 23 e 24).

**Tab. 23 - Eventi registrati in capo ad autori adulti per tipo di condotta e nazionalità**

Nazionalità	Tipo di eventi				
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensione	Totale casi
Italiani	73.7	63.3	55.8	64.8	61.4
Stranieri	26.3	36.7	44.2	35.2	38.6
Totale	100.0 (38)	100.0 (436)	100.0 (2.356)	100.0 (3.458)	100.0 (6.288)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

**Tab. 24 - Eventi registrati a carico ad autori adulti per nazionalità e tipo di condotta**

Nazionalità	Tipo di eventi				Totale casi
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensione	
Italiani	0.7	7.1	34.1	58.1	100.0 (3.861)
Stranieri	0.4	6.6	42.9	50.1	100.0 (2.427)
Totale	0.6	6.9	37.5	55.5	100.0 (6.288)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Ricapitolando e comparando i dati (tab. 25), i minorenni evidenziano una percentuale di autolesionismo dieci volte maggiore rispetto al flusso degli ingressi che hanno fatto registrare. I giovani adulti, ad eccezione del riferimento all'autolesionismo sono autori di condotte autoaggressive in misura inferiore rispetto alla loro quota d'ingresso, mentre gli adulti ricorrono a condotte suicidarie e astensive in misura proporzionalmente maggiore rispetto alla quota degli ingressi.

**Tab. 25 – Comparazione tra quota d'ingresso e quota di eventi espresse da ognuna delle classi di età per tipo di condotta**

Classe di età	Condotte				Ingressi
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensioni	
Minorenni	-	0.1	1,1	0.1	0.1
Giovani adulti	7.3	19.7	24.7	10.4	22.1
Adulti	92.7	80.2	74.2	89.5	77.8
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.864)	100.0 (89.391)

## Il genere

L'autoaggressività pare essere un fenomeno prevalentemente maschile (tab. 26). Nel periodo esaminato la percentuale di donne che hanno fatto ingresso negli istituti è risultata pari all' 8.1% del totale ma tale gruppo ha fatto segnare appena il 3.3% del totale delle condotte auto aggressive.

Gli uomini, viceversa, ha espresso un livello di auto aggressività proporzionalmente maggiore al numero degli ingressi.

Il 97.6% dei suicidi, il 93.7% dei tentativi di suicidio, il 95.6% delle condotte auto lesive e il 98.0% di quelle astensive, sono state poste in essere da maschi che, tuttavia, hanno rappresentato il 91.9% del flusso degli ingressi nello stesso periodo.

**Tab. 26 - Casi per genere e tipo di condotta**

Genere	Condotte				Totale eventi *	Totale ingressi **
	Suicidi	Tentati suicidi	Autole-sionismo	Astensioni		
Femmine	2.4	6.3	4.4	2.0	3.3	8.1
Maschi	97.6	93.7	95.6	98.0	96.7	91.9
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.864)	100.0 (7.626)	100.0 (89.391)
Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo ** D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.						

## Lo stato disciplinare

Considerato che spesso l'autoaggressività viene considerata espressione strumentale e di protesta, finalizzata all'ottenimento di vantaggi, si è ritenuto importante analizzare lo stato disciplinare del campione esaminato.

Il 75.6% dei suicidi è risultato essere esente da rilievi disciplinari così come il 57.5% dei tentativi di suicidio e il 50.7% degli astensionisti (tabb. 27, 28 e 29).

**Tab 27 - Suicidi per nazionalità e precedenti disciplinari**

Numero sanzioni disciplinari	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale
0	76.7	72.7	75.6
1	6.7	9.1	7.3
2	3.3	9.1	4.9
>2	13.3	9.1	12.2
Totale	100.0 (30)	100.0 (11)	100.0 (41)
Fonte: D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.			

**Tab. 28 - Tentati suicidi per nazionalità e precedenti disciplinari**

Numero sanzioni disciplinari	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale casi
0	59.7	54.6	57.5
1	15.9	20.5	17.8
2	7.3	13.1	9.8
>2	17.1	11.8	14.9
Totale	100.0 (315)	100.0 (229)	100.0 (544)

*Fonte: D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.*

**Tab. 29 - Astensioni per nazionalità e precedenti disciplinari**

Numero sanzioni disciplinari	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale
0	45.7	58.4	50.7
1	16.8	16.3	16.6
2	9.7	9.1	9.5
>2	27.8	16.2	23.2
Totale	100.0 (2.336)	100.0 (1.528)	100.0 (3.864)

*Fonte: D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.*

L'unica categoria che vede una proporzione inferiore alla metà di soggetti non coinvolti in fatti di rilievo disciplinare è quella degli autolesionisti (45.8%) (tab. 30).

**Tab. 30 - Autolesionismo per nazionalità e precedenti disciplinari**

Numero sanzioni disciplinari	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale
0	40.8	50.1	45.8
1	19.1	19.8	19.5
2	8.7	10.0	9.4
>2	31.4	20.1	25.3
Totale	100.0 (1.471)	100.0 (1.706)	100.0 (3.177)

*Fonte: D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.*

Per altro verso oltre un quarto di questi ultimi è risultato avere più di due rilievi disciplinari (25.3%), segno di un atteggiamento maggiormente reattivo – conflittuale.

Tra i soggetti che hanno adottato condotte astensionistiche il 23.2% era nelle stesse condizioni contro il 14.9% dei tentati suicidi e il 12.2% dei suicidi.

### **La posizione giuridica**

La maggior parte dei protagonisti delle condotte esaminate non era ancora stato destinatario di una condanna definitiva (tab. 31).

Il 56.4% del campione, infatti, risulta ristretto in istituto con una misura non definita o con una posizione giuridica mista.

Tale proporzione si conferma per tutte le condotte in questione, in particolar modo per quelle suicidiarie (65.9% dei suicidi e 62.1% dei tentativi di suicidio).

Nello stesso periodo la percentuale di soggetti ristretti in misura cautelare o soggetti a condanne non ancora definitive risultava essere mediamente pari al 46.8% del totale dei presenti<sup>16</sup>.

Manconi (2002)<sup>17</sup>, in riferimento ai soli casi di suicidio avvenuti nel biennio 2000 – 2001, ha riscontrato analoga tendenza, anche se con una frequenza minore, pari al 48.9%.

Nei due anni successivi, lo stesso Autore (Manconi, Boraschi, 2006)<sup>18</sup> riporta un andamento che conferma la tendenza descritta con una proporzione di non definitivi tra i suicidi pari al 55.3% nel 2002.

Nel 2003 tale componente diminuisce al 43.0%, dato inferiore al numero di suicidi tra i definitivamente condannati che risultano pari al 48.3%.

Discorso a parte riguarda il numero di internati che contribuiscono nella misura dell'1.8% all'insieme delle condotte autoaggressive e con un cospicuo numero, proporzionalmente, ai suicidi (14.6%).

---

<sup>16</sup> Il dato rappresenta la media tra le registrazioni effettuate al 30 giugno 2006 e quelle riferite al 30 giugno 2007 a cura dell'Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

<sup>17</sup> Manconi L.: "Suicidi e atti di autolesionismo: i dati di una ricerca", op. cit.

<sup>18</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 – 2004" op. cit.

**Tab. 31 – Posizione giuridica degli autori delle condotte autoaggressive per tipo di condotta**

Posizione giuridica	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato Suicidio	Autole-sionismo	Astensione	Totale
Definitivo	19.5	36.1	40.8	43.4	41.8
Non definitivo	65.9	62.1	57.3	55.0	56.4
Internato	14.6	1.8	1.9	1.6	1.8
Totale	100.0 (41)	100.0 (449)	100.0 (1.879)	100.0 (3.250)	100.0 (5.619)

Fonte: D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.

### Le modalità autoaggressive

Rispetto alle modalità con le quali sono state poste in essere le condotte, si registra che la quasi totalità dei casi di suicidio e di tentato suicidio, 585 casi nel complesso, comporta l'impiccamento (87.6%) o l'inalazione di gas anche se in misura decisamente inferiore (7.0%) (tab 32).

A tal proposito è interessante riportare il dato riportato da Gonin (1994)<sup>19</sup> e riferito al contesto detentivo francese. Secondo l'Autore, in questo paese, la modalità più praticata per procurarsi la morte è l'intossicazione da farmaci, seguita dall'impiccagione, dallo sfracellamento per precipitazione, dall'ingestione di ipoclorito di sodio e dallo svenamento.

Come si può notare sono modalità in parte sconosciute in Italia e legate alle concrete possibilità di realizzarle in ragione, banalmente, della effettiva presenza delle condizioni strutturali e materiali.

È il caso dello sfracellamento per precipitazione dalle balconate ancora presenti in alcuni istituti penali francesi o della disponibilità di sostanze quali la conegrina in Francia o delle bombolette di gas in Italia.

<sup>19</sup> Gonin D.: *Il corpo incarcerato*, op. cit.

**Tab. 32 - Modalità suicidarie (suicidi e tentati suicidi) per nazionalità**

Modalità	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale
Impiccamento	87.8	87.5	87.6
Ferite da taglio	-	0.8	0.3
Ingestione	2.0	3.4	2.7
Inalazione / Intossicazione da gas	7.8	5.8	7.0
Altro	-	0.4	0.1
Non rilevato	2.4	2.1	2.3
Totale	100.0 (345)	100.0 (240)	100.0 (585)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

Già nel caso delle condotte suicidarie si deve rilevare un 2.3% di casi rispetto ai quali le comunicazioni non ne hanno evidenziato le modalità. Dato che sale al 19.1% nel caso delle condotte auto lesive (tab. 33).

È l'annoso problema della imprecisione e grossolanità degli strumenti e delle modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati, ben nota ai ricercatori che si avvicinano al mondo penitenziario per fini di studio (in tal senso si veda Manconi e Boraschi, 2006<sup>20</sup>)

Non vi è abitudine e dimestichezza per la misurazione della quotidiana operatività. La registrazione dei dati non consente una agevole, univoca e soprattutto utile, conoscenza dei vari fenomeni non solo per fini scientifici ma, addirittura, per quelli istituzionali dell'Amministrazione e questo non può non generare problemi per la programmazione degli interventi più opportuni.

In ogni modo, con riferimento ai dati disponibili, e rispetto alle condotte autolesive le lesioni da taglio sono quelle più rappresentate (56.4%).

La nazionalità non pare essere una variabile che influenza le modalità adottate anche se gli stranieri evidenziano una maggiore tendenza a ricorrere a ferite da taglio autoinferte.

<sup>20</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 - 2004" op. cit.

**Tab. 33 - Modalità autolesive per nazionalità**

Modalità	Nazionalità		
	Italiani	Stranieri	Totale
Lesioni da taglio	55.7	57.0	56.4
Altro	27.3	22.0	24.5
Non rilevato	17.0	21.0	19.1
Totale	100.0 (1.471)	100.0 (1.706)	100.0 (3.177)

*Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo*

### Le motivazioni

In altro studio (Buffa, 2003)<sup>21</sup> si sono approfondite le motivazioni dichiarate a giustificazione dei gesti autoaggressivi posti in essere presso la casa circondariale di Torino.

L'approfondimento citato si fondava sulle registrazioni svolte nella descrizione burocratica dei fatti riportate nei rapporti redatti dal personale in servizio.

Si sconta, in questo modo, l'imprecisione dovuta al fatto che quest'ultimo non fa altro che riportare, nel migliore dei casi, le autodichiarazioni dei soggetti o il risultato di una personale valutazione delle circostanze e degli atteggiamenti dei soggetti che hanno dato vita alle condotte in esame.

Nel peggiore dei casi si arriva a non riportare nulla.

D'altra parte questo era, ed è, l'unico dato a disposizione e solamente uno studio *ad hoc* potrebbe meglio illuminare la materia.

Nello studio citato si registrava un 26% di eventi per i quali non erano stato riportato alcun dato, al quale si doveva aggiungere un ulteriore 31.9% di casi in cui l'operatore aveva indicato l'impossibilità ad indicare la motivazione a seguito dell'atteggiamento non collaborativo del soggetto interessato.

L'esame dei dati nazionali conferma tale tendenza.

In generale il 35% dei casi esaminati non riporta le motivazioni addotte (tab. 34).

Se si disaggrega il dato generale per tipo di condotta si evidenzia che nessuno dei casi di suicidio vede una motivazione descritta, la stessa cosa vale per il 63.4% dei tentati suicidi, il 35.9% dei gesti autolesionistici e il 29.5% delle condotte astensive.

<sup>21</sup> Buffa P.: "Il disagio psichico in carcere. Un'esperienza presso la Casa Circondariale di Torino", in *Autonomie locali e servizi sociali*, 1/2003, il Mulino.

Pur nella consapevolezza della grossolanità dei dati a disposizione, così come nello studio del 2003 citato, si è cercato di suddividere le motivazioni tra quelle che apparivano orientate verso una finalità dichiaratamente più strumentale da quelle legate ad un disagio più marcatamente esistenziale.

Tra le prime si sono ricompresi i riferimenti sanitari, dimostrativi, quelli legati a problematiche giudiziarie, ai trasferimenti amministrativi e alle minacce ricevute da terzi.

Tra le seconde quelli relativi a disturbi psichici, alle condizioni familiari, a momenti di sconforto e di reattività e, più genericamente, a motivi personali, anche se con quest'ultima, generica, definizione si classificano, in modo routinario, condotte molto diverse tra loro o, semplicemente, si autodefinisce una situazione senza particolare approfondimento.

Nello studio del 2003 il 28.4% dei casi risultava far riferimento ad un quadro del primo tipo contro il 13.8% riferibile al secondo.

Nel nostro caso la strumentalità risulta essere pari al 34.0% contro il 17.8% di motivazioni più esistenziali.

L'esame più approfondito e disaggregato dei dati con riferimento alla variegata tipologia di eventi ci consegna un quadro più articolato.

Il riferimento dimostrativo – strumentale, nel caso dei tentativi di suicidio, risulta pari al 15.8% dei casi contro il 20.2% di motivazioni legate ad un disagio più profondo.

Per l'autolesionismo i dati indicano rispettivamente il 18.9% e il 39.4%, mentre le condotte astensive si distinguono per l'inversione della tendenza. In questi casi, infatti le motivazioni strumentali sono pari al 48.4% contro il 17.7% di motivazioni afferenti al secondo quadro indicato.

Un dato di particolare interesse che emerge è che le motivazioni di natura psicopatologica rappresentano solo lo 0.06% dei casi analizzati.

Tale dato contrasta con una parte della letteratura sull'argomento.

In tal senso Caglio e Piotti (2007)<sup>22</sup> sottolineano che diversi studi internazionali hanno indicato la rilevante presenza di soggetti con disturbi mentali diagnosticati e abuso di sostanze nella categoria dei soggetti che pongono in essere reiterati gesti autoaggressivi (*attempters*).

D'altra parte altri Autori, in tempi diversi, hanno affermato

---

<sup>22</sup> Caglio F., Piotti A.: "L'autolesionismo in carcere: analisi del fenomeno e rapporti con il suicidio", op. cit.

che questi comportamenti non possono generalmente e automaticamente essere interpretati quali manifestazioni psicopatologiche (Ceraudo, 1990<sup>23</sup>; Galliani, 1990<sup>24</sup>; Girolodi, Manfredonia, 1990<sup>25</sup>; Buffa, Pirfo, 2000<sup>26</sup>).

In taluni casi s'intuiscono vere e proprie strategie auto lesive, capaci di collegare efficacemente fine e modalità (Buffa, 2003<sup>27</sup>) senza produrre danni irreparabili (De Fazio, Gualandri, 1990<sup>28</sup>, Galliani, 1990<sup>29</sup>, Paolillo, 1990<sup>30</sup>), seppur indicando profondi stati di disagio di cui occorre prendersi cura.

La grossolanità dei dati a disposizione e delle loro modalità di formazione, non consentono, in questa sede, di controllare tali indicazioni e l'argomento meriterebbe un approfondimento mirato e specifico.

Rimangono le proporzioni riscontrate tra le due componenti motivazionali che confermano, peraltro, lo studio citato condotto presso la casa circondariale di Torino.

---

<sup>23</sup> Ceraudo F., "Autolesionismi in ambito penitenziario", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, Modena, 1990.

<sup>24</sup> Galliani I., "Aspetti criminologici degli autolesionismi in ambito penitenziario", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, Modena, 1990.

<sup>25</sup> Girolodi L., Manfredonia M.: "Il digiuno volontario del detenuto: monitoraggio", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, Modena, 1990.

<sup>26</sup> Buffa P, Pirfo E.: "Disturbi mentali e carcere", relazione presentata alla sessione *Carcere* del corso "Problemi di psichiatria clinica e forense" organizzato dalla Segreteria Regionale Piemontese della Società Italiana di Psichiatria, Torino, 15 gennaio 2000.

<sup>27</sup> Buffa P., "Il disagio psichico in carcere. Un'esperienza presso la Casa Circondariale di Torino", op. cit.

<sup>28</sup> De Fazio G.L., Gualandri G.: "Autolesionismi in carcere e comportamento suicida", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, Modena, 1990.

<sup>29</sup> Galliani I., "Aspetti criminologici degli autolesionismi in ambito penitenziario", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, op. cit.

<sup>30</sup> Paolillo P.: "Studi sugli autolesionismi", in atti del convegno A.M.A.P.I. *Autolesionismi in ambiente penitenziario*, Modena, 1990.

Tab. 34 - Motivazioni addotte e registrate per tipo di condotta

Motivazioni	Tipologia casi				
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Astensioni	Totale
Indicazione Psichiatrica		0.9			0.06
Reattività / adattamento		3.3	7.9	6.0	6.6
Famigliari		4.6	3.2	1.3	2.3
Personali		3.7	10.7	10.4	1.0
Sconforto		7.7	17.6	0.07	7.9
Trasferimento		1.3	3.5	7.8	5.5
Sanitari		1.8	5.8	7.1	6.2
Giustizia		9.0	6.3	31.6	19.8
Dimostrativo		3.7	2.9	1.8	2.3
Violenze / minacce			0.4	0.1	0.2
Altro		0.4	5.8	4.2	4.6
Non rilevato	100.0	63.4	35.9	29.5	35.0
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.864)	100.0 (7.226)
<i>Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>					

## Lo stato civile

La possibilità di avere contatti con l'esterno e di mantenere rapporti con la propria famiglia è un fattore determinante per garantirsi condizioni di vita migliori all'interno di un istituto penale, sia sotto il profilo materiale che relazionale (Berzano, 1994<sup>31</sup>, Buffa, 2006<sup>32</sup>).

Non è stato possibile far riferimento, per la complessità che avrebbe caratterizzato la rilevazione, ai dati relativi alle autorizzazioni ai colloqui nei confronti dei soggetti in esame né al loro effettivo svolgimento.

Si è quindi optato per incrociare i dati dell'autoaggressività con quelli dello stato civile.

<sup>31</sup> Berzano L. . (a cura di), *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1994.

<sup>32</sup> Buffa P.: *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, E.G.A., Torino, 2006.

Nel complesso lo scarto percentuale tra i dati riferiti al gruppo dei soggetti che hanno posto in essere condotte autoaggressive e quelli generali riferiti al totale dei soggetti che hanno fatto ingresso negli istituti, non è particolarmente significativo (tab. 35).

**Tab. 35 - Comparazione tra lo stato civile degli autori di tutte condotte autoaggressive e la ripartizione del totale dei soggetti in ingresso**

Stato civile	Frequenza eventi	Totali ingressi
Coniugato /convivente	30.3	29.8
Vedovo/separato/divorziato	7.3	6.0
Non coniugato/non convivente	55.0	52.8
Non rilevato	7.4	11.4
Totale	100.0 (7.626)	100.0 (89.391)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>		
<i>** D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.</i>		

Se però il dato viene discriminato per tipo di evento risaltano significative differenze.

La percentuale di suicidi che risultavano essere coniugati o conviventi è maggiore della percentuale generale riferita al totale degli ingressi, rispettivamente il 31.7% contro il 29.8% (tab. 36).

Decisamente maggiore è la quota di suicidi vedovi, separati o divorziati, il 19.6% contro il 6.0% del totale dell'universo di riferimento.

A contrario la quota dei non coniugati o non conviventi che hanno posto in essere il suicidio risulta nettamente inferiore alla quota complessiva, 34.1% contro il 52.8% del totale di quelli che hanno fatto ingresso nel periodo in questione.

**Tab. 36 – Comparazione tra lo stato civile degli autori delle condotte suicidiarie e la ripartizione del totale dei soggetti in ingresso**

Stato civile	Frequenza eventi *	Totali ingressi**
Coniugato /convivente	31.7	29.8
Vedovo/separato/divorziato	19.6	6.0
Non coniugato/non convivente	34.1	52.8
Non rilevato	14.6	11.4
Totale	100.0 (41)	100.0 (89.391)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>		
<i>** D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.</i>		

La quota di coniugati o conviventi protagonisti di tentati suicidi è superiore dato riferito al campione generale, 35.8% contro il 29.8%.

Di poco superiore è la quota dei vedovi, separati o divorziati, 8.3% contro il 6.0%, mentre la sottorappresentazione dei non coniugati o conviventi, pur rimanendo importante, sale significativamente al 48.0% (tab. 37).

**Tab. 37 - Comparazione tra lo stato civile degli autori di tentativi di suicidio e la ripartizione del totale dei soggetti in ingresso**

Stato civile	Frequenza eventi*	Totali ingressi **
Coniugato /convivente	35.8	29.8
Vedovo/separato/divorziato	8.3	6.0
Non coniugato/non convivente	48.0	52.8
Non rilevato	7.9	11.4
Totale	100.0 (544)	100.0 (89.391)
Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo ** D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.		

L'autolesionismo vede la sottorappresentazione dei coniugati conviventi, 23.8% contro il 29.8% e la quasi parificazione dei vedovi, separati e divorziati, 6.3% contro il 6.0%.

A differenza dei suicidi e dei tentati suicidi l'aliquota dei non coniugati e non conviventi che pongono in essere condotte autolesive supera quella generale, 63.9% contro il 52.8% (tab. 38).

**Tab. 38 - Comparazione tra lo stato civile degli autori di condotte autolesive e la ripartizione del totale dei soggetti in ingresso**

Stato civile	Frequenza eventi *	Totali ingressi **
Coniugato /convivente	23.8	29.8
Vedovo/separato/divorziato	6.3	6.0
Non coniugato/non convivente	63.9	52.8
Non rilevato	6.0	11.4
Totale	100.0 (3.177)	100.0 (89.391)
Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo ** D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.		

Viceversa le condotte astensive poste in essere da coniugati e conviventi superano percentualmente il dato generale, 34.8% con-

tro il 29.8%, così come nel caso dei vedovi, separati e divorziati, 7.9% contro il 6.0% (tab. 39).

Sottorappresentati, in questo caso, i non coniugati e non conviventi che rappresentano il 48.8% del gruppo dei soggetti che hanno posto in essere condotte auto lesive contro il 52.8% del campione complessivo.

**Tab. 39 - Comparazione tra lo stato civile degli autori di condotte astensive e la ripartizione del totale dei soggetti in ingresso**

Stato civile	Frequenza eventi	Totali ingressi
Coniugati /convivente	34.8	29.8
Vedovo/separato/divorziato	7.9	6.0
Non coniugato/non convivente	48.8	52.8
Non rilevato	8.5	11.4
Totale	100.0 (3.864)	100.0 (89.391)

Fonte: \* D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo  
\*\* D.A.P. S.I.A.P./ A.F.I.S.

## Gli strumenti

Anche rispetto agli strumenti impiegati, il dato di maggior impatto è quello riferito alle mancate rilevazioni (tab. 40).

Il 56.4% dei 3.762 registrati non riporta nota dello strumento impiegato. Questo avviene nel 59.8% dei casi di autolesionismo e il 31.7% e il 38.4%, rispettivamente, dei suicidi e dei tentativi di suicidio.

Come abbiamo già accennato, la scelta degli strumenti è legata alla modalità autoaggressiva che si intende adottare e alla facilità di reperirli nel contesto detentivo.

Entrambe le circostanze se adeguatamente approfondite consentirebbero strategie preventive.

In tal senso la mancata registrazione in sede di comunicazione mal depone circa il livello di attenzione posta al fenomeno.

L'elenco testimonia l'impiego di effetti personali, di casermaggio e di fortuna idonei a soffocare, impiccare, intossicare e lesionare.

In particolare i suicidi e i relativi tentativi sono agiti, prevalentemente, per il tramite degli effetti lettereschi rispettivamente nel 36.6% e nel 24.4%.

Tuttavia l'impiccamento, che abbiamo visto essere la modalità

più praticata, richiama l'utilizzo di strumenti di fortuna quali cinture, bendaggi, cordame, asciugamani, lacci, vestiario.

L'autosoffocamento vede l'idoneità di buste di plastica e sostanze tossiche gassose.

Analogamente l'autoinflizione di lesioni da taglio comporta l'impiego prevalente di lamette.

**Tab. 40 - Strumenti impiegati per tipo di condotta**

Strumento	Eventi			Totale
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	
Asciugamani		1.2		0.2
Bendaggi		0.7		0.1
Busta plastica	2.4	2.9		0.5
Cintura	4.9	7.4		1.1
Cordame	9.7	7.0		1.1
Effetti lettereschi	36.6	24.4		3.9
Farmaci		1.6	0.4	0.6
Gas	2.4	4.0		0.6
Lacci scarpe	4.9	3.3		0.5
Lamette		0.6	23.6	20.0
Pile		0.2	1.5	1.3
Sostanze tossiche	2.4	0.2		0.05
Vestiario	4.9	7.9		1.2
Detersivo / detergente			2.8	2.4
Posate			1.0	0.8
Vetro		0.2	1.4	1.2
Altro			9.5	8.0
Non rilevato	31.7	38.4	59.8	56.4
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.762)

Fonte: \* D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo

Alcuni strumenti paiono essere selettivamente scelti per porre in essere specifiche condotte (tab. 41).

**Tab. 41 - Strumenti impiegati per tipo di evento**

Strumento	Eventi			
	Suicidi	Tentati suicidi	Autolesionismo	Totale
Asciugamani		100.0		100.0 (6)
Bendaggi		100.0		100.0 (4)
Busta plastica	5.9	94.1		100.0 (17)
Cintura	4.8	95.2		100.0 (42)
Cordame	9.5	90.5		100.0 (42)
Effetti letterecchi	10.1	89.9		100.0 (148)
Farmaci		39.1	60.9	100.0 (23)
Gas	4.3	95.7		100.0 (23)
Lacci scarpe	10.0	90.0		100.0 (20)
Lamette	0.4	99.6		100.0 (752)
Pile		2.0	98.0	100.0 (49)
Sostanze tossiche	50.0	50.0		100.0 (2)
Vestiario	4.4	95.6		100.0 (45)
Detersivo / detergente			100.0	100.0 (90)
Posate			100.0	100.0 (31)
Vetro		2.2	97.8	100.0 (45)
Altro			100.0	100.0 (302)
Non rilevato	0.6	9.9	89.5	100.0 (2.121)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>				

### L'impatto all'ingresso

Il 32.8% degli eventi esaminati è stato posto in essere nell'arco del primo trimestre successivo all'ingresso in istituto (tab. 42).

Nel dettaglio questo ha riguardato il 26.8% dei suicidi e il 45.6% dei tentati suicidi così come il 36.6% dei gesti autolesivi e il 27.9% delle condotte astensive.

Nel secondo trimestre le percentuali si riducono di quasi la metà; i suicidi scendono al 14.6%, i tentati suicidi al 13.8%, gli autolesionismi al 19.9% e le condotte astensive al 12.6%.

La diminuzione nei successivi trimestri procede con analogia modalità in maniera quasi geometrica.

Superata la soglia dell'anno si sono registrati oltre la metà dei suicidi (51.2%) e quasi la metà delle condotte astensive (46.5%) contro il 29.6% dei tentati suicidi e il 27.6% degli autolesionismi.

Se compariamo i dati riferiti ai suicidi con le ricerche più recenti riscontriamo che nel biennio 2000-2001 (Manconi, 2002<sup>33</sup>) il 54.8% dei suicidi si era consumato nei primi sei mesi di carcerazione e, di questi, il 12.1% nella prima settimana. Nel primo anno risultavano avvenuti il 64.5% di tutti i suicidi esaminati.

Nel triennio 2002-2004 il livello annuale dei suicidi oscilla a seconda degli anni esaminati.

Nel 2002 si è registrato il 61% dei casi e l'anno successivo tale proporzione era pari al 63% (Manconi L., Boraschi A., 2006<sup>34</sup>).

I dati riferiti al periodo preso in considerazione attestano una percentuale di suicidi avvenuto entro i primi dodici mesi di carcerazione pari al 48.8% del totale.

I citati studi riportano anche i dati semestrali.

Nel biennio 2000-2001 il 54.8% dei casi è avvenuto nel corso di tale lasso temporale; nel 2002 tale dato si attesta al 36.9% e nel 2003 sale al 50.0%.

Il presente studio evidenzia che nello stesso termine a decorrere dal momento dell'ingresso, si sono registrati il 41.4% dei casi.

<sup>33</sup> Manconi L.: "Suicidi e atti di autolesionismo: i dati di una ricerca", op. cit.

<sup>34</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 - 2004" op. cit.

**Tab. 42 - Tempo intercorso dall'inizio della detenzione per tipo di condotta**

Tempo intercorso Entro	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole- sionismo	Astensione	Totale
I trimestre	26.8	45.6	36.6	27.9	32.8
II trimestre	14.6	13.8	19.9	12.6	15.7
III trimestre	4.9	7.0	11.0	8.4	9.4
IV trimestre	2.5	4.0	5.0	4.6	4.7
Oltre 1anno	51.2	29.6	27.6	46.5	37.4
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.864)	100.0 (7.626)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>					

L'analisi relativa alla quota di eventi calcolata per tipo di condotta e fascia temporale ci consegna una certa regolarità delle proporzioni nell'insieme delle varie condotte esaminate (tab. 43).

**Tab. 43 - Incidenza per tipo di condotta e per fascia temporale dal momento dell'inizio della detenzione**

Tempo intercorso Entro	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole- sionismo	Astensione	Totale
I trimestre	0.4	9.9	46.5	43.2	100.0 (2.501)
II trimestre	0.5	6.3	52.7	40.5	100.0 (1.199)
III trimestre	0.3	5.3	48.9	45.5	100.0 (712)
IV trimestre	0.3	6.1	44.0	49.6	100.0 (359)
Oltre 1anno	0.7	5.7	30.7	62.9	100.0 (2.855)
Totale	0.5	7.1	41.7	50.7	100.0 (7.626)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>					

Scomponendo i dati riferiti al primo trimestre si evidenzia che quasi la metà dei suicidi registrati in quel periodo (45.5%) avviene entro la prima settimana così come un terzo dei tentati suicidi (33.1%) (tab. 44).

Anche in questo caso il lavoro di Manconi e Boraschi ci consente una comparazione.

Nei primi sette giorni risulta avvenuto il 12.1% nel biennio 2000 – 2001, il 14.8% nel 2002 e il 16.7% nel 2003.

Nel periodo considerato dalla presente ricerca tale percentuale si attesta al 12.2% del totale dei casi esaminati; si conferma, quindi, la tendenza riportata nella letteratura citata.

Per la verità è da ricordare che, sul punto, non vi è univocità se solo si considera che Gonin (1994)<sup>35</sup> afferma che il momento di maggior rischio non coincide con l'ingresso in carcere né la settimana successiva che risulterebbe incidere solo nell'1% dei casi.

**Tab. 44 - Tempo intercorso dall'inizio della detenzione per tipo di evento tra quelli intercorsi entro il primo trimestre**

Tempo intercorso Entro	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	Astensione	Totale
I settimana	45.5	33.1	17.2	23.6	21.7
II settimana	9.0	9.7	8.9	8.6	8.8
III settimana	-	12.5	8.3	8.1	8.6
IV settimana	-	7.7	10.6	11.8	10.8
II mese	27.3	19.4	31.3	27.2	28.3
III mese	18.2	17.7	23.8	20.6	21.8
Totale	100.0 (11)	100.0 (248)	1162 (100.0)	100.0 (1.105)	100.0 (2.526)
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>					

Anche in questo caso la proporzione degli eventi all'interno di ogni fascia temporale risulta relativamente stabile (tab. 45).

<sup>35</sup>Gonin D.: *Il corpo incarcerato*, op. cit.

**Tab. 45 - Tempo intercorso dall'inizio della detenzione per tipo di condotta tra quelli intercorsi entro il primo trimestre**

Tempo intercorso Entro	Tipo di evento				
	Suicidio	Tentato suicidio	Autolesionismo	Astensione	Totale
I settimana	0.9	14.9	36.5	47.6	100.0 (548)
II settimana	0.4	10.8	46.2	42.6	100.0 (223)
III settimana	-	14.3	44.2	41.5	100.0 (217)
IV settimana	-	7.0	45.2	47.8	100.0 (272)
II mese	0.4	6.7	50.8	42.0	100.0 (716)
III mese	0.4	8.0	50.2	41.6	100.0 (550)
Totale	0.4	9.8	46.0	43.7	100.0 (2.526)

### Condotte suicidarie e progressi autoaggressivi

Il 75.6% dei casi di suicidio non è stato preceduto da comportamenti autoaggressivi di sorta. Per contro nel 14.6% dei casi il suo autore aveva già posto in essere un tentativo di suicidio da solo o accompagnato da altre condotte autoaggressive.

Nel restante 9.8% dei casi il suicidio è stato preceduto da condotte autolesive (tab. 46).

**Tab. 46 - Precedenti autolesivi dei suicidi**

Evento	Frequenza	Frequenza %
Autolesionismi	4	9.8
Tentati suicidi	3	7.3
Astensioni, autolesionismi e tentati suicidi	3	7.3
Nessuno	31	75.6
Totale	41	100.0
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>		

Analizzando i casi di tentato suicidio si evidenzia che il 54.8% dei casi non era stato preceduto da altre condotte auto lesive e solo il 16.3% del campione aveva registrato tentativi di suicidio pregressi da soli o accompagnati da altre manifestazioni autoaggressive (tab. 47).

Quasi un quarto dei casi (23.1%) è stato preceduto da condotte autolesionistiche o astensionistiche.

Il dato conferma quanto riportato dalla letteratura presa in esame.

Caglio e Piotti (2007<sup>36</sup>) infatti affermano che circa la metà dei suicidi sia nella società libera che all'interno degli istituti di pena non è associata ad alcun tentativo precedente.

Questo deve far pensare soprattutto se mettiamo in relazione il dato con il fatto che le direttive e soprattutto la prassi quotidiana pongono in relazione stretta gli atti auto-aggressivi con il rischio di suicidio.

Questi dati mettono in crisi le indicazioni prognostiche citate e contenute nelle direttive ministeriali ma, soprattutto, praticate quotidianamente all'interno degli istituti penali italiani.

A tal proposito è opportuno ricordare che una ricerca (Buffa, 2001<sup>37</sup>) ha evidenziato un'importante sfasatura tra le prognosi effettuate in sede di valutazione psicologica del rischio auto aggressivo all'atto dell'ingresso e il reale comportamento successivo dei soggetti valutati.

Il 62% di questi, che si era reso protagonista di condotte auto aggressive, era stato valutato, all'ingresso, a basso rischio e solo il 6% quale portatore di un alto o altissimo rischio.

---

<sup>36</sup> Caglio F., Piotti A.: "L'autolesionismo in carcere: analisi del fenomeno e rapporti con il suicidio", op. cit.

<sup>37</sup> Buffa P.: "Il problem - solving applicato in ambito penitenziario in materia di contrasto al disagio psichico: ipotesi per la costituzione di gruppi di attenzione" in *Il Reo e il Folle*, 16/18, dicembre 2001.

**Tab. 47 - Precedenti autolesivi dei soggetti che hanno posto in essere tentativi di suicidio**

Evento	Frequenza	Frequenza %
Tentati suicidi	33	7.5
Tentati suicidi e autolesionismi	16	3.6
Tentati suicidi e astensioni	10	2.3
Tentati suicidi, autolesionismi e astensioni	13	2.9
Autolesionismo	54	12.2
Astensioni	48	10.9
Autolesionismi e astensioni	26	5.8
Nessuno	242	54.8
Totale	442	100.0
<i>Fonte: * D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>		

### La “geografia del disagio”

Alcuni distretti penitenziari si caratterizzano in quanto registrano una quota percentuale di eventi superiore alla propria quota di ingressi (tab. 48).

In particolare si segnala la Lombardia che, a fronte di una quota di ingressi pari al 16.8% del totale nazionale registra una quota di eventi pari al 20.2% di tutti quelli esaminati.

Anche la Toscana e la Sicilia rientrano tra i distretti che, proporzionalmente, hanno un'incidenza del fenomeno superiore alla quota di ingressi, rispettivamente il 10.0% di casi a fronte del 6.2% di ingressi e il 10.1% contro il 7.7%.

Un terzo gruppo di distretti vede un quasi perfetto allineamento del rapporto tra ingressi ed eventi (Abruzzo – Molise, Basilicata, Liguria, Marche, Sardegna, Umbria)

Se si valuta la proporzione percentuale dei suicidi si evidenziano quattro distretti che si caratterizzano per quote notevolmente superiori a quelle relative al flusso d'ingresso (Campania 22% contro l'11.5%, Lazio 14.6% contro il 9.6%, Sicilia 12.2% contro il 7.7% ed infine la Toscana con il 12.2% contro il 6.2% di ingressi).

**Tab. 48 - Raffronto percentuale per condotta e per P.R.A.P. e in ragione del totale degli ingressi**

P.R.A.P.	Eventi				Totale eventi *	Totale ingressi **
	Suicidio	Tentato suicidio	Autole-sionismo	Astensione		
Abruzzo - Molise	4.9	3.1	2.3	4.2	3.3	2.5
Basilicata	-	0.7	1.1	1.0	1.0	0.6
Calabria	7.4	3.4	1.5	2.1	2.0	2.8
Campania	22.0	6.8	7.1	9.9	8.5	11.5
Emilia Romagna	2.4	5.0	5.3	5.4	5.3	6.6
Lazio	14.6	9.0	10.4	7.7	8.9	9.6
Liguria	4.9	1.3	4.8	2.4	3.3	2.7
Lombardia	4.9	13.9	21.0	20.5	20.2	16.8
Marche	2.4	1.8	2.3	2.4	2.3	2.0
Piemonte	2.4	9.7	6.4	9.7	8.3	11.2
Puglia	2.4	5.1	4.9	5.5	5.2	7.4
Sardegna	2.4	5.5	3.6	2.7	3.3	1.9
Sicilia	12.2	11.4	10.1	9.9	10.1	7.7
Toscana	12.2	16.9	12.1	7.2	10.0	6.2
Triveneto	4.9	4.4	5.1	8.1	6.6	9.2
Umbria	-	2.0	2.0	1.3	1.7	1.2
Totale	100.0 (41)	100.0 (544)	100.0 (3.177)	100.0 (3.864)	100.0 (7.626)	100.0 (89.391)

Fonte: \* D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo  
 \*\* Ufficio Sviluppo Gestione Sistema Informatico

Se si prende in esame il rapporto registrato in ogni distretto tra la quota percentuale delle condotte, suddivisa per tipo, e la percentuale degli ingressi sul totale nazionale (tab. 49) si evidenzia che alcune regioni registrano una quota di eventi superiore alla quota degli ingressi in ordine a tutte le condotte auto lesive.

È il caso della Sicilia, della Sardegna e della Toscana.

Per contro si registrano andamenti di segno totalmente opposto in Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, e Triveneto ove tutte le condotte risultano proporzionalmente inferiori alla quota degli ingressi.

Umbria e Basilicata evidenziano analoga situazione solamente per i suicidi mentre per tutte le altre condotte la proporzione risulta invertita.

In Campania, viceversa, la proporzione è superiore per i suicidi ma inferiore rispetto a tutte le altre condotte.

Situazioni miste si registrano negli altri distretti. In Abruzzo – Molise solo l'autolesionismo risulta proporzionalmente inferiore.

Anche il citato studio di Manconi e Boraschi<sup>38</sup> ha tentato di designare quello che gli Autori hanno definito "una geografia del disagio", espressione particolarmente efficace che viene qui mutuata e che evoca la presenza di variabili intervenienti di natura ecologica e di contesto, allo stato, tutte da sondare.

Gli Autori hanno provveduto a riportare il numero degli eventi, anche se nel caso specifico si sono analizzati solamente i casi di suicidio, con quello dei presenti, peraltro riferiti ad un sol giorno.

Il risultato ottenuto ha evidenziato il "primato negativo", da questo punto di vista, della Sardegna e delle Marche e ha definito "preoccupanti" i dati registrati in Campania, Lazio, Liguria, Sicilia ed Emilia Romagna.

Se si comparano tali osservazioni con quelle riferite al periodo qui considerato, si riscontra che le indicazioni riferite al periodo 2002 – 2004 sono praticamente sovrapponibili, ad eccezione dell'Emilia Romagna, che non risulta con una proporzione negativa tra le percentuali di suicidio e di ingresso e la Toscana, l'Abruzzo e Molise e la Calabria che, non indicate negli anni scorsi, risultano viceversa con un rapporto negativo nel periodo in esame.

---

<sup>38</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 – 2004", op. cit.

**Tab. 49 – Rapporto tra la quota percentuale delle condotte e la quota degli ingressi in rapporto con il dato nazionale per distretto**

P.R.A.P.	Eventi			
	Suicidio	Tentato suicidio	Autolesionismo	Astensione
Abruzzo – Molise	+	+	-	+
Basilicata	-	+	+	+
Calabria	+	+	-	-
Campania	+	-	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	-
Lazio	+	-	+	-
Liguria	+	-	+	-
Lombardia	-	-	+	+
Marche	+	-	+	+
Piemonte	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	-
Sardegna	+	+	+	+
Sicilia	+	+	+	+
Toscana	+	+	+	+
Triveneto	-	-	-	-
Umbria	-	+	+	+

*Fonte: Nostra elaborazione*

I comportamenti autoaggressivi non si distribuiscono in modo omogeneo all'interno degli istituti penitenziari (tab. 50).

A questa conclusione era già giunto un primo studio effettuato presso la casa circondariale di Torino (Buffa, 2006).

Si è quindi riproposta, anche in questa sede, l'analisi della dislocazione degli eventi all'interno degli istituti.

In particolare si sono presi in esame otto grandi istituti metropolitani, suddivisi in un cospicuo numero di reparti e sezioni.

Si sono aggregati i dati riferiti alle sezioni che hanno fatto mediamente registrare il numero più alto di casi.

I risultati confermano l'ipotesi di una distribuzione disomo-

genea all'interno degli istituti presi in esame e la tendenza ad una certa concentrazione.

Di particolare significato paiono i dati riferiti agli istituti di Milano – Bollate, di Torino e di Napoli - Poggioreale che vedono una forte concentrazione di casi in un ristrettissimo numero di reparti.

Tuttavia anche per gli altri si conferma tale tendenza che conferma l'ipotesi che la componente riferita al contesto detentivo sia una variabile significativa per comprendere il fenomeno e che, probabilmente, riguarda le diverse condizioni di vita, relazionale e materiale, che caratterizzano i vari reparti e che stimolano in modo diverso la capacità di *coping* delle persone ivi ristrette.

**Tab. 50 – Grado di concentrazione delle condotte all'interno delle strutture detentive**

Istituto	% sezioni che esprimono il maggior livello di autolesionismo sul totale sezioni	% dei casi registrati nelle sezioni in questione sul totale dei casi
CR Milano – Bollate	7.4	66.3
CC Firenze – Sollicciano	24.1	67.2
CC Lecce	41.7	73.5
CC Napoli – Poggioreale	12.8	58.6
CC Napoli – Secondigliano	29.2	72.2
CC Palermo – Pagliarelli	26.9	59.7
CC Torino	8.9	41.2
CC Roma – Rebibbia N.C.	27.2	54.8
<i>Fonte: D.A.P. Ufficio Ispettivo e del Controllo</i>		

### Conclusioni e prospettive

I dati della ricerca delineano una serie di evidenze di varia natura.

La prima che pare opportuno sottolineare si riferisce alla *distribuzione dei casi*, sia a livello nazionale che locale.

Come abbiamo già riferito si sono rilevati alcuni distretti che, proporzionalmente al numero degli ingressi, “esprimono” livelli di autoaggressività maggiori di altri.

A livello locale si verifica agevolmente una concentrazione di casi in alcune parti degli istituti mentre altre sezioni ne sono esenti o rappresentano casi sporadici.

I dati non fanno altro che confermare i contributi di altri Autori che hanno esaminato l'aspetto ecologico della questione e, in tal modo, ne sottolineano la non casualità.

Questi dati diventano così cruciali per lo studio dei comportamenti auto aggressivi.

La letteratura esaminata è orientata a ritenere l'autoaggressività, in tutte le sue manifestazioni, una risposta differenziata a stati di profondo disagio da parte di soggetti caratterizzati da capacità di  *coping*  insufficienti e distorte.

Le condotte autoaggressive sono suddivisibili in due grandi classi; la prima che raggruppa i tentativi, riusciti o meno, di auto-soppressione, e una seconda caratterizzata da una autoaggressività finalizzata alla riduzione della tensione senza, per questo, rappresentare una vera e propria volontà di morte.

In un caso come l'altro gli Autori esaminati tratteggiano i caratteri dello stato di stressante condizione che, in vario modo, caratterizza il contesto ove maturano le condotte in esame e coniano una definizione di particolare efficacia: la  *morte emotiva* .

Tale definizione evoca condizioni di vita emotivamente stressanti che non possono essere estranee alla storia personale del soggetto ma che, sicuramente, sono anche influenzate da un contesto detentivo, fisico e relazionale, che amplifica la terribile sensazione di angoscia interiore che innesci un abnorme processo difensivo di calmieramento autoaggressivo o, decisamente e drammaticamente, la scelta di fuga autosoppressiva.

Se Manconi e Boraschi<sup>39</sup> concludono le loro riflessioni legando proporzionalmente in modo inverso il sovraffollamento ad una diminuzione quanti-qualitativa delle relazioni e della vivibilità e questa ad un aumento dell'autoaggressività, il dato della concentrazione dei casi ci porta a precisare la portata di tali conclusioni.

Dal nostro punto di vista, il legame tra le relazioni umane possibili, la vivibilità e le condotte in questione viene confermato salvo, tuttavia, precisare che non è l'insieme carcerario ad essere interessato da questo legame bensì solo alcune parti di questo che non possono che essere teatro dello scatenamento di altre variabili intervenienti.

In altre parole la ricerca ha localizzato, con una frequenza non

---

<sup>39</sup> Manconi L., Boraschi A.: "Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002 - 2004", op. cit.

casuale, vista la sua regolarità, ambiti penitenziari, geografici e strutturali ove la sovrarappresentazione della casistica lascia intendere un contesto vitale maggiormente angosciante.

Il concetto di contesto vitale equivale, in larga parte, alla declinazione concreta delle prescrizioni amministrative e del regime detentivo ivi applicato, oltre che alle condizioni strutturali di contorno.

La conseguenza logica di tali passaggi è l'affermazione per la quale uno studio sull'autoaggressività non è altro che uno studio di una delle criticità detentive che possono illuminare la vera questione di fondo, ovvero, gli effetti perversi della condizione detentiva, in particolare del suo regime e, quindi, dell'impostazione organizzativa scelta e praticata.

L'autoaggressività, ma stesse considerazioni potrebbero valere per l'aggressività contro i compagni di detenzione, contro lo staff, la pantoclastia, il consumo di psicofarmaci, l'assenteismo del personale, e qualunque altra variabile espressione di reattività, viene in questa sede adottata quale chiave di lettura e strumento di misurazione dell'insieme penitenziario.

Sarebbe veramente interessante poter comparare i dati riferiti alla distribuzione dei fenomeni indicati per verificarne la probabile regolarità.

È infatti plausibile ipotizzare la compresenza o l'assenza di tali fenomeni in ragione di regimi e scelte organizzative diverse.

Sarebbe importante approfondire tali ipotetiche relazioni, non fosse altro per capire se è possibile incidere su queste scelte al fine di ridurre i costi umani e materiali di tali fenomeni reattivi.

La seconda evidenza che pare opportuno sottolineare riguarda *l'incidenza del fenomeno* nel suo complesso.

La quota degli autori oltrepassa di poco il 6% del totale dei soggetti detenuti e il livello medio di recidiva non pare particolarmente alto, attestandosi a 1.35 casi per soggetto.

Il che significa dire che ci troviamo di fronte ad un gruppo che, per quanto di dimensioni ragguardevoli, pari a 5.619 persone, ha caratteristiche quantitative che potrebbero essere gestite in modo adeguato con le risorse allo stato impiegate che, seppur carenti, non possono dirsi limitate.

Solo si pensi che l'aliquota di personale sanitario, infermieristico, psicologico, allo stato operante, ammonta a 5.652 unità ai quali vanno aggiunti 701 educatori. Questo per quanto riguarda le professioni comunemente definite d'aiuto.

D'altra parte la vita relazionale e l'attenzione non può prescindere dal personale che quotidianamente gestisce i reparti detentivi,

ovvero la polizia penitenziaria, che assomma in questa fase a 40.859 unità.

Con un tale rapporto di forza, il tentativo di prevenire e ridurre l'autoaggressività, passa anche per il tramite di una migliore distribuzione del personale e una più specifica finalizzazione del loro operato.

La rassegna dei dati chiarisce anche come prevalgano nettamente le condotte finalizzate al riequilibrio della tensione.

Oltre il 92% dei casi, infatti, è riferito a comportamenti che non indicano vere e proprie volontà autosoppressive.

Da questo si desume la forte valenza reattiva al contesto materiale e relazionale e la scarsa incidenza letale.

Non si è, in altre parole, nella stragrande maggioranza dei casi, di fronte a soggetti che hanno maturato l'insopprimibile determinazione ad autosopprimersi, condizione di difficilissima prevenzione (Gonin, 1994<sup>40</sup>) ma che viceversa *compensano* la loro angoscia esistenziale e detentiva con il passaggio all'atto.

Il *tasso dei suicidi* in carcere risulta notevolmente ridimensionato rispetto ad alcuni studi precedenti, seppur sia circa sette volte superiore a quello rilevato nella società libera.

Vero è che tale indice è probabilmente ancora riducibile considerato che è in rapporto con la popolazione di riferimento la quale, nel nostro caso ha tenuto conto solo dei soggetti in ingresso e non di quelli già presenti alla data di inizio della rilevazione.

D'altra parte la popolazione detenuta è sottorappresentata in particolari fasce di età quale quella degli anziani, non contempla i minorenni e vede la componente femminile particolarmente sottorappresentata, anche se quest'ultima appare proporzionalmente meno propensa a porre in essere atti auto aggressivi.

L'analisi del rapporto intercorrente tra la *dimensione delle strutture* e lo sviluppo dei fenomeni oggetto di studio offre altri spunti interpretativi a sostegno della tesi proposta.

Tutti gli istituti con capienze superiori ai 300 posti letto, qui classificati come *medi, grandi e molto grandi*, in tutto 76 dei 203 che costituiscono l'intero patrimonio edilizio penitenziario nazionale, vedono sovra rappresentate le condotte autoaggressive non suicidarie, ovvero, come abbiamo visto, quelle maggiormente caratterizzate dalla reattività relazionale e materiale.

Viceversa gli istituti di minori dimensioni che sommano, in tutto, a 127 strutture detentive.

È molto probabile che tali ridotte dimensioni facilitino un mag-

---

<sup>40</sup> Gonin D.: *Il corpo incarcerato*, op. cit.

gior livello quanti – qualitativo di relazione, risultando così più efficaci nel contenimento dell'ansia reattiva.

Diretta ed immediata conoscenza delle persone e del loro atteggiamento, minore promiscuità e *turn over*, sono tutti elementi che attivano un rapporto interpersonale e una maggiore attenzione che, tuttavia, non è sufficiente di fronte alla immodificabile decisione di togliersi la vita.

Tali condizioni non sono di facile realizzazione negli istituti di maggiore capienza, ove il flusso, soprattutto in quelli metropolitani, è vorticoso e non consente, spesso, neppure il tempo di conoscere le persone in ingresso.

La ricerca sfata alcune stereotipate convinzioni relative ad una serie di caratteristiche degli autori, che le vorrebbero correlate con l'autoaggressività.

Essere *straniero* non pare correlabile con condotte di questo genere ad eccezione dell'autolesionismo.

La *tossicodipendenza* è sottorappresentata rispetto a tutte le forme autoaggressive.

L'*età* parrebbe giocare un ruolo nel senso che il livello di autoaggressività è maggiore nella categoria degli adulti, con particolare riguardo alle condotte più gravi.

Solo l'autolesionismo sfugge a questa tendenza.

Sia i minori che i giovani adulti ricorrono a tale condotta in misura maggiore che gli adulti.

Quest'ultima condotta è marcatamente più legata a soggetti che risultano essere disciplinarmente più irrequieti.

A contrario chi ha scelto di tentare il suicidio, a prescindere dal risultato di tale atto, è risultato largamente scervo da precedenti disciplinari.

Si conferma quindi la relazione, descritta in altro studio (Buffa, 2006<sup>41</sup>), tra le condotte auto ed etero aggressive quale espressione di una analoga radice reattiva.

Un altro dato di notevole rilievo, che conferma quanto già riportato in letteratura, è che l'autoaggressività è posta prevalentemente in essere da persone non condannate definitivamente.

Le persone non ancora definitivamente condannate vivono una condizione di insicurezza e di attesa rispetto al futuro e questo può costituire elemento di angoscia esistenziale.

Non si è potuto, come accennato, verificare l'effettivo *legame con l'esterno*.

---

<sup>41</sup> Buffa P., *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, op. cit.

Purtuttavia si è analizzato il rapporto intercorrente tra le condotte esaminate e lo *stato civile* dei loro autori.

Dal punto di vista generale le proporzioni riferite al totale delle condotte e agli ingressi, discriminate per stato civile, sono sostanzialmente sovrapponibili, con alcune differenze tra condotta e condotta.

Rimane tuttavia indubbio che le posizioni affettivamente più forti e stabili, almeno formalmente, ovvero quelle di coniugato e convivente, rappresentano, all'incirca, un terzo del totale degli autori.

*L'ingresso in carcere* comporta un impatto stressante e si comporta quale elemento rilevante nella genesi delle condotte in questione, se solo si pensa che poco più di un quarto dei suicidi si è registrato nei primi novanta giorni e la metà di quelli registrati in questo lasso temporale sono avvenuti nella prima settimana.

Che di *effetto ingresso* si possa parlare lo si desume anche dall'andamento nel tempo delle altre condotte autoaggressive. Tutte, invariabilmente, decrescono quasi geometricamente nel corso del primo anno dal momento dell'ingresso.

Le condotte suicidarie e i tentativi autosoppressivi, rispettivamente una volta su due e una volta su tre, non sono preceduti da condotte autoaggressive e questo fatto, confermato dalla letteratura esaminata, non facilita *l'attività prognostica*, che, infatti, nella pratica risulta spesso inefficace

Peraltro occorre a tal proposito ricordare che l'anamnesi positiva è indicata, dalle direttive in materia emanate dall'Amministrazione penitenziaria, quale importante elemento prognostico e questo offre una sponda utile per dare corso a pericolosi automatismi.

Si è già avuto modo di argomentare (Buffa, 2001<sup>42</sup>) che l'attività dell'Amministrazione penitenziaria è pervasa dalla responsabilità delle azioni conseguenti al preciso onere di tutelare il diritto alla salute dei soggetti che ha in custodia.

Questo spesso comporta l'applicazione di azioni apparentemente paradossali, meglio comprensibili solo attraverso un'ottica istituzionale sclerotizzata e ripiegata sull'autoreferenzialità.

Quest'ultima si basa sul fatto che la conoscenza di un fatto, in ambito burocratizzato, costituisce un precedente tangibile ineliminabile di cui tenere conto assolutamente in futuro, pena il rilievo di non averne adeguatamente previsto le contromisure pur essendo a

---

<sup>42</sup> Buffa P.: "La giustizia quotidiana in carcere: disuguaglianze, paradossi e riforme auspicabili", in *Animazione sociale*, XXXI, 5, 2001.

conoscenza dei potenziali effetti negativi.

La necessità di garantire l'incolumità dei ristretti determina, allora, decisioni e conseguenze non del tutto sensate, che consentono però di poter affermare, un domani, di aver provveduto per quanto umanamente possibile.

Critiche, in tal senso sono state avanzate anche dalle analisi dell'Associazione Antigone (2000)<sup>43</sup>.

È il sedimentarsi di fatti e circostanze che determina la procedura. Si creano così automatismi valutativi e decisionali che generano, infine, la trasposizione dei mezzi in fini che si traduce in un'automatica standardizzazione che "normalizza" i fenomeni, quasi li fa scomparire, li banalizza rendendoli indistinti.

È nell'indistinguibile sommarsi degli eventi che le risorse vengono impiegate male, in modo automatico e standardizzato, con effetti di difficile valutazione, con il risultato di una percezione ineluttabile di impotenza.

Difficile ritrovare un *feed back* delle informazioni, di fatto le prescrizioni di allertamento e di sorveglianza difficilmente sono rivalutate e annullate.

Dal punto di vista custodiale questo determina fisiologicamente, dopo un certo periodo, e a seguito della mancata reiterazione degli episodi reattivi, una riduzione della sorveglianza che, tuttavia, permane a livello formale in un contesto fortemente inflazionato da provvedimenti di questo genere.

Cosa, questa, che fa percepire, a torto, il fenomeno dell'autoaggressività come diffusissimo e di difficile approccio, legandolo prevalentemente alle condizioni psicologiche dell'individuo, con interventi puntiformi di "supporto", senza tener conto delle variabili di contesto che tanta parte hanno nella genesi del fenomeno.

Una corretta e concreta attenzione ai problemi può sicuramente non essere sufficiente ad escludere errori di valutazione ma consente di dimostrare che, più che sulle "carte", si è concretamente cercato di gestire la criticità e il disagio dell'individuo a noi affidato.

Questa semplice affermazione costituisce, in realtà, un vero e proprio passaggio culturale, soggettivo ed organizzativo, per transitare verso un approccio meno burocratico e più cosciente.

Tornando alle evidenze della ricerca, le *modalità* e gli *strumenti adottati* sono tra loro connessi, nel senso che sono ovviamente dipendenti delle condizioni strutturali di detenzione.

Questo dato conforta perché lascia intravedere una possibile

---

<sup>43</sup> Associazione Antigone: *Il carcere trasparente*, Castelvecchi, Roma, 2000.

attività preventiva se solo si immagina una più puntuale attenzione alle strutture e ai beni in uso all'interno del contesto detentivo.

Questo potrebbe probabilmente modificare le modalità adottate ma anche limitare la possibilità di procurarsi lesioni di varia natura e gravità.

Da sola tale attenzione non potrà avere effetti decisivi se non è contestualmente accompagnata da altri interventi preventivi, sia strutturali che individuali, che mirano alla limitazione dei fattori scatenanti l'angoscia esistenziale.

Le *motivazioni* sottese rimangono un argomento che merita un più approfondito studio.

I dati a disposizione lasciano trasparire una parte di strumentalità, a seconda della condotta presa in esame, ma la grossolanità del dato rilevato e la sua incompletezza non ci consentono affermazioni dotate di maggiore precisione.

Rimane il fatto che l'approfondimento delle motivazioni non ha valore solo per questioni di studio ma soprattutto perché è dall'analisi di queste, già nella contingenza del fatto, che si possono attivare gli interventi più opportuni senza dover attivare risorse e prassi in modo indifferenziato e come tali inefficaci ed inefficienti alla luce della sempre e ovunque paventata carenza degli organici a disposizione.

In generale lo *scarso approfondimento*, di per sé, è indice di disinteresse, di accettazione acritica di fenomeni considerati normali e connessi alla coartazione detentiva della natura umana.

Accettare significa, per certi versi, rinunciare a riconsiderare possibilità alternative alle attuali pratiche; contrastare tale dinamica implica rivoluzionare una stereotipata modalità organizzativa e, prima ancora, di concettualizzazione del fenomeno.

In conclusione l'esame condotto ci permette di integrare altre elaborazioni teoriche per definire un modello interpretativo che prende in considerazione una serie di dimensioni biunivoche i cui estremi segnano condizioni contrapposte di stimolo o inibizione rispetto all'attivazione delle condotte autoaggressive.

Un modello di questo genere può essere utile per lo studio del fenomeno ma anche per la lettura delle condizioni di rischio presenti nelle persone e, più in generale, nei contesti detentivi che le contengono.

Già la ricerca condotta a Torino (Buffa, 2003<sup>44</sup>) aveva evidenziato che a condizioni strutturali diverse corrispondevano volumi di

---

<sup>44</sup> Buffa P.: "Il disagio psichico in carcere. Un'esperienza presso la Casa Circondariale di Torino", in *Autonomie locali e servizi sociali*, op. cit..

condotte autoaggressive opposti.

Alle condizioni strutturali che sono state riconosciute come foci di reattività autoaggressiva, ma anche eteroaggressiva, vanno aggiunte le indicazioni di Manconi (2002) e Gonin (1994).

La promiscuità tra soggetti con diversa posizione giuridica, la prevalenza di soggetti non ancora definitivamente condannati né amministrativamente assegnati e quindi oggetto di trasferimento, la transitorietà, le scarse capacità di *coping* e, in genere, tratti di marginalità socio – individuale, l'affollamento detentivo in strutture degradate, le limitate opportunità trattamentali associate ad un regime detentivo caratterizzato da minori spazi di mobilità ed attività, la disponibilità di strumenti ed opportunità idonee a dar sfogo alla volontà auto aggressiva, uno scarso e cattivo livello relazionale con gli operatori e i familiari, la reattività comportamentale.

Queste sono tutte condizioni ampiamente ritrovate tra i vissuti degli autori delle condotte autoaggressive.

Molte di queste sono risultate significative, direttamente o indirettamente, anche nell'ambito del presente contributo.

L'insieme di tutte queste variabili delimita quegli stati di *morte emotiva* o *isolamento morale* descritti dagli Autori citati.

Come è possibile notare una parte di queste dipendono in buona misura dalle scelte organizzative poste in essere.

Tutte queste considerazioni sono sinteticamente riportate nello schema esplicativo (tab. 51) proposto.

Il modello proposto non può che essere un primo contributo di riflessione e necessita, ovviamente, di integrazione e approfondimento.

Necessitano studi più mirati, di respiro localistico e specifico, tesi a confutare i dati e le ipotesi qui prospettate.

Nel frattempo è importante sottolineare che il presente studio ha già prodotto una modifica importante.

Partendo dalla constatazione che il sistema di raccolta ed elaborazione è risultato, per certi versi, carente ed impreciso, si è deciso di migliorare la griglia di raccolta dei dati in uso presso la Sala Situazioni.

Le modifiche sono state finalizzate all'ottenimento di uno strumento che raccogliesse i dati in modo omogeneo e comparabile in sede di successiva elaborazione e valutazione.

La maggiore precisione del dato è stata ricercata attraverso la previsione di finestre prefigurate che contemplano più scelte per ogni variabile descritta in modo da canalizzare ed aiutare chi comunica rispetto ad una classificazione più precisa.

**Tab. 51 - Le dimensioni stimolanti ed inibenti dell'autolesionismo**

Variabili stimolanti	vs	Variabili inibenti
Promiscuità giuridica e penitenziaria		Omogeneità giuridica e penitenziaria
Affollamento detentivo		Disponibilità di spazio detentivo
Regime detentivo improntato a maggiore limitazione della mobilità quotidiana e a maggiore monotonia		Regime detentivo aperto e variamente articolato
Grande disponibilità di strumenti ed opportunità idonee a dar corso alla volontà auto aggressiva		Limitata disponibilità di strumenti ed opportunità idonee a dar corso alla volontà auto aggressiva
Inattività prolungata		Attività costante
Limitate e sporadiche relazioni con gli operatori penitenziari		Presenza di stabili ed articolate relazioni con gli operatori penitenziari
Bassa qualità della vita relazionale in genere		Buona qualità delle relazioni in genere
Limitata capacità di coping e, in genere, tratti di marginalità socio – individuale		Buon livello di coping associato ad un buon livello socio – individuale
Transitorietà detentiva, ripetuti trasferimenti di sezione o istituto		Stanzialità detentiva
In attesa di giudizio o condanna non definitiva		Condanna definitiva
Appartenenza al genere maschile		Appartenenza al genere femminile
Instabilità o assenza di riferimenti affettivi esterni		Stabilità affettiva
Giovane età e condizione di straniero*		Età adulta e cittadinanza italiana*
Età adulta e cittadinanza italiana**		Giovane età e condizione di straniero**
Reattività comportamentale		Regolarità e stabilità comportamentale
<i>Fonte: Nostra elaborazione</i> <i>*rispetto alle condotte auto lesive</i> <i>**rispetto alle condotte autosoppressive</i>		

Nell'immediato futuro si potrebbe snellire le procedure di comunicazione degli eventi critici facendole indirizzare esclusivamente alla Sala Situazioni secondo la griglia citata in modo che questa possa trasmetterli, una volta filtrati e trattati a diverso livello di elaborazione, al Capo del Dipartimento e ai vari Direttori Generali e Provveditori regionali interessati.

Si contrarrebbero, in tal modo, comunicazioni oggi spesso generiche e ridondanti oltre che non comparabili.

Quella della comparazione è una questione strategica.

Il sistema penitenziario è, appunto, reticolo interconnesso di funzioni e sottosistemi e la sua effettiva comprensione passa necessariamente dalla possibilità di una lettura organica e trasversale dei vari fenomeni, in particolare di quelli critici che, in tal veste, assumono, come già accennato, la funzione di eventi sentinella di distorsioni operative ed organizzative.

Senza un sistema olistico di comprensione delle relazioni tra le varie evidenze non è possibile governare e anticipare i fenomeni.

Ma l'elaborazione e l'interpretazione sono prodromici al secondo elemento che può portare ad un cambiamento di approccio rispetto all'autoaggressività.

Ci si riferisce all'intervento vero e proprio.

Sino ad oggi sono state impartite indicazioni relativamente alle prime fasi della detenzione e all'accoglienza.

In realtà è necessario estendere l'attenzione a tutto il corso della carcerazione.

L'elaborazione di un protocollo analitico può aiutare a valutare la presenza di fattori di rischio e il modello più sopra presentato potrebbe costituire una base di discussione per la sua elaborazione ed adozione.

Per fare ciò occorre sviluppare gli studi che, come più volte ribadito, sono scarsi e non organici e, per altro verso, la più ampia partecipazione a tale discussione costituisce garanzia di adesione sostanziale a futuri programmi.

Questo significa il coinvolgimento attivo, e a diversi livelli, del maggior numero di soggetti.

Le attività dell'U.M.E.S.<sup>45</sup> hanno insegnato che mettendo a confronto un gran numero di responsabili di strutture detentive, gli stessi hanno evidenziato come in diverse sedi si fossero adottate, con i mezzi a disposizione, procedure di prevenzione e d'intervento innovative.

Analogamente è da ricordare lo sforzo analitico e comparativo svolto da Concato e Rignore (2005)<sup>46</sup>.

La raccolta e l'analisi di tali esperienze, ma soprattutto la valutazione dei risultati ottenuti secondo una griglia univoca di lettura, può costituire una fonte di conoscenza e di stimolo per la diffusione di buone prassi.

Da approfondire è la questione relativa al dato strutturale e alla sua incidenza, quale elemento facilitatore, sul fenomeno.

La concentrazione evidenziata lascia intravedere una logica

connessione tra le condizioni di vita che determinano disagio e stress e i passaggi all'atto e la vera variabile indipendente pare essere il tipo di regime, le condizioni strutturali e le relazioni umane che a seguito di questo si generano.

La *morte emotiva* è indubbiamente effetto di condizioni personali che, tuttavia, sono contestualizzate in un ambito strutturale e relazionale che favorisce la deriva emotiva ed esistenziale.

Questa questione del regime detentivo e dei suoi effetti sulle persone che ne sono sottoposte, ci offre lo spunto per ipotizzare che la suddivisione secondo la dinamica processuale e detentiva dei soggetti consentirebbe di lavorare in condizioni di omogeneità, presupposto per affrontare coerentemente le difficoltà caratteristiche del target di riferimento.

Oggi, soprattutto nei grandi istituti, risulta veramente difficile operare in un contesto variamente eterogeneo che costringe molti operatori ad interventi generici ed indifferenziati e, come tali, profondamente inefficaci.

L'individuazione, nei vari istituti, dei settori detentivi maggiormente coinvolti potrebbe significare la possibilità di concentrare, in quelle strutture, le risorse per l'attivazione di interventi coerentemente finalizzati, aumentando, in tal modo, quel livello relazionale, viceversa sporadico, che pare avere un effetto calmierante sull'autoaggressività.

La predisposizione di regimi differenziati, tra l'altro auspicata dall'ordinamento penitenziario del '75, faciliterebbe la concentrazione di risorse ed opportunità differenziate in ragione di bisogni ed esigenze obiettivamente diverse.

Un'azione preventiva che focalizzasse la sua attenzione sulle condizioni strutturali che possono facilitare la realizzazione di lesioni auto inferte potrebbe produrre effetti interessanti, sia qualitativamente che quantitativamente, tutti da valutare ma probabilmente utili.

Un maggior approfondimento sulle motivazioni, oggi scarsamente registrate e valutate, potrebbe meglio indirizzare il tipo di approccio professionale necessario, con il conseguente miglioramento dell'impiego delle risorse da parte dell'Amministrazione

---

<sup>45</sup> Unità Monitoraggio Eventi Suicidari; costituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Studi nel 2001 con il compito di monitorare le caratteristiche e l'andamento dei suicidi all'interno degli istituti penali italiani, raccoglie dati relativi ad ogni suicidio avvenuto sulla base di una griglia preimpostata.

<sup>45</sup> Concato C., Rigione S.: (a cura di), *Per non morire di carcere: esperienze di aiuto nelle prigioni italiane tra psicologia e lavoro di rete*, Franco Angeli, Milano, 2005.

penitenziaria.

E ancora, lo studio e la predisposizione di attività occupazionali dedicate a quella fascia, sempre più vasta, di soggetti che fanno registrare una presenza limitata nel tempo, potrebbe consentire la riduzione dell'inattività forzosa, fonte di per sé di angoscia e reattività.

Monitorare gli effetti di tali innovazioni al fine di verificarne l'efficacia e diffonderne i risultati in modo da far aumentare la consapevolezza e l'estendersi delle buone prassi.

Queste sono alcune delle scelte organizzative che si possono mettere all'ordine del giorno per affrontare il problema dell'autoaggressività in ambito penitenziario viceversa vissuto a torto, come abbiamo già detto, come caratteristica ineliminabile ed immodificabile della pena detentiva.

## I PEDOFILI UN'INDAGINE CONOSCITIVA ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TERAMO

MARINA ARRIVAS\*

### Aspetti storici

Catalogata tra le parafilie, la pedofilia ha origini antiche. Sono diversi i miti in cui viene narrata tale pratica (Schinaia, 2001).

Il mito di Pelope, quello di Laio e Crisippo e quello di Zeus e Ganimede, possono essere considerati rappresentativi di tre differenti modalità di relazione pedofila, quella antropofagico-incorporativa, più antica, in relazione probabilmente a una reale pratica di sacrificio di bambini nella Grecia antica; quella più violenta con un comportamento pedofilo eccessivo punito dagli dei, e quella più moderna, legata al rapimento e al desiderio del pedofilo di appropriazione della bellezza dell'infanzia.

Nell'antica Grecia era praticata la pederastia intesa come relazione sessuale di un adulto con un minore in età compresa tra i 12 ed i 18 anni, considerata lecita e riconosciuta come forma educativa all'interno di un'esperienza spirituale e pedagogica, attraverso la quale l'adulto trasmetteva le virtù del cittadino. I rapporti tra adulti e soggetti appena puberi costituivano una parte di esperienza di vita, regolata da una serie di regole che dettavano i tempi e modi di questi rapporti (Coluccia e Calvanese, 2003).

La pedofilia invece intesa come relazione sessuale tra un adulto ed un minore sotto i 12 anni era considerata riprovevole ed illegale (Monni, 2001).

Nel corso dei secoli le diverse culture e società hanno manifestato concezioni diverse nei confronti della sessualità dei bambini: i genitori Hopi (Nord America) e Siriano (Sud America) masturbavano i loro figli allo scopo di far loro comprendere la sessualità; gli

---

\* Psicologa. Casa Circondariale Teramo.

indiani Lepcha credevano che le bambine tra gli otto e i dieci anni dovessero unirsi sessualmente con gli adulti per poter arrivare alla totale maturazione ( Cifaldi e Bosco, 1999).

### **La pedofilia nel DSM**

Nel DSM- IV-TR la pedofilia è inserita tra i "Disturbi Sessuali e dell'Identità di Genere".

Esso definisce la pedofilia come un tipo di parafilia che comporta attività sessuali con bambini prepuberi (sotto i 14 anni). Il soggetto con pedofilia deve avere almeno 16 anni e deve essere di almeno 5 anni maggiore del bambino.

Le persone con pedofilia in genere riferiscono attrazione per bambini di una particolare fascia d'età.

Alcuni soggetti preferiscono le femmine, altri i maschi; alcuni sono eccitati sia dai maschi che dalle femmine.

È più frequente il coinvolgimento di vittime di sesso femminile rispetto a quelle di sesso maschile.

Alcuni pedofili sono attratti solo da bambini, mentre altri sono talvolta attratti anche da adulti.

I soggetti portatori di pedofilia possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in presenza del bambino, a toccarlo con delicatezza e ad accarezzarlo.

Altri sottopongono il bambino a rapporti oro-genitali, a penetrazione vaginale o anale e ad altri tipi di violenza.

Queste attività sono spesso giustificate o razionalizzate dai soggetti sostenendo che esse hanno valore educativo per il bambino; oppure che il bambino stesso ne ricava piacere sessuale, o ancora che il bambino era sessualmente provocante. Per la natura egosintonica della pedofilia, molti soggetti con fantasie, impulsi o comportamenti pedofilici non provano significativo disagio.

I soggetti possono limitare la loro attività ai propri figli, ai figliastri o ad altri parenti; oppure possono scegliere come vittime bambini al di fuori della propria famiglia.

Alcuni minacciano il bambino per evitare che parli; altri sviluppano complicate tecniche per aver accesso al bambino: dall'ottenimento della fiducia della madre, al matrimonio con una donna che abbia un figlio attraente, allo scambio di bambini con altri pedofili, all'affidamento legale di bambini, fino al rapimento. Tranne i casi in cui il disturbo è associato a Sadismo Sessuale, il soggetto può essere attento ai bisogni del bambino per ottenerne l'affetto, l'interesse e la fedeltà, onde evitare che il bambino parli con altri di

questa sua esperienza.

Il disturbo inizia di solito nell'adolescenza, sebbene alcuni soggetti con pedofilia riferiscano di non essere stati eccitati da bambini fino alla mezza età. La frequenza del comportamento pedofilo varia spesso a seconda dello stress psicosociale. Il decorso è di solito cronico, specie in coloro che sono attratti dai maschi. Il tasso di recidive dei soggetti con pedofilia con preferenza per i maschi è all'incirca doppio rispetto a coloro che preferiscono le femmine (DSM-IV-TR, 2001).

Generalmente è considerata una parafilia tipica dell'uomo ma ci sono anche donne affette da tale disturbo, anche se in percentuale minore (Di Noto, 2002).

Il neuropsichiatra infantile Francesco Montecchi (1994) propone di distinguere all'interno degli abusi sessuali:

- **abuso sessuale intrafamiliare.** Può essere attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi ed affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o membri della famiglia allargata (zii, cugini, nonni, amici stretti di famiglia);

- **abuso extrafamiliare.** Attuato di solito da persone conosciute dal minore (conoscenti, vicini di casa,...) che approfittano, in genere, della condizione di trascuratezza sofferta dal bambino da parte della famiglia;

- **abuso istituzionale.** Gli autori sono maestri, bidelli, educatori assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi,...tutti coloro ai quali il bambino viene affidato per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno di diverse istituzioni ed organizzazioni;

- **abuso di strada.** Comesso da persone sconosciute;

- **sfruttamento sessuale ai fini di lucro.** Da parte di singoli o gruppi criminali (es. organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);

- **violenze da parte di gruppi organizzati.** Sette, gruppi di pedofili.

### Tipologia dei pedofili

Secondo la classificazione psichiatrica esiste una pedofilia primaria e una secondaria a gravi disturbi mentali quali la schizofrenia (Callieri e Frighi, 1998).

Altra classificazione proposta è quella di Holmes e Holmes (1996) secondo i quali i pedofili possono essere classificati in due

diverse tipologie: i pedofili situazionali e i pedofili preferenziali. I due gruppi sono poi distinti in ulteriori sottotipologie maggiormente discriminanti:

**A) Pedofilo situazionale:** non presenta un'originaria e unica preferenza verso i bambini, ma è portato a rivolgersi al mondo infantile nel momento in cui eventi particolarmente stressanti intervengono nella sua vita. Questo tipo di soggetto è portato ad abusare non solo dei bambini, ma di ogni persona vulnerabile.

Il pedofilo situazionale viene poi così ulteriormente distinto dagli autori:

- **pedofilo in fase regressiva:** si rivolge ai bambini come oggetti della sua gratificazione sessuale solo in alcuni momenti della sua vita, in conseguenza di qualche specifico evento che abbia modificato la sua immagine, minandone l'autostima. Questo tipo di pedofilo ha generalmente rapporti conformi con gli adulti, ed in apparenza non presenta difficoltà nel rapportarsi con i coetanei, nemmeno sotto l'aspetto sessuale, pur potendo presentare abuso di alcool.

A seguito di avvenimenti significativi disturbanti, può ritrovarsi a percepire il bambino come uno pseudo-adulto. Di frequente è sposato, vive con la famiglia, lavora regolarmente, conducendo in apparenza una vita del tutto normale; è quasi sempre attratto da minori sconosciuti, e le vittime - in genere di sesso femminile - sono quasi sempre scelte in modo opportunistico;

- **pedofilo sessualmente indiscriminato:** questi soggetti sono poco indifferenziati rispetto al tipo sopra identificato; l'unica differenza consiste nel fatto che gli abusi messi in atto sono tutti di natura sessuale, coinvolgendo il lato più bizzarro della personalità. Anche per essi i bambini rappresentano solo un facile strumento di soddisfacimento in particolari occasioni;

- **pedofilo inadeguato:** trattasi di individui portatori di disturbi psichici, ciò che finisce col rendere poco praticabile per essi una scelta adeguata tra bene e male.

Difficilmente compiono atti violenti e/o lesivi sulle loro vittime: essi più che altro, sperimentano azioni sessuali scarsamente invasive con soggetti più piccoli di loro.

**B) Pedofilo preferenziale:** si tratta di un soggetto che prova attrazione sessuale esclusivamente per i bambini. Tende a reiterare compulsivamente la propria condotta, mostrandosi anche assai labile nel crearsi alibi credibili. Questo tipo di pedofilo rappresenta un'esigua minoranza tra gli abusanti. Anche all'interno di questa

categoria possono essere isolati alcuni sottotipi:

- pedofilo sadico: nel quale si riscontra una connessione inscindibile tra violenza e gratificazione sessuale; concludendosi gli attacchi invariabilmente con la morte della vittima. Questi soggetti scelgono solitamente bambini sconosciuti, prelevati con la forza da luoghi ove sono stati più volte visti e seguiti, per portarli nel luogo scelto per la perpetrazione della violenza omicida. Non provano nessun sentimento verso i bambini che sono solo delle facili vittime su cui possono esercitare il proprio bisogno d'onnipotenza. Questi delitti inoltre sono premeditati, studiati e ritualizzati, e si avvicinano molto allo schema degli omicidi seriali;

- pedofilo seduttivo: è un soggetto che interagisce con i bambini, "corteggiandoli" con doni, attenzioni, affetto. Molto spesso conoscono bene le loro vittime anche prima d'iniziare la relazione pedofila, relazione che tende a prolungarsi nel tempo;

- pedofilo fissato: si caratterizza per il fatto di desiderare attenzione e affetto da parte dei bambini, ai quali si lega affettivamente cercando di instaurare una sorta di relazione stabile. Si tratta di individui che appaiono fissati ad uno stadio ipoevoluto dello sviluppo psicosessuale e che non abbisognano di nessun evento precipitante perché la loro attenzione si rivolga ai minori, essendo l'interesse verso i minori persistente e compulsivo. Questo tipo di pedofilo preferisce di solito vittime di sesso maschile, ha scarsi o nulli rapporti con adulti, vive da solo ed è considerato immaturo ed infantile nel suo ambiente d'appartenenza. Sceglie i bambini come oggetti sessuali perché sono meno esigenti, maggiormente dominabili e meno ansio-geni.

La Merzagora (1990) propone una classificazione dei padri incestuosi in quattro tipologie:

**1) il padre psicopatico.** Il termine psicopatico definisce quei padri che più che precise malattie psichiatriche, presentano tratti di personalità abnormi, e in cui gli aspetti culturali e del carattere interagiscono a rendere conto di un comportamento fortemente inadeguato, pur in assenza di qualsivoglia infermità psichica. Si verifica in tali casi non solo l'abuso ma anche maltrattamenti. Tale tipologia sarebbe scarsamente responsiva al trattamento di recupero.

**2) Il padre-padrone.** Anche lui come il precedente caratterizzato non tanto da tratti psicopatologici, quanto da elementi culturalmente determinati. È questo un padre che commette incesto perché convinto del suo assoluto dominio su tutti i componenti del nucleo familiare che vengono trattati come cose di sua proprietà. Sono descritti rudi e tiranni, dispotici ed autoritari. Anche in questo caso all'abuso si associano spesso maltrattamenti. La prognosi è in-

fausta nel senso che risultano assai poco responsivi ai trattamenti.

**3) Il padre endogamico.** La caratteristica di tali soggetti è la tendenza a limitare i contatti sociali e sessuali alla famiglia; sono incapaci di crearsi legami al di fuori della famiglia, anche quando i rapporti all'interno, ad es. una cattiva intesa sessuale con la moglie, non li soddisfano. Come alternativa alla moglie il soggetto si rivolge alla figlia. In questa tipologia, sembra presente una maggiore malleabilità personologica e il reato viene vissuto come egodistonico.

**4) Il padre razionalizzante.** Più che una tipologia si tratta di un meccanismo cui ricorrono spesso i padri incestuosi per scusare il proprio comportamento adducendo giustificazioni quali: verificare la verginità della figlia, favorire un normale orientamento sessuale nella figlia, dichiararsi innamorati della figlia. Come per la tipologia precedente la prognosi non è senza speranza e il trattamento è degno di essere intrapreso.

Concordiamo comunque con la Merzagora che nei confronti degli autori d'incesto, ma anche dei pedofili in generale, ogni situazione va valutata caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche personali e ambientali, e formulando una diagnosi criminologica e un programma di trattamento di volta in volta individuali.

## **Modelli interpretativi**

Secondo Ponti (1999) nella maggior parte dei casi le deviazioni sessuali caratterizzano soggetti che non sono portatori di nessuna infermità mentale, giuridicamente intesa.

I pedofili quindi, come gli altri parafiliaci, non sono portatori di malattia mentale, ma persone caratterizzate da una sessualità anomala. Essi presentano spesso disturbi della personalità (di tipo narcisistico, ad esempio), possono essere caratterizzati da inadeguatezza delle risposte agli stimoli ambientali (impulsivi, ovvero freddi ed anaffettivi), da egosintonia di fondo (con assenza di sensi di colpa), da una tendenza alloplastica, con una forte propensione a mettere in atto e soddisfare direttamente le proprie pulsioni (Coluccia e Calvanese, 2005).

Il disturbo di personalità si colloca in un'area a parte sia rispetto ai disturbi nevrotici che a quelli psicotici: in quest'ultimo caso il contatto con la realtà è talmente compromesso da far ritenere il soggetto incapace d'intendere e volere, portatore di un vizio di mente totale o parziale.

Ciò comporta che tale soggetto non sconterà la pena in carcere

ma sarà internato in manicomio giudiziario o presso una casa di cura e custodia. (Coluccia e Calvanese, 2005). Nei casi nei quali la pedofilia si manifesta in soggetti affetti da malattie psichiatriche ben definite la condotta sessualmente anomala deve essere considerata uno dei vari sintomi provocati dalla malattia mentale. La maggioranza dei pedofili dunque è costituita da soggetti che non sono malati di mente secondo i criteri giuridici; sono tuttavia personalità che presentano un precario adattamento alla realtà, portatori di personalità disturbate, formatesi molto probabilmente a seguito di esperienze infantili caratterizzate da abusi di vario tipo, gravi carenze affettive, trascuratezze genitoriali.

Dagli studi epidemiologici emerge che anche il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità sia correlato con varie parafilie tra cui la pedofilia (Paciolla e Coleman in: Simonelli e altri, 2004).

### **Il trattamento dei pedofili**

Ci sono in letteratura diverse teorie eziopatogenetiche sul disturbo pedofilo.

Esse sono: la teoria psicoanalitica e psicodinamica; il modello neuropsicologico e biologico; il modello cognitivo-comportamentale.

L'impressione che si ha dalla lettura di queste teorie è che esistano diverse vie per capire il fenomeno. Quello che è incerto è dire quale sia l'approccio che porta al risultato migliore.

Tuttavia, è di grandissima importanza conoscere i punti di vista disponibili, al fine di conservare l'apertura mentale (Howitt, 2000).

Dalle diverse teorie eziopatogenetiche sul disturbo discendono i modelli trattamentali: psicoterapia individuale e di gruppo dalle teorie psicodinamiche; castrazione chimica dalle teorie biologiche; terapie cognitivo-comportamentali - tra le quali la più conosciuta è quella della *relapse prevention* - dal relativo modello (Dettore, 1999).

Nel 1998/99 è stato realizzato il primo progetto cofinanziato con fondi europei, presentato e gestito dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, conosciuto come progetto WOLF (Mariotti Culla e De Leo, 2005).

L'iniziativa, prima in Italia, si è caratterizzata come progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori di reati sessuali su minori e sui bisogni di formazione degli operatori penitenziari addetti al loro trattamento.

Durante il seminario transnazionale conclusivo sono stati pre-

sentati due documenti di lavoro relativi al problema del trattamento dei *sex-offenders*, costruiti anche sulla base delle indicazioni raccolte nel corso delle visite di studio all'estero. Il primo documento riguardava il tipo di trattamento da attuare nei confronti di questi reati, mentre il secondo trattava dei bisogni formativi degli operatori coinvolti.

### **Il campione e la metodologia della ricerca**

Da un censimento del 1998 i detenuti condannati per reati sessuali su minori risultavano 596, di cui 445 (74.4%) su minori di anni quattordici; in percentuale erano il 42,6% di tutti i condannati per reati sessuali. Le donne rappresentano il 2% di tutto il campione. Rispetto alla popolazione detenuta, i condannati per pedofilia costituivano lo 0.9 % (Ministero della Giustizia, 1999).

Nel 2005 i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale sono stati 699; rispetto al 2004 c'è stato un aumento di questo tipo di reati (Caffo e Fara, 2006).

Presso la Casa Circondariale di Teramo è stata istituita una sezione per quei detenuti che devono scontare una pena per reati sessuali.

Questa tipologia di soggetti è particolarmente invisibile al resto della popolazione carceraria; ciò rende necessario separarli dagli altri detenuti poiché potrebbero essere oggetto di aggressioni (Valcarenghi, 2007).

La presente ricerca si pone l'obiettivo di descrivere alcune caratteristiche di 14 pedofili ristretti all'interno della Casa Circondariale e delle loro vittime: sono state considerate complessivamente 19 variabili di cui 14 relative all'autore del reato, 2 relative alla vittima e 3 relative alla modalità del reato.

Tutti i soggetti presi in esame sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato.

Le informazioni oggetto della presente analisi sono state ricavate attraverso i colloqui effettuati dalla scrivente, la quale lavora all'interno dell'Istituto penitenziario in qualità di psicologa.

Il campione, la cui esiguità consente solamente un'analisi qualitativa, è formato esclusivamente da uomini.

Pur essendo presente - unico in Abruzzo - il reparto per detenute, non sono state rilevate al momento della ricerca donne pedofile.

Le abusanti rimangono un fenomeno relativamente raro nella ricerca e nella letteratura clinica sull'abuso sessuale; tuttavia si va

sempre più sostenendo che la pedofilia femminile è un reato nascosto, ma presente (Howitt, 2000).

### Caratteristiche dell'autore

La tabella 1 mostra la nazionalità dei soggetti presi in esame:

<i>Tabella 1. Nazionalità dei soggetti condannati</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Nazionalità Italiana</b>	<b>12</b>	<b>86.0</b>
<b>Nazionalità straniera</b>	<b>2</b>	<b>14.0</b>

Dei 14 soggetti presenti due sono stranieri: uno di nazionalità albanese e l'altro cinese.

L'86% del campione è formato da soggetti italiani di cui 11 residenti in Abruzzo, uno in Puglia.

<i>Tabella 2. Stato civile</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Celibe</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Coniugato/Convivente</b>	<b>11</b>	<b>78.6</b>

La maggioranza del campione (78.6%) è formato da soggetti coniugati o conviventi con prole.

La presenza della moglie/convivente fa presumere che il comportamento abusante non sia causato dalla mancanza di una partner sessuale.

I due soggetti celibi vivono rispettivamente con la madre e la sorella. Entrambi hanno commesso il reato nei confronti di sconosciuti, in luogo aperto.

<i>Tabella 3. Livello d'istruzione</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Analfabeta</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Scuola elementare</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Diploma elementare</b>	<b>6</b>	<b>42.8</b>
<b>Licenza media inferiore</b>	<b>6</b>	<b>42.8</b>

La scolarizzazione del nostro campione è medio-bassa: oltre la metà dei soggetti (57.1%) non va oltre la licenza elementare; uno risulta analfabeta (il più anziano del gruppo: 64 anni); altri due non hanno terminato neppure la scuola elementare. Solo il 42.8% ha conseguito la licenza di scuola media inferiore. Spicca la presenza di un ragazzo trentaduenne che possiede solo il diploma elementare.

Tabella 4. Professione al momento dell'ingresso in carcere

	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Disoccupato</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Operaio generico</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Operaio specializzato</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Commerciante/Artigiano</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Agricoltore</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Pensionato (invalido civile)</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Camionista</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Cuoco</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>

Il 78.6% del campione lavora regolarmente. Le professioni svolte sono coerenti con il livello d'istruzione alquanto modesto; il pensionato è tale a seguito di pensione d'invalidità per disturbi mentali. Solo il 21.4% del nostro campione è costituito da soggetti disoccupati.

Tabella 5. Famiglia d'origine del soggetto

	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Famiglia normocostituita</b>	<b>11</b>	<b>78.6</b>
<b>Famiglia disgregata</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>

Il 78.6% del campione proviene da famiglie normocostituite; solo nel 21.4% l'autore della violenza è cresciuto in una famiglia disgregata.

Le cause di disgregazione familiare sono rispettivamente per morte di uno dei genitori, per separazione e per figlio di ragazza madre (prostituta).

Rispetto alla qualità delle relazioni dei soggetti con i propri genitori tutti hanno risposto tendendo a normalizzare il proprio vissuto di infanzia in famiglia.

Tabella 6. Istituzionalizzazione nell'infanzia/adolescenza

	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Sì</b>	<b>4</b>	<b>28.6</b>
<b>No</b>	<b>10</b>	<b>71.4</b>

La maggior parte del nostro campione non ha avuto esperienze d'istituzionalizzazione, ma risulta cresciuto in famiglia.

<i>Tabella 7. Esperienze di abuso sessuale</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Sì</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>No</b>	<b>14</b>	<b>100.0</b>

In letteratura si sostiene che molti pedofili diventerebbero tali in conseguenza degli abusi subiti nell'infanzia (la cosiddetta teoria del ciclo dell'abuso).

Nel nostro campione non sono state rilevate esperienze di abuso sessuale nell'infanzia. Non si esclude tuttavia che ciò sia potuto accadere, poichè essi potrebbero semplicemente aver rimosso tali ricordi, emotivamente dolorosi.

<i>Tabella 8. Precedenti penali</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Precedenti</b>	<b>6</b>	<b>42.8</b>
<b>Assenza di precedenti</b>	<b>8</b>	<b>57.2</b>

Il 57.2 % del campione non ha precedenti penali; il comportamento pedofilo si associa a personalità che non necessariamente sono delinquenti per modus vivendi; tra coloro che hanno precedenti solo tre hanno un curriculum di natura deviante; gli altri hanno un solo precedente: uno per maltrattamenti in famiglia, un altro per sfruttamento della prostituzione a danno della convivente; solo uno è un recidivo specifico.

*Tabella 9. Età dei soggetti all'inizio della commissione del reato*

	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>20-30 anni</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>31-40 anni</b>	<b>5</b>	<b>35.7</b>
<b>41-50 anni</b>	<b>4</b>	<b>28.6</b>
<b>51-60 anni</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>

L'analisi della tabella n. 2 evidenzia come oltre la metà (64.3%) dei soggetti si colloca nella fascia d'età dai 31 ai 50 anni; l'età anagrafica è dunque relativamente giovane; il soggetto più giovane aveva 24 anni al momento dell'inizio dell'abuso; il più anziano 57 anni.

<i>Tabella 10. Durata del comportamento pedofilo</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Episodio unico</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>
<b>Fino ad 1 anno</b>	<b>4</b>	<b>28.6</b>
<b>Da 13 mesi a 5 anni</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Da 5,1 a 10 anni</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Da 10,1 a 15 anni</b>	<b>1</b>	<b>7.0</b>
<b>Da 15,1 a 20 anni</b>	<b>1</b>	<b>7.0</b>

Tra gli abusi quelli che si sono protratti per più tempo sono quelli di tipo intrafamiliare: per 12 e 19 anni, prima che le minori confidassero ciò che stavano subendo, dando il via alla denuncia dell'abusante. L'abuso è un reato che si protrae nel tempo, a volte anche per lunghi anni.

Solo nel 14.3% dei casi siamo in presenza di episodi unici.

<i>Tabella 11. Entità della pena per il reato di pedofilia</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Fino a 4 anni</b>	<b>4</b>	<b>28.6</b>
<b>Da 4,1 a 6,11 anni</b>	<b>5</b>	<b>35.7</b>
<b>Da 7 a 9,11 anni</b>	<b>3</b>	<b>21.4</b>
<b>Da 10 a 12,11 anni</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Da 13 a 15 anni</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>

Oltre a metà (57.1%) del campione ha avuto condanne tra i 4 e i 10 anni.

Le condanne più pesanti - 14 e 15 anni - si sono avute per gli abusi intrafamiliari.

<i>Tabella 12. Il soggetto è affetto da disturbo psichiatrico?</i>	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Si</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>No</b>	<b>13</b>	<b>92.9</b>

Solo uno dei soggetti del nostro campione è stato diagnosticato affetto da "Psicosi schizofrenica in fase residuale", per il quale percepisce pensione d'invalidità. Nei casi nei quali la pedofilia si manifesta in soggetti affetti da malattie psichiatriche ben definite la condotta sessualmente anomala deve essere considerata uno dei vari sintomi provocati dalla malattia mentale. È appena il caso qui di ricordare che quei soggetti affetti da seri disturbi psichiatrici e autori di reati di pedofilia, se riconosciuti incapaci d'intendere e di volere non entrano nel circuito carcerario ma sono internati in Ospedale Psichiatrico Giudiziario o in Casa di Cura e Custodia.

Secondo alcune ricerche condotte in ambito italiano, la percen-

tuale di soggetti pedofili che viene riconosciuta malato di mente rappresenta una percentuale limitatissima (Mariotti Culla e De Leo, 2005).

*Tabella 13. Il soggetto ha un disturbo da dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti?*

	<i>v.a</i>	<i>%</i>
<b>Si</b>	<b>6</b>	<b>42.8</b>
<b>No</b>	<b>8</b>	<b>57.2</b>

Il 42.8% dei soggetti è alcooldipendente, essi hanno riferito che il reato è avvenuto sotto i fumi dell'alcool, il quale contribuisce al venir meno dei freni inibitori su comportamenti illeciti.

Uno ha dichiarato di fare uso sia di cocaina che di alcool.

*Tabella 14. Atteggiamento del soggetto nei riguardi del reato commesso*

	<i>v.a</i>	<i>%</i>
<b>Ammette il reato</b>	<b>5</b>	<b>35.7</b>
<b>Nega il reato</b>	<b>9</b>	<b>64.3</b>

Il 64.3% del campione ha negato la responsabilità del il reato anche di fronte all'evidenza d'una sentenza passata in giudicato.

Questo rende difficile anche il proporre agli autori di questo tipo di reato un percorso terapeutico, volto a prevenire nel tempo eventuali recidive.

### **Caratteristiche della vittima**

*Tabella 1. Sesso della vittima del reato*

	<i>v.a.</i>	<i>%</i>
<b>Maschio</b>	<b>1</b>	<b>7.0</b>
<b>Femmina</b>	<b>12</b>	<b>86.0</b>
<b>Entrambi i sessi</b>	<b>1</b>	<b>7.0</b>

In relazione al sesso della vittima riscontriamo che l'86 % delle vittime è costituito da femmine, così come rilevato dalla letteratura sull'argomento.

In un solo caso l'autore ha abusato sia dei figli che delle figlie.

Tabella 2. Età della vittima al Momento dell'abuso subito

	<i>v.a.</i>	%
<b>Meno di 3 anni</b>	<b>1</b>	<b>5.3</b>
<b>3-6 anni</b>	<b>3</b>	<b>15.8</b>
<b>7-10 anni</b>	<b>10</b>	<b>52.6</b>
<b>11-13anni</b>	<b>5</b>	<b>26.3</b>

La vittima più piccola è una bimba di 3 mesi; la fascia d'età tra i sette e i dieci anni è quella più rappresentata (52.6%); tutte le vittime all'interno di questa fascia sono le figlie dell'autore del reato.

### Modalità del reato

Tabella 1. Luogo dove s'è consumato il reato

	<i>v.a.</i>	%
<b>Abitazione privata</b>	<b>9</b>	<b>64.3</b>
<b>Strada o luogo aperto</b>	<b>4</b>	<b>28.6</b>
<b>Automobile</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>

Nel 64.3% dei casi la violenza è avvenuta tra le mura domestiche; sono quelle che hanno una durata maggiore nel tempo. I due casi avvenuti in luogo aperto si riferiscono ad episodi isolati di violenza.

Tabella 2. La violenza ha comportato. Un rapporto sessuale completo?

	<i>v.a.</i>	%
<b>Si</b>	<b>7</b>	<b>50.0</b>
<b>No</b>	<b>7</b>	<b>50.0</b>

Nella metà del campione l'abuso ha comportato rapporti sessuali completi con la vittima.

Tabella 3. Relazione del pedofilo con la vittima dell'abuso

	<i>v.a.</i>	%
<b>Genitore biologico</b>	<b>7</b>	<b>50.0</b>
<b>Patrigno</b>	<b>1</b>	<b>7.1</b>
<b>Zio</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>
<b>Conoscente</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>
<b>Sconosciuto</b>	<b>2</b>	<b>14.3</b>

Circa la metà del nostro campione è costituito dal genitore biologico; si tratta di abusi intrafamiliari, che si protraggono a volte per molti anni prima che vengano denunciati. La forma più

frequente di abuso intrafamiliare è quella posta in essere dal padre ai danni della figlia (Coluccia e Calvanese, 2005). Nel 71.4% dei casi del nostro campione la violenza avviene nell'ambito familiare; l'autore è il padre, il patrigno o lo zio.

In questi casi è sempre la minore che con le sue rivelazioni dà il via all'iter della denuncia dell'abuso; le madri sembrano non accorgersi di ciò che accade in casa anche per molti anni. In questi casi si è parlato in letteratura di collusione materna e di difficoltà relazionali madre-figlia nell'eziologia dell'incesto (Malacrea e Vasalli, 1990).

### **Considerazioni conclusive**

Consapevoli che l'esiguo numero di soggetti presi in esame non consente alcuna conclusione in termini statistici, vogliamo fermarci a riflettere, confrontando i dati in nostro possesso con un'analisi delle statistiche ufficiali sui reati di violenza sessuale su minori relativi agli anni 1999-2000, curate dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale della Polizia Criminale, Servizio Anticrimine, Prima Divisione "Sezione Minori" (Coluccia e Calvanese, 2005).

Tale analisi è stata elaborata da A. Coluccia ed E. Calvanese nel libro *Pedofilia* (2005).

Per quanto riguarda l'identikit del pedofilo, i nostri dati ci dicono che esso è prevalentemente italiano (nell'86% dei casi).

Il tipo di relazione che intercorre tra autore e vittima è prevalentemente quella familiare: infatti nel 50% dei casi l'autore è il genitore biologico, nel 7.1 % è il patrigno, nel 14.3% dei casi è lo zio.

Entrambi questi dati concordano con quelli emersi dall'analisi di A. Coluccia e E. Calvanese.

Per quanto riguarda il livello d'istruzione, solo il 42.8% del nostro campione possiede la licenza di scuola media inferiore; nessuno dei nostri soggetti è diplomato o laureato.

Tale dato contrasta con la letteratura in merito che considera l'abuso un reato che attraversa tutti gli strati sociali, compresi quelli più abbienti. Qui probabilmente pesa la non rappresentatività del campione che si compone solo di condannati: questo è il limite delle analisi criminologiche dov'è sempre presente il numero oscuro della devianza (Merzagora, 1990).

Per quanto riguarda l'età dell'autore al momento dell'inizio del comportamento abusante rileviamo che il 64.3% del campione è compreso tra i 31 e 50 anni. Due soggetti, autori di violenza sulle

figlie hanno iniziato il comportamento deviante a 28 e 29 anni.

La durata del comportamento risulta protratta nel tempo nell'85.7% dei casi; solo nel 14.3% dei casi trattasi di episodio unico.

Nel 50% dei casi la violenza ha comportato rapporti sessuali completi.

Nel 64.3% dei casi la violenza di è consumata tra le mura domestiche.

L'78.6% del nostro campione lavora regolarmente; ed è coniugato o stabilmente convivente. La condizione lavorativa è prevalentemente modesta. Il 21.4% è disoccupato.

Solo il 7.1% del campione è risultato affetto da disturbo psichiatrico; mentre nel 42.8% dei casi l'autore del reato ha un problema di dipendenza dall'alcool; un solo soggetto presenta dipendenza da alcool e cocaina.

Per quanto riguarda la famiglia d'origine del campione risulta che nel 78.6% dei casi il soggetto è cresciuto in famiglia normocostituita (presenza di entrambi i genitori); il 71.4% non è stato istituzionalizzato nell'infanzia.

Nessuno dei nostri soggetti ha riferito di aver subito abusi sessuali durante infanzia.

Nel 57.2 % dei casi non emergono precedenti penali specifici o di altro tipo.

L'entità della pena inflitta agli autori del reato di pedofilia va da un minimo di 1 anno e 1 mese a 15 anni; nel 57.1% del campione le pene vanno da quattro a dieci anni.

Nonostante siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, il 64.3% del campione nega di aver commesso il reato sostenendo che è stata una macchinazione della vittima e del partner.

Per quanto riguarda la vittima della violenza sessuale la percentuale più alta riguarda soggetti di nazionalità italiana compresi tra i sette e i dieci anni (45% del campione). Secondo studi recenti l'età più ricorrente di bambini coinvolti con adulti va dai 7 ai 12 anni (Howitt, 2000).

Il 75 % del nostro campione è compreso tra 0 e 10 anni.

Esiste poi una vera specificità di genere per quanto attiene al sesso della vittima che nel nostro campione è nel 86 % dei casi femmina.

Anche questi due ultimi dati vanno nella medesima direzione di quelli di Cosuccia e Calvanese (2005).

In relazione agli abusi intrafamiliari è sempre la vittima che dà il via alla denuncia del proprio aggressore; le madri sembrano non accorgersi di ciò che avviene per anni in casa...

Se volessimo provare a tracciare un identikit dell'autore del reato di pedofilia possiamo dire dai risultati emersi dal nostro campione che il pedofilo è prevalentemente uomo, di nazionalità italiana, giovane adulto, proveniente da una famiglia normocostituita, in possesso d'una modesta istruzione scolastica, che lavora regolarmente, ha una famiglia, risulta incensurato, non ha problematiche psichiatriche, né dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti. È in grado di reiterare anche per molti anni la violenza sessuale che nella maggioranza dei casi è sulla/e figlia/e ; violenza che nella metà del nostro campione arriva anche al rapporto sessuale completo.

Tali dati descrivono una scenografia prevalentemente familiare di tale reato: è nella quotidianità dell'incontro relazionale e familiare che le nostre vittime incontrano amaramente il loro carnefice (Coluccia e Calvanese, 2005).

Data l'esiguità del campione preso in considerazione l'identikit tracciato non può che costituire un' ipotesi di lavoro che potrà essere confermata o meno dalle risultanze di ulteriori ricerche in merito.

**BIBLIOGRAFIA**

Caffo E., Fara G.M., "Settimo Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza", 2006.

Cifaldi G., Bosco D., "La pedofilia: un approccio psicologico, sociologico e giuridico." 1999.

Coluccia A., Calvanese E., "Pedofilia. Un approccio multiprospettico", Franco Angeli 2003.

Callieri B., Frighi L. (a cura di), "La problematica attuale delle condotte pedofile", Ed. Un. Romane, Roma, 1999.

Dettore D., Fuligni C., "L'abuso sessuale sui minori", Mc Graw-Hill, 1999.

Di Noto F., "La pedofilia. I mille volti di un olocausto silenzioso", Ed. Paoline, Milano, 2002.

Gagliardi F., "Secondo rapporto sulla criminalità nella Provincia di Teramo", Eurispes, 2007

Howitt P., "Pedofilia e reati sessuali contro i bambini", Centro Scientifico Ed. 2000.

Kempe R., Kempe C.H., "Le violenze sul bambino", Sovera Multimedia, Roma, 1980.

Malacrea M., Vassalli A. (a cura di), "Segreti di famiglia. L'intervento nei casi d'incesto", Raffaello Cortina Editore, 1980.

Mariotti Culla L., De Leo G., "Attendi al lupo. Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario", Giuffrè editore, 2005.

Merzagora I., "Trattabilità del padre incestuoso", in: M. Malacrea, A. Vassalli (a cura di), "Segreti di Famiglia. L'intervento nei casi d'incesto", Raffaello Cortina Editore, 1990.

Ministero della Giustizia - D.A.P.-Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale, "Atti del Seminario Transnazionale", Roma, 1999.

Monni C., "L'arcipelago della vergogna", Ed. Universitarie Romane, 2001.

Montecchi F., "Gli abusi all'infanzia", La Nuova Italia Scientifica, Milano, 1994.

Paciolla A., Ormani I., Paciolla A., "Abuso sessuale, guida interdisciplinare", Laurus Robuffo, 2004.

Pitto C., Schinaia C., "Mito e pedofilia", in: Schinaia, "Pedofilia, pedofilie", Bollati Boringhieri, Torino, 2001.

Ponti G., "Compendio di criminologia", Cortina, Milano 1999.

Simonelli C., Petruccelli F., Vizzari V., "Le perversioni sessuali", Franco Angeli, 2004.

Valcarengi M., "Ho paura di me. Il comportamento sessuale violento", Mondadori Editore 2007.

# **“CHI NON LAVORA NON MANGIA” L’IMPIEGO DEI DETENUTI NELLE MANIFATTURE CARCERARIE NELL’ITALIA FRA OTTO E NOVECENTO**

**ROBERTO GIULIANELLI\***

SOMMARIO 1. Premessa - 2. Il lavoro dei detenuti dopo l’Unità - 3. Fra il codice Zanardelli e le riforme giolittiane - 4. Il trauma della Grande guerra e la fase postbellica.

## **1. Premessa**

I detenuti non devono restare in ozio. È, questo, uno degli imperativi che il sistema carcerario italiano si dà all’indomani dell’unificazione. Le ragioni sono per lo più intuitive: i reclusi vanno tenuti impegnati in una qualche attività produttiva che, affiancandosi alle pratiche religiose e a quelle scolastiche interne al penitenziario, li distraga dal loro misero stato e assolva così una funzione disciplinare. C’è inoltre una finalità educativa: disbrigare compiti nelle manifatture penitenziarie significa, per il detenuto, apprendere quell’etica del lavoro che egli sarà poi chiamato ad applicare una volta tornato in libertà. Non basta. Far lavorare i reclusi garantisce all’amministrazione carceraria una parziale copertura delle spese di mantenimento della popolazione coatta, dunque ha un immediato rilievo economico.

In questa sede si tenterà di individuare i principali tornanti delle riflessioni e delle scelte politiche che orientarono l’impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie italiane fra il XIX e il XX secolo.

## **2. Il lavoro dei detenuti dopo l’Unità**

Nell’Europa della prima parte dell’Ottocento, intorno ai siste-

---

\* Università Politecnica delle Marche

mi penitenziari si anima un dibattito che in qualche caso riuscirà a incidere sulle scelte operate da governi e parlamenti. Il confronto chiama in causa due modelli mutuati dagli Stati Uniti: il modello del *solitary confinement* (o filadelfiano), che prevede l'isolamento continuo del detenuto; il modello del *silent system* (o auburniano), in base al quale i reclusi mangiano, pregano e lavorano insieme, ma non possono comunicare fra loro. A metà dell'Ottocento, si aggiungerà un terzo modello – irlandese o croftoniano –, che rielaborerà i due sistemi statunitensi, inserendoli in una inedita visione progressiva della pena secondo cui il detenuto va inizialmente sottoposto alla segregazione assoluta, poi avviato al lavoro in comune, trasferito in stabilimenti cosiddetti "intermedi" e anticipatamente liberato se meritevole; il transito da uno stadio a quello successivo seguirà tempi precisi e si verificherà solo qualora il soggetto abbia fornito prova certa di ravvedimento<sup>1</sup>.

La discussione sui modelli carcerari si accende anche nell'Italia preunitaria. Il dibattito coinvolge in particolare la scuola "piemontese" di Carlo Ilarione Petitti di Roreto e quella "lombarda" di Carlo Cattaneo. Nel 1840<sup>2</sup>, Petitti è il primo a interessarsi del problema in maniera organica, descrivendo la prigione come un girone infernale dove si annidano tutti i vizi della società. Già in uno scritto del 1837, egli aveva avanzato alcune ipotesi di riforma carceraria relativamente al Regno di Sardegna. Il più grave fra i problemi lamentati da Petitti riguarda la promiscuità: occorre anzitutto separare i reclusi dalle recluse, inoltre bisogna dividere gli adulti dai minori e i detenuti in attesa di giudizio dai già condannati. In tutti gli stabilimenti, anche quelli riservati alle pene più lievi, va applicato il sistema filadelfiano, affinché il regime carcerario sia sufficientemente duro e serva da freno per una criminalità allora in ascesa; i detenuti devono essere obbligati a lavorare e compito dell'amministrazione penitenziaria è assegnarli a mestieri che essi possano svolgere anche una volta usciti dal carcere. Peraltro, negli anni seguenti Petitti rivedrà significativamente le proprie posizioni: se continuerà infatti a indicare nel *solitary confinement* la soluzione migliore per le carceri giudiziarie – dove la brevità della permanenza dei reclusi impedisce di fatto l'avvio di officine nelle quali praticare attività manifatturiere in comune –, per i penitenziari suggerirà invece il sistema auburniano, ritenendolo di più agevole applicazione e di maggiore efficacia<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> O. Vocca, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli, Liguori, 2003, pp. 39-41.

<sup>2</sup> C.I. Petitti di Roreto, *Della condizione delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840.

<sup>3</sup> Id., *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime*

Diversamente da Petitti, Cattaneo non opera alcuna distinzione fra le diverse tipologie di carcere. A suo parere, il detenuto va sempre isolato e sottoposto a un programma correttivo che sappia esaltarne anche, ma non prioritariamente, le qualità produttive. La punizione deve essere severa, in ossequio al principio della *less eligibility*, che rimarrà fondamento di tutte le successive riflessioni sul sistema penitenziario italiano. Rispettare la *less eligibility* significa offrire in carcere condizioni di vita anche peggiori di quelle cui il recluso (per lo più di bassa estrazione sociale e privo di mezzi) è abituato in libertà. La redenzione del detenuto passa per la sofferenza, che è meglio assicurata dall'isolamento assoluto e da un lavoro «concesso come indulgenza, come ristoro»<sup>4</sup>. Dopo quattro o cinque anni di *solitary confinement*, il recluso sarà pronto a fare ritorno alla vita libera «sano e valente», scrive Cattaneo<sup>5</sup>: la realtà è però ben diversa e dimostra che la segregazione continua produce sui detenuti effetti psicofisici devastanti. L'avversione dei lombardi per il *silent system* si lega anche a considerazioni di ordine sociale: nel sistema auburniano l'organizzazione del lavoro non potrebbe infatti prescindere, a loro giudizio, da una rigida disciplina collettiva, da ottenere attraverso l'incessante sorveglianza su condannati che, provenendo in larga misura dai ceti popolari, sarebbero «incapaci di interiorizzare consapevolmente un sistema di norme di comportamento»<sup>6</sup>.

In seno al dibattito sull'ottimo sistema penitenziario, l'organizzazione del lavoro dei detenuti occupa dunque uno spazio importante. Prima ancora che alle modalità attuative, le riflessioni si dirigono agli obiettivi delle manifatture carcerarie. I "filadelfiani" propendono per lavorazioni a bassissima intensità di capitale, che comportino spese contenute per l'amministrazione in termini tanto di sorveglianza, quanto di investimenti in tecnologia e materie prime. Per gli "auburniani", secondo i quali il lavoro in comune costituisce una tappa decisiva per la punizione/rieducazione del recluso, l'"abito della fatica" va fatto indossare solo ai detenuti dei penitenziari, le cui condanne sono abbastanza lunghe da dar modo di intraprendere un coerente percorso lavorativo; nel caso delle carceri giudiziarie, meglio affidarsi ai più spicci mezzi coercitivi. Nella

---

*produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano, G. Pirola, 1842; Id., *Della condizione esordiente dalla riforma delle carceri. Discussione e fatti relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze, Galileiana, 1843.

<sup>4</sup> C. Cattaneo, *Della riforma penale*, Milano, Sonzogno, 1906 [1841], p. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 27.

<sup>6</sup> A. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 1988, p. 178.

prima parte dell'Ottocento, il confronto fra i sostenitori del *silent system* e quelli del *solitary confinement* non si gioca, in realtà, sulla predilezione per i mestieri artigianali piuttosto che per le officine organizzate industrialmente, né sulle esigenze di regolamentazione del mercato del lavoro<sup>7</sup>, bensì sulla capacità affittivo/pedagogica dei due modelli, uno costruito intorno alla regola dell'isolamento assoluto, l'altro fondato sulla parziale convivenza dei reclusi.

Nell'Italia preunitaria, i sistemi filadelfiano e auburniano sono valutati non solo in ragione della rispettiva efficacia, ma anche in base all'impegno finanziario richiesto ai governi per la loro messa in opera, impegno da misurare alla luce delle gravi difficoltà in cui versano molte prigioni dell'epoca. Frequenti sono infatti i casi di sovraffollamento, in particolare nel Regno di Sardegna, dove il codice penale del 1839, riducendo il ricorso ai lavori forzati e ampliando le fattispecie dei reati punibili con la semplice detenzione, finisce per incrementare la pressione demografica sui penitenziari, al punto da costringere le autorità a trasferire molti condannati a pene di lunga durata nelle carceri giudiziarie, a loro volta presto congestionate. Numerosi stabilimenti lamentano, inoltre, pessime condizioni igieniche. Il modello auburniano ha il vantaggio di essere più economico: se richiede un maggior numero di guardie, necessita però di strutture meno complesse, non esige la presenza di molti assistenti morali o religiosi e le sue manifatture interne assicurano entrate discrete; soprattutto, appare in grado di adattarsi alle prerogative del patrimonio edilizio carcerario esistente, dunque la sua adozione comporta spese di avvio più contenute. Da parte sua, Cattaneo non disconosce il risparmio assicurato dal *silent system*, ma contesta la scelta di ricondurre la questione al solo calcolo finanziario. Egli preferisce un sistema – il *solitary confinement* – che, sebbene più dispendioso, gli sembra migliore garanzia «di perfezione e purezza repressiva»<sup>8</sup>.

All'indomani dell'Unità anche il sistema penitenziario, al pari di tutti gli ambiti giuridico-amministrativi del nascente Stato, sarà sottoposto alla "piemontesizzazione"<sup>9</sup>. All'epoca della Restaurazione, il Regno di Sardegna aveva riesumato la carta costituzionale del 1770; un editto promulgato nel marzo 1814 da Vittorio Emanuele I aveva inoltre reintrodotta misure detentive particolarmente

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 195.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 182.

<sup>9</sup> D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in Id., M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 97 e ss.

aspre, cui nel 1817 era seguito un nuovo regolamento carcerario. Il codice penale albertino del 1839 aveva poi mitigato le condanne e si era espresso in favore del sistema auburniano, già da tempo applicato in alcune carceri del Regno; nello stesso anno la corona aveva rilasciato il nullaosta alla costruzione di tre nuovi penitenziari, ad Alessandria, Oneglia e Albertville, tutti realizzati in base allo schema panoptico ideato sul finire del Settecento da Jeremy Bentham<sup>10</sup> e gestiti secondo il *silent system*<sup>11</sup>. La scelta del modello auburniano testimonia la cura che il governo piemontese riservava sia al lavoro come veicolo di disciplina e di recupero, sia al contenimento dei costi di gestione.

Il sistema carcerario del Regno d'Italia prende forma attraverso una rete di provvedimenti compresi fra il nuovo codice penale, promulgato nel 1859, e i regolamenti introdotti nel 1861-62<sup>12</sup>. A prevalere è una sostanziale continuità con il passato prossimo, dunque una preferenza per il *silent system* nel caso dei penitenziari<sup>13</sup>; per le carceri giudiziarie, un provvedimento del 1864 (l. n. 1653) conferma l'indirizzo indicato dalla legge Rattazzi che sette anni prima aveva sancito l'adozione del *solitary confinement*. Come già nel Regno di Sardegna, nell'imberbe Stato nazionale la competenza in materia è rimessa al ministero dell'Interno, nel cui seno viene attivata una Direzione generale delle carceri; il quadro si completa con la presenza di un ispettore generale, affiancato da più ispettori centrali, ai quali è affidato l'incarico di compiere visite periodiche agli stabilimenti.

A causa della forte disomogeneità dei sistemi penitenziari preunitari, l'estensione del modello carcerario piemontese al resto d'Italia incontrerà, nei fatti, non pochi ostacoli<sup>14</sup>. A partire dal 1810, nei territori sottoposti al governo napoleonico era stato applicato il codice penale francese, che prevedeva condanne e misure detentive relativamente tenui per l'epoca. Il codice asburgico, vigente nel Lombardo-Veneto, andava in direzione opposta: la prigione doveva costringere il recluso a vivere in condizioni proibitive (Vienna avrebbe abolito il "carcere duro" soltanto nel 1852) e la sola con-

<sup>10</sup> Sul tema, cfr. M. Foucault, M. Perrot (a cura), *Panopticon: ovvero la casa d'ispezione*, Venezia, 1983.

<sup>11</sup> R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Milano, Sapere, 1984, p. 156; V. Comoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto "Le Nuove"*, a cura di Ead. e G.M. Lupo, Torino, Centro studi piemontesi, 1974, p. 49; G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988, p. 204.

<sup>12</sup> D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia*, cit., p. 126 e ss.

<sup>13</sup> Vocca, *op. cit.*, p. 60.

<sup>14</sup> M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino, G. Favale e c., 1867, p. 411 e ss.

cessione si esauriva nel modesto compenso accordato al detenuto per il lavoro coatto, compenso spendibile per acquistare il “sopravvitto”, cioè generi alimentari in aggiunta al cibo distribuito dall’amministrazione. Il sistema penale e penitenziario del Regno di Napoli, anche dopo la Restaurazione e malgrado i tentativi operati da Ferdinando II per emendarlo, aveva conservato il suo più saldo fondamento nei bagni penali e nel confino<sup>15</sup>. Simile appariva il quadro dello Stato pontificio, sebbene qui negli anni Trenta fosse stata introdotta qualche riforma. Ben diversa era invece la situazione in Toscana. Dopo la sconfitta di Bonaparte, il Granducato aveva reintrodotta il codice leopoldino del 1786, prima e più importante trascrizione giuridica dei principi illuministici nell’Italia non ancora unificata. Ulteriori provvedimenti, in particolare sui bagni penali, erano stati presi nel 1816-17. Nei due decenni successivi, il sistema penitenziario toscano non aveva subito sostanziali modifiche, fatta salva la riconversione di alcune strutture (il carcere di Volterra, per esempio, era stato adibito ai lavori forzati, mentre quello di San Gimignano a ergastolo femminile e l’ex convento fiorentino delle Murate a reclusorio per i minori). Nel redigere il regolamento generale delle carceri del 1845 e il codice penale del 1853, Carlo Torrigiani e Carlo Peri si erano poi ispirati al modello filadelfiano. Dopo l’annessione al Regno d’Italia, la Toscana aveva rifiutato di uniformarsi al sistema penale piemontese, conservando il proprio ordinamento fino all’entrata in vigore del codice Zanardelli.

All’inizio del 1866 l’Unità nazionale è conquista giovanissima e territorialmente ancora incompleta quando Federico Bellazzi dà alle stampe un saggio sullo stato delle prigioni italiane. Ne affiora l’immagine di un settore gravemente deficitario. Più della metà delle carceri giudiziarie versa in condizioni inaccettabili: ancora vent’anni dopo, nonostante la già ricordata legge n. 1653 del 1864 preveda che ogni capoluogo disponga di una struttura cellulare, si conteranno appena tremila celle per poco meno di quarantamila detenuti<sup>16</sup>. A metà degli anni Sessanta i penitenziari sono trentacinque (ventotto maschili, quattro femminili, tre per minori), solo due dei quali “moderni” (Oneglia e Tempio). Bellazzi attribuisce la responsabilità di queste disfunzioni non all’inefficienza del go-

<sup>15</sup> A. Tolomeo, *Bagni penali e isole di relegazione nel Regno di Napoli*, in L. Martone (a cura), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto universitario orientale, 1996; G. Tessitore, *L’utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

<sup>16</sup> Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, vol. V: *I documenti*, t. 2, Torino, Einaudi, 1973, p. 1916.

verno, bensì alla complessa fase vissuta da un paese ancora *in fieri*, fase in cui resta incerta persino la scelta del modello penitenziario: così, se ad Alessandria, Oneglia, Pallanza e Firenze (Murate) si applica il sistema auburniano, a San Gimignano e Lucca vige quello filadelfiano, a Volterra e Milano (Ambrogiana) l'irlandese, mentre nel resto del Regno, per colpa dell'inadeguatezza degli edifici, i carcerati sono costretti a vivere in comune tanto di giorno, quanto di notte<sup>17</sup>.

Allarmanti sono soprattutto le condizioni dei ventiquattro bagni penali, per lo più ospitati in strutture obsolete (darsene, castelli, fortezze e caserme medievali, lazzaretti, conventi) e incapaci di accogliere una popolazione reclusa che, se nel 1861 assommava a ottomila unità, solo cinque anni dopo supera le tredicimila. Esclusi gli stabilimenti sardi, dove i detenuti sono impiegati nelle saline o nei campi<sup>18</sup>, nei bagni domina «l'ozio forzato»<sup>19</sup>. Bellazzi denuncia inoltre la promiscuità che si instaura fra i reclusi e i lavoratori liberi, soprattutto nei bagni penali costruiti all'interno dei porti.

Osservando il sistema penitenziario italiano nel suo complesso, appare evidente come già nell'immediata fase postunitaria si manifestino i problemi che segneranno la questione delle carceri almeno fino alla metà del Novecento. Due i punti più dolenti: il patrimonio edilizio e il lavoro dei reclusi. Gli osservatori coevi attribuiscono alle profonde carenze lamentate dalle prigioni del Mezzogiorno la causa dei continui trasferimenti di detenuti dal Sud al Nord della penisola. Eppure, al termine degli anni Settanta, nella parte alta della classifica nazionale per numero di carceri, guidata dalla Toscana, troviamo anche Campania, Sicilia e Sardegna. Nondimeno, il rapido aumento demografico e quello del tasso di criminalità registrati negli anni postunitari e tratti distintivi della "questione meridionale", determinano nelle carceri del Meridione e delle isole maggiori una sensibile ascesa del saldo entrati/usciti; anche sul piano nazionale, nello stesso periodo, si assiste a un cospicuo aumento del numero dei detenuti nelle case e nei bagni penali (dal 1870 al 1882, rispettivamente +30% e +25%).

Dati alla mano, però, il quadro non appare così drammatico. Nel 1880, infatti, a fronte di una capienza di poco superiore alle diciottomila unità, la popolazione media giornaliera dei bagni penali

<sup>17</sup> F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Firenze, G. Barbera, 1867, p. 24.

<sup>18</sup> G.B. Massone, *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi studiati sotto il profilo economico-statistico-igienico-morale ed al confronto della riforma penitenziaria*, Genova, Gio. Ferrando, 1851.

<sup>19</sup> Bellazzi, *op. cit.*, p. 63.

si attesta intorno ai 17.600 forzati; molte strutture operano al limite della propria capacità ricettiva, ma vi è un solo caso accertato di sovraffollamento (Portolongone). Nello stesso anno, fra i penitenziari, i numeri mostrano che in difficoltà sono soltanto la casa di forza di Lecce, la colonia per cronici di Aversa e il carcere femminile romano di Villa Altieri<sup>20</sup>. Sembra chiaro, quantomeno, che fra le risultanze delle statistiche ministeriali e la percezione degli addetti ai lavori vi è una larga divergenza.

I problemi infrastrutturali avvertiti nella fase postunitaria si ripercuotono anche sull'organizzazione degli opifici carcerari. Sia gli esperti che propendono per il sistema filadelfiano, sia quelli che prediligono il modello auburniano o quello irlandese, concordano nel ritenere il lavoro un imprescindibile strumento correttivo. I detenuti – lo sappiamo – vanno in primo luogo salvati dall'inattività. Tuttavia, la quota dei reclusi che alla fine degli anni Settanta risulta svolgere una qualche occupazione all'interno dei penitenziari non raggiunge il 75%, un dato che assimila l'Italia alla Svezia, mentre appaiono lontane Francia (81%), Inghilterra (85%), Germania (90%) e Olanda (93%)<sup>21</sup>. Il ritardo nei confronti dei principali paesi europei si accentuerebbe se dal calcolo fosse sottratta la parte relativa ai servizi domestici che i detenuti svolgono a vantaggio dell'amministrazione carceraria (lavanderia, barbieria, cucina ecc.): compiendo questa operazione, i lavoratori precipiterebbero al di sotto della metà del totale dei reclusi<sup>22</sup>. Ancora alla fine del secolo, servizi interni inclusi, a non avere un lavoro sarà il 35,5% dei maschi detenuti nelle case di pena italiane.

### 3. Fra il codice Zanardelli e le riforme giolittiane

Fra gli obiettivi che il nuovo codice penale del 1889 si pone, c'è anche la riforma del sistema carcerario e, più in particolare, del lavoro dei detenuti. Zanardelli conferma come l'impiego dei reclusi in attività produttive sia una necessaria integrazione alla condanna, perché serve a combattere l'ozio assoluto, che costituisce una minaccia tanto per la disciplina all'interno delle strutture penitenziarie, quanto per la difesa dell'ordine sociale all'esterno delle

<sup>20</sup> Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri, 1877-80*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1883, pp. 88-89.

<sup>21</sup> Ministero dell'Agricoltura, industria e commercio, *Profili di una statistica internazionale delle carceri*, Roma, Eredi Botta, 1879, pp. 65-69.

<sup>22</sup> Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica decennale delle carceri (1870-1879)*, Civitavecchia, Tip. del bagno penale, 1880, p. 94.

carceri, dove la disoccupazione offre terreno fertile all'illegalità. Fra Otto e Novecento, non c'è progetto di riforma penitenziaria in Italia che non preveda tra i propri obiettivi l'assegnazione di un lavoro a tutti i reclusi; ancora nel decennio 1893-1902, dunque sotto il nuovo regime penale, il 63% dei suicidi tentati nelle carceri italiane ha, per attori, detenuti inoperosi. Sposando inoltre un principio già accolto in alcuni stati preunitari, nel 1889 Zanardelli sottolinea che, per mezzo del lavoro, i reclusi potranno contribuire alle spese del proprio mantenimento.

Il nuovo codice modifica sostanzialmente il sistema carcerario, introducendo il criterio croftoniano del "trattamento progressivo": il periodo di pena viene segmentato in quattro stadi, i primi due obbligatori, i restanti facoltativi. Lo stadio iniziale prescrive la segregazione cellulare e l'isolamento continuo (funzione afflittiva della condanna); nel secondo si passa al lavoro diurno in comune, rispettando la consegna del silenzio (funzione moralizzatrice); il terzo si svolge in uno stabilimento "intermedio", vocato al riadattamento sociale del detenuto prossimo al rilascio; il quarto e ultimo prevede la liberazione condizionale per i reclusi che abbiano dato prova di ravvedimento. Comprimeando i termini della detenzione preventiva, il nuovo codice tenta inoltre di alleviare la pressione demografica che grava sulle carceri giudiziarie<sup>23</sup>.

La riforma del sistema penitenziario si completa con il regolamento generale del 1891. Lo redige il positivista Marino Beltrani Scalia, che impone un giro di vite nella disciplina interna, privando dell'identità il recluso, al cui nome sostituisce un anonimo numero di matricola, e vietando ai detenuti la possibilità di presentare domande o reclami collettivi. La Scuola positivista di fine secolo individua, infatti, nella durezza del trattamento inflitto al recluso la condizione indispensabile perché questi possa riadattarsi alla vita comunitaria. Negli anni successivi, se molti passaggi del regolamento del 1891 resteranno sulla carta, allo schema delle punizioni e delle ricompense sarà invece data piena attuazione<sup>24</sup>.

Il lavoro dei detenuti occupa ampia parte del nuovo regolamento carcerario. Ne viene prescritta l'obbligatorietà, che si applica non solo ai condannati, ma anche agli arrestati in attesa di giudizio non autosufficienti dal punto di vista finanziario. La riforma intende occupare i reclusi in mansioni utili, rinunciando definitivamente alla logica secondo cui il lavoro, aggravio di pena o semplice

<sup>23</sup> J.A. Davis, *Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy*, London, Houndmills, 1988 (trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1989, p. 241).

<sup>24</sup> Neppi Modona, *op. cit.*, p. 1925.

riempitivo della giornata, possa risolversi in attività improduttive. L'operazione, ammonisce Beltrani Scalia, è ad alto coefficiente di difficoltà perché i delinquenti sono per loro natura oziosi e, in ogni caso, non appare affatto semplice raggiungere l'obiettivo, a più riprese raccomandato dal ministero, di far esercitare al recluso un mestiere affine a quello che questi svolgeva in libertà. La maggioranza della popolazione penitenziaria proviene infatti da ambienti rurali, dunque andrebbe destinata a lavori all'aperto che il sistema carcerario italiano non è però in grado di predisporre nella misura necessaria.

Beltrani Scalia aggiunge che il lavoro carcerario va eseguito di preferenza per conto dello Stato e, comunque, non deve mai entrare in concorrenza con il mercato. Nella fase postunitaria, il ministero si era già visto costretto a chiudere alcune manifatture coatte, o a ridurre il numero dei reclusi impiegati in settori dove elevato era il tasso di disoccupazione fra i lavoratori liberi, o a sorvegliare che i prodotti realizzati in prigione non si riversassero sui piccoli centri o fossero venduti a prezzi così bassi da strangolare l'industria locale.

Il nuovo regolamento interviene anche sul sistema dei salari, anzi delle "gratificazioni", così come vengono chiamate le mercedi dei reclusi al netto del prelievo statale. All'inizio degli anni Settanta, l'allora direttore generale delle carceri, Felice Cardon, aveva precisato che questa scelta lessicale permetteva di impedire l'instaurarsi di qualunque legame, anche solo linguistico, con il lavoro libero<sup>25</sup>. Il detenuto non è un lavoratore a pieno titolo, ma un "lavorante", ovvero un soggetto in punizione che si preferisce non resti inoperoso. Tesi peraltro condivisa nel resto d'Europa: a metà degli anni Novanta, i partecipanti al Congresso penitenziario internazionale di Parigi ribadiranno che il carcerato non vanta alcun diritto al salario. Secondo il regolamento del 1891, sulle mercedi lo stato effettua prelievi che oscillano in base alla gravità della pena, fino a raggiungere il 70% nel caso dell'ergastolano. L'imputato si vede applicata una ritenuta molto inferiore (10%) e riceve i due terzi della somma restante, mentre un terzo viene incamerato dall'amministrazione carceraria, che glielo riconoscerà qualora egli sia infine giudicato innocente. Trascorrere i giorni festivi negli opifici non è obbligatorio per i detenuti, «ma il Direttore non mancherà certamente di prender nota, come titolo speciale di benemeranza,

---

<sup>25</sup> M. Beltrani Scalia, *Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa e in America*, (a cura), Roma, C. Artero e c., 1874, p. 28.

di coloro i quali antepongono il lavoro all'ozio», appunta Beltrani Scalia prima di sentenziare che «chi non lavora non mangia», motto di cui già Enrico Ferri aveva suggerito l'affissione all'ingresso di tutte le carceri<sup>26</sup>.

Nondimeno, l'attuazione della riforma del 1889-91 incontrerà un ostacolo insuperabile nell'insufficienza delle risorse finanziarie. I propositi governativi vengono supportati da un iniziale stanziamento di quindici milioni di lire, volto alla costruzione di nuovi edifici. Negli anni seguenti, però, l'esecutivo crispino apporterà ripetute decurtazioni a questa somma. Una legge del 1894 interverrà a rinforzo del bilancio penitenziario (28 milioni di lire), ma i ministeri seguenti si riveleranno ugualmente incapaci di realizzare quanto progettato dalla riforma. Non conosceranno sorte migliore alcune prassi, previste però mai attivate, come quella di compiere un'approfondita indagine sullo stato delle prigioni italiane.

A rimanere irrisolta è soprattutto la questione edilizia, che irradia riflessi negativi anche sulle lavorazioni coatte. All'inizio del XX secolo, più voci si levano per denunciare malfunzionamenti e alterazioni. Così Filippo Turati, intervenendo alla Camera dei deputati nel marzo 1904, deplora come, fra i concetti-guida del regolamento carcerario del 1891, solo quello della repressione del recluso sia stato pienamente applicato<sup>27</sup>. Un regolamento, peraltro, la cui efficacia era stata presto messa in dubbio dallo stesso governo, che aveva assegnato a una commissione ministeriale il compito di studiare una sua possibile riforma<sup>28</sup>.

Al contrario, secondo il nuovo direttore generale delle carceri, Alessandro Doria, all'alba del Novecento il sistema penitenziario italiano gode di buona salute<sup>29</sup>. L'universo delle carceri giudiziarie si compone di quasi millecento istituti mandamentali, le cui spese relative alle strutture e al personale sono a carico dei comuni, mentre lo Stato provvede al mantenimento dei detenuti, affidandosi per lo più a fornitori privati, in particolare per il vitto. Le condizioni igieniche e di sicurezza appaiono accettabili, considerando che la capienza media di questi stabilimenti è sensibilmente superiore all'effettiva popolazione reclusa. Le carceri

<sup>26</sup> E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto penale e penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1881.

<sup>27</sup> F. Turati, *I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria)*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1904, p. 6.

<sup>28</sup> Nel 1911 sarà redatta una proposta di riforma del regolamento generale delle carceri, che tuttavia non giungerà all'esame del parlamento (*Circolari*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1912, pp. 19-23).

<sup>29</sup> A. Doria, *Relazione*, in Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri. Anno 1901*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1904.

centrali e succursali sono presenti, invece, in 176 località: la loro gestione disciplinare e amministrativa è variamente affidata ai prefetti, ai sottoprefetti, ai sindaci o alle direzioni dei penitenziari più vicini. Qui, diversamente che nelle mandamentali, non sempre le strutture risultano adeguate: soltanto diciotto edifici, infatti, sono costruiti nel rispetto del sistema cellulare previsto sin dal 1864 (in media, si ha una cella ogni quattro detenuti) e ci sono seri problemi di congestione nel Mezzogiorno e anche in qualche zona del Centro-Nord (Marche, Veneto). La ripartizione dei reclusi nelle carceri giudiziarie lamenta, infatti, evidenti dualismi: nel 1901, i detenuti sono meno di cinquemila al Nord e così pure al Centro, mentre nelle sole Sicilia e Sardegna superano le settemilacinquecento unità e nelle regioni meridionali le undicimila. Le differenze territoriali sono ancora più manifeste se si osserva il rapporto fra i reclusi e la popolazione residente (4,1‰ al Nord, 6,1‰ al Centro, 13,6‰ al Sud, 17,6‰ nelle Isole).

Per quanto riguarda i penitenziari, all'inizio del XX secolo sono attivi 76 istituti maschili. Rispetto alla fase postunitaria, oltre che a un aumento numerico, si assiste a una loro parziale redistribuzione geografica, conseguenza soprattutto della sostituzione dei bagni penali con le case di pena intermedia stabilita dal codice Zanardelli. Le case di pena femminili sono sei (Messina, Perugia, Torino, Trani, Venezia e S. Verdiana, a Firenze), per una capienza totale di millequattrocento posti. In questo periodo, i penitenziari italiani sono in grado di accogliere fino a trentamila reclusi; poiché nel 1901 la media giornaliera dei detenuti è di circa ventunomila unità, il sistema non pare soffrire emergenze demografiche. Qualche anno più tardi, intervenendo al Congresso penitenziario internazionale di Budapest (1905), Doria affermerà che la situazione carceraria italiana è largamente positiva<sup>30</sup>, anche in virtù del varo di provvedimenti come la legge Ronchetti del giugno 1904 (sostituzione delle pene più lievi con la libertà condizionale), iniziativa iscritta nella primissima fase del riformismo giolittiano, la cui tappa più importante in materia carceraria è rappresentata dalla legge n. 285 del 26 giugno 1904 sulle colonie penali agricole. Queste ultime costituiscono un binario diverso, e integrativo più che parallelo, rispetto a quello tradizionale dei penitenziari.

In Italia, la prima colonia penale agricola era stata fondata a Pianosa (Granducato di Toscana) alla vigilia dell'Unità per accogliere i minorenni. I giovani reclusi si erano però mostrati incapaci

---

<sup>30</sup> *Progressi realizzati in Italia nel regime penale e penitenziario dopo il congresso di Bruxelles (1900)*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1905.

di svolgere i duri lavori imposti dall'amministrazione, che aveva quindi deciso di trasferire sull'isola anche detenuti adulti, scelti fra i più meritevoli o fra coloro il cui stato di salute era incompatibile con i locali chiusi delle carceri. Negli anni seguenti, Pianosa era stata presa a modello per l'impianto di nuove colonie penali nell'Arcipelago toscano e in Sardegna. Impegnare i detenuti, in larga parte di estrazione rurale, nella bonifica di zone impervie e insalubri e nella loro successiva messa a coltura sembrava costituire, in primo luogo, un'efficace profilassi sociale: si sperava infatti che, a fine condanna, gli ex reclusi facessero docilmente ritorno nelle campagne, evitando dunque di riversarsi nei centri urbani, dove appariva sempre più difficile mantenere l'ordine pubblico. Convogliare un numero di carcerati via via maggiore nelle colonie agricole significava, in secondo luogo, ridurre il rischio che le manifatture penitenziarie entrassero in concorrenza con le industrie libere.

Nel 1889-91 il codice Zanardelli e il nuovo regolamento generale carcerario, ispirandosi al sistema irlandese, avevano collocato le colonie al terzo stadio della pena, riservandole a quanti avessero subito una condanna non inferiore ai tre anni di reclusione, ne avessero scontata più della metà e si fossero distinti per buona condotta. All'inizio del Novecento, sulla prova fin lì fornita da questi istituti, i giudizi divergono. A chi rileva che nelle colonie sarde, sorte fra gli anni Settanta e Novanta del XIX secolo<sup>31</sup>, era stato dissodato appena il 10% dei terreni disponibili<sup>32</sup>, c'è chi oppone alcuni risultati positivi in termini di produzione agricola, miglioramenti delle condizioni sanitarie locali e disciplina<sup>33</sup>.

La legge n. 285 del 1904 sulle colonie penali agricole riprende, correggendone alcuni aspetti, un progetto presentato in parlamento qualche anno prima da Emanuele Gianturco. Giolitti è alla ricerca di soluzioni alternative alla detenzione in locali chiusi: potenziando le colonie penali, conta di ridurre la pressione demografica sui penitenziari, tenere occupato un maggior numero di reclusi e dare impulso alla cosiddetta "colonizzazione interna", ovvero a quell'ambizioso progetto di bonifica avviato alla fine dell'Ottocento e mirante a conquistare all'agricoltura ampie aree del paese coperte da acquitrini, paludi o vegetazione selvaggia. Sul tema, interviene

<sup>31</sup> Le colonie penali sarde che, sorte nell'Ottocento, rimarranno attive almeno fino agli anni Trenta del XX secolo sono quelle di Castiadas, Asinara, Bitti-Mamone, San Bartolomeo e Cuguttu.

<sup>32</sup> G. Cusmano, *Le case penali agricole nel bilancio dell'Interno (1904)*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 1904.

<sup>33</sup> L. Lucchini, *Relazione*, in Apcd, Legisl. XXI, Documenti-disegni di legge e relazioni, 28 giugno 1903.

in quei mesi una commissione parlamentare presieduta da Luigi Lucchini. Il numero dei detenuti inoperosi resta alto – rileva Lucchini nel giugno 1903 – perché la riforma Zanardelli è fallita; inoltre, occorre tenere conto dei potenziali rischi del lavoro coatto: non si può lasciare in ozio i reclusi, tuttavia impiegarli nelle manifatture significa procurare loro danni fisici e, quasi sempre, distoglierli dai loro mestieri originari, cioè quelli agricoli. Ne consegue un giudizio ambivalente. Lucchini riconosce, infatti, l'importanza del lavoro nelle carceri, nondimeno ammonisce che, «dove si giunge a dargli maggiore sviluppo, il regime penitenziario ne soffre grandemente, il reclusorio assume un carattere troppo industriale, nell'operaio si dimentica il condannato»<sup>34</sup>. Per questo motivo, a suo parere, occorre incentivare i lavori all'aperto, capaci di assicurare occupazioni analoghe a quelle svolte prima dell'arresto dalla maggioranza della popolazione detenuta.

La legge 285/1904 darà modo all'amministrazione penitenziaria di impiegare in opere di bonifica tutti i reclusi reputati idonei (per gli "over 60" e per coloro chiamati scontare una pena inferiore a un anno, servirà comunque la domanda scritta del carcerato). E tuttavia anche la riforma giolittiana, analogamente a quella zanardelliana, finirà per mancare i suoi obiettivi<sup>35</sup>, fallendo sia nella realizzazione di nuove colonie penali agricole (negli anni successivi, il loro numero complessivo addirittura scenderà con la chiusura del complesso della Maddalena nel 1910), sia nel potenziamento di quelle già esistenti: dal 1904 al 1914 la popolazione reclusa negli stabilimenti intermedi diminuirà infatti di un terzo, passando da tremila a poco più di duemila unità.

#### 4. Il trauma della Grande guerra e la fase postbellica

Ancora alla vigilia del primo conflitto mondiale, il patrimonio edilizio e il lavoro dei detenuti restano al centro della questione delle prigionie. Eppure, le carceri giudiziarie non sembrano soffrire di congestione (nel 1914, dispongono di oltre trentamila posti, mentre la popolazione reclusa oltrepassa di poco le ventiquattromila unità)<sup>36</sup> e lo stesso può dirsi per i penitenziari: certo la loro capienza era diminuita, a causa della declinante disponibilità ricettiva delle

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Neppi Modona, *op. cit.*, p. 1939.

<sup>36</sup> Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1914*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1916, p. 220 e ss.

strutture più datate e della chiusura di alcuni stabilimenti, ma la contemporanea diminuzione della media annuale dei carcerati aveva consentito di mantenere la pressione demografica sotto al limite di guardia.

In questi anni, i problemi maggiori si avvertono, in realtà, sul versante del lavoro. Nel 1913, all'interno delle carceri giudiziarie risulta occupato appena un detenuto su dieci. Nei penitenziari lavorano invece non più dei tre quarti dei condannati: se si escludono gli apprendisti e quanti sono impiegati nei servizi interni, la quota scivola al di sotto del 50%, attestandosi sui già osservati livelli dell'immediata fase postunitaria.

All'ingresso dell'Italia nella Grande guerra, intorno al ruolo dei condannati nello sforzo bellico prende vita un dibattito che si motiva con l'affannosa ricerca, da parte del governo, di mettere in valore tutte le risorse economiche e umane disponibili. Alcuni suggeriscono di integrare le forze armate con i detenuti: il vicedirettore della colonia agricola di Isili, Eduardo Pace, in un libello del 1916 propone per esempio una riforma del codice penale che offra ai detenuti dotati di certi requisiti (avere scontato almeno due terzi della pena, avere tenuto buona condotta ecc.) la possibilità di uscire di prigione così da essere immediatamente reclutati nell'esercito. Attingendo a piene mani alla retorica nazional-bellicista, Pace prova a corroborare la sua ipotesi affermando che ciò risponde ai desideri degli stessi carcerati, smaniosi di donare il proprio personale contributo alla patria.

Il conflitto incide sensibilmente sul patrimonio edilizio carcerario. Un decreto luogotenenziale del novembre 1915 cancella definitivamente le risorse per la realizzazione dei nuovi reclusori previste all'indomani dell'entrata in vigore del codice Zanardelli; si procede, inoltre, a un considerevole ridimensionamento della quota di bilancio riservata alla manutenzione delle prigioni esistenti. Sin dalle sue prime fasi, inoltre, la guerra mette a dura prova un'edilizia carceraria già colpita dal terremoto della Marsica che nel gennaio 1915 aveva distrutto o danneggiato seriamente gli stabilimenti di Avezzano, L'Aquila, Sulmona e Spoleto. I bombardamenti e la penetrazione degli eserciti degli Imperi centrali nel Nord-Est costringono allo sgombero varie carceri (Venezia, Padova, Ancona ecc.); altre si vedono costrette a ridurre la disponibilità di locali e di posti (es. Castelfranco Emilia). Molte vengono cedute parzialmente o nella loro interezza alle autorità militari, come nel caso delle prigioni napoletane della Concordia, del Carmine e di Santa Maria ad Agnone, del carcere giudiziario di Palermo, della casa penale femminile di S. Verdiana a Firenze, della colonia agricola dell'Asinara,

del carcere di Fossano, del penitenziario di Nuoro, dei reclusori di Sulmona e di Nisida<sup>37</sup>. Al termine della guerra, l'ampliamento delle prigioni di Civitavecchia (con l'apertura della diramazione di Montalto di Castro), Nisida e Urbino, nonché l'aggiunta di quelle degli ex territori austriaci passati all'Italia, non basteranno a compensare i danni causati dal conflitto alla capienza complessiva del sistema carcerario, che nel 1919 soffre una riduzione di novecento unità rispetto al 1914.

Profonda è l'influenza esercitata dalla guerra sul lavoro coatto e sul suo significato. L'impegno richiesto al detenuto continua a iscriversi nel quadro della riabilitazione personale e della contribuzione alle spese carcerarie, ma è adesso interpretato anche in virtù della prova bellica. La fatica dei reclusi viene quindi equiparata a quella degli operai militarizzati e idealmente congiunta al sacrificio di chi combatte in trincea. Nel corso del conflitto, peraltro, il crollo dell'offerta di lavoro causato dalla chiamata alle armi rende la manodopera coatta particolarmente preziosa. Se ne riceve conferma da una circolare ministeriale del gennaio 1917, dove si sottolinea il bisogno di mettere a coltura tutti i terreni disponibili e perciò si invitano i direttori delle prigioni a intensificare l'impiego di detenuti nei lavori all'aperto<sup>38</sup>.

È il marzo 1918 quando, nell'ambito della Mobilitazione industriale, presso il ministero dell'Interno viene istituito il Servizio centrale degli approvvigionamenti e delle industrie carcerarie in economia. Varie le sue funzioni: raccolta di dati sull'andamento del mercato; cura dell'elenco dei fornitori e delle possibili ditte appaltatrici; preparazione degli schemi di capitolato; esecuzione degli incanti e delle trattative private; esame della contabilità delle lavorazioni; fornitura delle macchine utensili e delle materie prime. Per mezzo di questo organismo e allo scopo di contenere i costi del sistema penitenziario, di fatto il governo avoca a sé la cura diretta del lavoro coatto. Nei medesimi giorni, il ministero dell'Interno e quello dell'Agricoltura promuovono una commissione per il miglioramento delle colonie penali agricole che, al termine dei lavori, presenterà un progetto per bonificare nuove aree entro l'anno. Il governo si spinge a dichiarare che la commissione a breve studierà il modo per introdurre nelle colonie il sistema della partecipazione

---

<sup>37</sup> Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Studi per la riforma penitenziaria, b. 1, fasc. 3, G. Girardi, Relazione sugli istituti penitenziari, Roma, 3 giugno 1916; Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. riformatori*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1923.

<sup>38</sup> *Coltivazione di terreni*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1917.

ai profitti e la vendita dei prodotti, così come premi in relazione alle bonifiche completate<sup>39</sup>. Uno schema analogo è annunciato anche per le industrie operanti all'interno dei penitenziari.

Nei mesi successivi, si farà strada l'ipotesi di utilizzare il lavoro dei condannati nelle zone di guerra<sup>40</sup>. All'indomani della rotta di Caporetto viene emanato un decreto luogotenenziale (n. 2038, 29 novembre 1917) che contempla la possibilità di impiegare i detenuti in varie occupazioni all'aperto, purché orientate alla difesa del paese e dell'economia nazionale. Incaricandosi di dettare i principi-guida che le direzioni dei singoli stabilimenti dovranno seguire nell'applicare il decreto, il ministero dell'Interno agisce in piena sintonia con il più generale accentramento dei poteri nelle mani dell'esecutivo cui si assiste durante la guerra. È lo stesso ministero, inoltre, a riservarsi la facoltà di selezionare i detenuti in virtù della loro idoneità fisica, della condotta e dell'attitudine verso i compiti nei quali si intende occuparli. Ed è ancora il ministero, nel caso di lavorazioni affidate a privati, a concertare con gli appaltatori i compensi dei reclusi, nonché a stabilire gli acquisti di attrezzi e macchinari, l'orario di lavoro, i riposi ecc.<sup>41</sup> Il d.l. 2038/1917 riconosce poi all'amministrazione carceraria la possibilità di rescindere in qualsiasi istante il contratto con il concessionario. A questo si aggrungeranno ulteriori provvedimenti, tutti volti a colmare le gravi carenze di manodopera agricola, più che di quella industriale, provocate dalla guerra. Così, se da un lato si continuerà a introdurre misure dirette a intensificare l'impiego di forza lavoro carceraria (d.l. n. 353, 7 marzo 1918), dall'altro si proverà a incentivare i reclusi aumentando di un decimo le loro gratificazioni (d.l. n. 2099, 13 dicembre 1917). Tuttavia, nel complesso, questa politica consegnerà risultati trascurabili.

Nelle carceri italiane, alla vigilia del conflitto, si attenderà a un ricco assortimento di lavorazioni. Oltre che nei servizi interni, i detenuti erano impiegati come agricoltori, orticoltori, muratori, calzolari, sellai, sarti, ricamatrici, falegnami, ebanisti, fabbri, fonditori di caratteri, tipografi, tessitori, lavoranti in paglia o in corda, fornai, cestai ecc. La guerra sconvolge, ma solo temporaneamente, questo

<sup>39</sup> D.m. 3 aprile 1917, Disposizioni transitorie, art. 17.

<sup>40</sup> C. Giannini, *Il lavoro dei condannati all'aperto in zona di guerra*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1917.

<sup>41</sup> In proposito, Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, Circolare n. 20450-3, 16 aprile 1918, "Impiego dei condannati in lavori interessanti la difesa, l'economia nazionale e l'agricoltura". Un mese più tardi, sulla disciplina degli appalti delle lavorazioni carcerarie interverrà anche un decreto ministeriale, illustrato dalla circolare n. 20631 del 17 agosto 1918.

mosaico di mestieri. La forzata chiusura delle carceri di Venezia, Pesaro e Ancona costringe a trasferirne i reclusi, che nelle nuove destinazioni restano per lo più disoccupati. Nella casa penale anconitana, fino al maggio 1915, si producevano tessuti di lino e cotone per i detenuti e per gli agenti di custodia anche di altre carceri; c'era inoltre una falegnameria, che costruiva mobili per conto dell'amministrazione penitenziaria e il mercato locale. A Pesaro si confezionava biancheria, distribuita anche alle guardie cittadine. A Venezia si realizzavano scarpe, mobili, sedie, tappeti in cocco e molto altro; di particolare importanza era la lavorazione della paglia. La chiusura dello stabilimento veneziano nel 1916 danneggia non soltanto i reclusi, ma anche alcune ditte private, specie gli appaltatori del calzaturificio e della falegnameria, che vedono improvvisamente rescissi i rispettivi contratti<sup>42</sup>.

Il ciclone della guerra si abbatte su tutte le lavorazioni carcerarie, ma non con pari violenza e velocità. Nella sua prima fase, non impedisce per esempio a calzolai, fabbri-ferrai, tipografi e sarti di continuare a svolgere il proprio mestiere, pur fra crescenti problemi. I lavori di tessitura, invece, cessano subito un po' ovunque, in parte per le difficoltà di ricevere le materie prime, spesso d'importazione, in parte per il bisogno di smaltire le scorte di manufatti accumulate nei mesi precedenti. Altre produzioni conoscono la stessa sorte a causa del brusco calo della domanda di mercato, che invece si mantiene abbastanza elevata nei settori delle calzature e della meccanica. Peraltro, cresce sempre più il sospetto che dietro l'indisponibilità delle materie prime lamentata da molti fornitori locali si nascondano speculazioni, come denuncia il direttore del penitenziario di Noto nel novembre 1916 di fronte alla carenza di crine vegetale, lavorazione di cui il carcere siciliano condivide l'esclusiva nazionale con lo stabilimento di Alghero<sup>43</sup>. Le commesse belliche, che giungono dal governo o da imprese private, riequilibrano solo parzialmente la crisi delle normali attività manifatturiere. Così, in un piccolo laboratorio del carcere romano di Regina Cœli, una ventina di detenuti realizzano munizioni su richiesta del ministero della Guerra; nel penitenziario di Parma si costruisce, per la ditta

---

<sup>42</sup> Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, Archivio generale, b. 543, fasc. Venezia, Fabbrica A. Guastalla, Lettera alla Direzione generale delle carceri e dei riformatori, Parma, 3 marzo 1916; *ivi*, Direzione dello stabilimento penale, Lettera al sig. Eugenio Penzo, Venezia, 6 marzo 1916.

<sup>43</sup> *Ibid.*, b. 543, fasc. Noto, Direzione del penitenziario, Telegramma al Ministero dell'Interno, 2 novembre 1916.

Bolis, filo spinato; a Nisida un centinaio di reclusi provvede al carico-scarico di materiali militari per conto dell'Ilva di Bagnoli<sup>44</sup>. Si tratta di impieghi per lo più effimeri, come accade nel penitenziario di Civitavecchia, che nel 1915, pochi mesi dopo avere assunto la fornitura di spazzole per l'esercito, riceve l'ordine di arrestare la produzione per mancanza di domanda<sup>45</sup>.

La situazione precipita nell'ultima fase della guerra. Nel maggio 1918, il direttore del carcere di Oneglia segnala che l'interruzione delle linee ferroviarie impedisce sia l'arrivo delle materie prime, sia la partenza dei manufatti che si costruiscono nella sua prigione, in particolare scarpe di corda e damigiane. L'intermittente erogazione dell'energia elettrica frena poi l'attività dei detenuti, soprattutto calzolai e fabbri, che fanno uso di macchinari così alimentati.

Al termine del conflitto, il numero delle prigioni in attività risulta notevolmente diminuito rispetto all'inizio del secolo. In realtà, il fenomeno aveva avuto inizio già prima della guerra, nel decennio 1904-13, quando i penitenziari maschili e le colonie agricole erano scesi da 62 a 45 e la capienza complessiva era scesa da ventiquattromila a sedicimila unità<sup>46</sup>. Nello stesso periodo, i penitenziari femminili erano passati da sei a tre a causa della chiusura delle carceri di Messina (terremoto del 1908), Firenze-S. Verdiana e Torino (dismesse entrambe nel 1910 per decisione ministeriale): le detenute di questi reclusori erano state trasferite nelle prigioni restanti (Perugia, Trani e Venezia), dove il loro arrivo aveva comportato gravi problemi organizzativi. Nel dopoguerra, una somma crescente del bilancio statale viene destinata alla ristrutturazione o al rinnovo del patrimonio edilizio, in particolare quello delle carceri giudiziarie: così, se nel 1918 lo stanziamento supera di poco le cinquecentomila lire, nel 1921 la cifra messa a disposizione dal ministero dell'Interno sfiorerà i due milioni e mezzo.

Nel 1919-20 si arresta il calo della popolazione carceraria registrato negli anni del conflitto, calo per lo più male interpretato dai contemporanei: durante la guerra molti uomini – questa la lettura data, in particolare, dal governo – erano stati sottratti al delitto, e quindi al carcere, semplicemente perché chiamati a prestare servizio nelle forze armate. Tale tesi non considera che la curva demografica delle prigioni italiane aveva assunto un'inclinazione negativa già a

<sup>44</sup> Archivio centrale dello Stato, Ministero di Grazie e Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Studi per la riforma penitenziaria, b. 1, fasc. 3, Girardi, Relazione sugli istituti penitenziari, cit.

<sup>45</sup> *Lavorazione delle spazzole*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1915.

<sup>46</sup> G. Girardi, *Sull'applicazione degli istituti penitenziari secondo il codice penale italiano e sulle condizioni delle carceri*, Roma, Cecchini, 1915, pp. 9-12.

partire dal 1903 e l'aveva conservata lungo l'intera età giolittiana. Il 1° gennaio 1919, nelle carceri mandamentali si contano poco meno di duemilacinquecento detenuti, quattro quinti dei quali maschi; alla fine dello stesso anno restano in prigione in 5.668, di cui 5.130 uomini e 538 donne. Un andamento analogo si osserva nelle carceri giudiziarie centrali e succursali, dove nel corso del 1919 il numero dei reclusi sale da 17.511 a 20.885. Nei penitenziari, gli effetti demografici della conclusione della guerra si avvertono con qualche ritardo: alla fine del 1918, i detenuti sono poco più di diecimila e un anno dopo, invece che aumentare, precipitano a 7.340 in virtù della larga amnistia postbellica; queste prigionie tornano a popolarsi nel 1920 e, in misura assai più cospicua, a partire dal 1921. Al pari che in passato, nel dopoguerra è la Sicilia la regione con il più alto numero e la maggiore quota di detenuti (12% su base nazionale), seguita da Campania, Calabria e Lombardia, mentre in fondo alla classifica si posizionano le Marche e l'Umbria.

L'inversione dell'andamento demografico carcerario, i postumi del trauma bellico sull'organizzazione dei penitenziari, le aspre tensioni politiche del dopoguerra e l'impossibilità di riavviare in tempi brevi quelle ispezioni ministeriali previste dal regolamento generale del 1891, ma venute meno durante il conflitto, insinuano nel governo la paura che le prigionie possano trasformarsi in una polveriera sociale. Anche per questo motivo torna di attualità, se mai lo si era rimosso, l'imperativo di combattere l'ozio attraverso le pratiche religiose, l'istruzione e naturalmente il lavoro. Se è impossibile misurare l'efficacia delle prime, qualche considerazione può invece essere avanzata in merito alla seconda. Questa passa per due strumenti: la biblioteca e la scuola. Le biblioteche delle carceri funzionano male e sono poco frequentate: soffrono, soprattutto, per la pochezza del loro patrimonio librario. Nel dopoguerra si apprezza qualche progresso nella dotazione di volumi, ma nessun aumento dell'utenza (nel 1921, solo un ottavo dei detenuti chiede di avere accesso alle biblioteche delle prigionie). A ciò si aggiungono le difficoltà incontrate nel avviare corsi scolastici all'interno degli stabilimenti, difficoltà che impediscono di conseguire l'obiettivo – prescritto dal ministero ai dirigenti penitenziari – di una consistente riduzione dell'analfabetismo fra i reclusi: nell'immediato dopoguerra, grazie alle scuole delle carceri, è annualmente alfabetizzato appena il 2% della popolazione detenuta.

Al termine del conflitto, in Italia si discute sull'opportunità di mantenere, almeno nel suo impianto di fondo, la formula della mobilitazione industriale. Com'è noto, il governo rinuncerà infine all'interventismo economico adottato durante la guerra per pro-

cedere a una sorta di restaurazione liberista che otterrà risultati contraddittori e si rivelerà di breve periodo. Il disimpegno dell'operatore pubblico dalla sfera economica non si estende, in ogni caso, all'industria penitenziaria. In questa fase, ancor più che in passato, il problema del lavoro coatto conquista l'attenzione di studiosi e amministratori. Nei penitenziari le manifatture si riattivano assai più speditamente che nelle carceri giudiziarie. Nell'aprile 1921 il Servizio centrale delle industrie e del lavoro prende il posto del Servizio centrale degli approvvigionamenti, mutuandone i principali obiettivi: occupare i detenuti in qualche mestiere; privilegiare le lavorazioni per conto dello Stato sulle committenze e sugli appalti ai privati; destinare l'eventuale eccesso di manodopera o di prodotto a istituzioni o a enti di interesse pubblico; evitare la concorrenza all'industria libera; curare la distribuzione dei macchinari e delle materie prime ai diversi stabilimenti; compiere ispezioni periodiche o a sorpresa.

Sempre nel dopoguerra, il guardasigilli Ludovico Mortara istituisce una commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Presieduta da Enrico Ferri, essa muove dall'idea che i detenuti vadano sottoposti a un'azione rieducativa in cui la condanna sia strumento di difesa sociale prima che castigo individuale<sup>47</sup>. Una prima modifica al codice Zanardelli, di cui alcuni limiti erano apparsi evidenti già all'indomani della sua promulgazione, era stata tentata all'apertura del secolo, senza successo. L'iniziativa di Mortara si inserisce, peraltro, in un più generale movimento europeo che, superando le annose divisioni fra la Scuola classica e quella positiva del diritto, intende rispondere agli inediti interrogativi sollevati dalla guerra e, ancor più, dal ripristino della pace.

Nel 1921, dando conto dei risultati della commissione, Ferri illustra il progetto di un nuovo sistema penitenziario, ripartito in istituti di prevenzione (colonie agricole, case di lavoro, case di cura e di custodia, riformatori e manicomi giudiziari), istituti di custodia preventiva (carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali), istituti di pena ordinari (ergastoli, case di reclusione per adulti e per minori, case di pena femminili) e speciali (case di lavoro all'aperto, case per delinquenti gravi, case di punizione, case per minorati fisici o psichici, tubercolosari). Per i minori "pericolanti" che abitano in località rivierasche viene anche ipotizzata

---

<sup>47</sup> *Il nuovo codice penale. Le proposte della commissione ministeriale. Un'intervista con l'on. Ferri*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1921. In merito, anche E. Pace, *Circa le riforme degli istituti giuridici penali, penitenziari e dei regolamenti carcerari*, Cagliari, Tip. ed. Cattolica, 1923.

l'utilizzazione di navi-scuola, sulla scia di iniziative come quella da tempo intrapresa a Genova dalla Fondazione Garaventa. All'interno di questa cornice, il lavoro conserva una chiara centralità, al fine tanto dell'espiazione della pena, quanto del recupero sociale del condannato<sup>48</sup>. I reclusi ritenuti pericolosi si vedranno assegnati agli impieghi più duri, mentre per gli altri si suggeriscono mansioni in linea con le rispettive attitudini ed esperienze<sup>49</sup>.

L'ascesa del fascismo al potere impedirà a questa proposta di trasformarsi in riforma. Tuttavia, qualche mese prima della marcia su Roma, un regio decreto (n. 393/1922) si era ispirato proprio alle riflessioni maturate in seno alla commissione Mortara per introdurre alcune modifiche al regime penitenziario. Benché di modesta portata, questi cambiamenti avevano sollevato reazioni molto accese, certo amplificate dalla delicatezza del momento politico. Così, se alcuni direttori delle prigioni italiane se ne erano dichiarati entusiasti, dagli ambienti più prossimi a Mussolini e al suo partito era invece giunta una stroncatura<sup>50</sup>. Agli occhi dei fascisti e dei liberali conservatori, si trattava infatti di un cedimento rispetto al principio aureo del diritto penale secondo cui, semplicemente, chi ha sbagliato deve pagare in proporzione all'errore. Lo stesso lavoro carcerario, in quanto veicolo di recupero, era stato sottoposto a feroci critiche.

Nelle prime settimane del 1923 il direttore generale delle carceri, Giuseppe Spano, poco prima di essere rimosso dal suo incarico, scriverà che «la sanzione criminale [ha] acquistato, specialmente per mezzo del lavoro, un carattere prettamente educativo e curativo. Diversi i metodi, nei diversi istituti, ma identico il fine ultimo. In appalto o in economia, a cottimo o a giornata, negli stabilimenti carcerari *tutti* devono sentire che il lavoro è l'alimento prezioso della vita sociale»<sup>51</sup>. Di lì a breve questa lettura, debitrice delle idee propagandate da Ferri sin dalla fine dell'Ottocento, cederà il passo alla dottrina penale e penitenziaria elaborata dal fascismo.

<sup>48</sup> C. Arnone, *La funzione carceraria nel progetto preliminare del codice penale italiano per i delitti e nella relazione di E. Ferri*, in *Rivista di discipline carcerarie e correttive*, 1921.

<sup>49</sup> D. Melossi, *Carceri*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura), *Storia d'Italia*, 1. *Il mondo contemporaneo*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 82.

<sup>50</sup> Neppi Modona, *op. cit.*, pp. 1958-1959.

<sup>51</sup> G. Spano, *Relazione generale*, in Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., p. XXXVI.

## Bibliografia

Bellazzi Federico, *Prigioni e prigionieri del Regno d'Italia*, Firenze, G. Barbera, 1867.

Beltrani Scalia Martino, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino, G. Favale e c., 1867.

Beltrani Scalia Martino, *Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa e in America*, (a cura), Roma, C. Artero e c., 1874.

Canosa Romano, Colonnello Isabella, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del Cinquecento all'Unità*, Milano, Sapere, 1984.

Capelli Anna, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, FrancoAngeli, 1988.

Cattaneo Carlo, *Della riforma penale*, Milano, Sonzogno, 1906 [1841].

Comoli Mandracci Vera, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto "Le Nuove"*, a cura di Ead. e G.M. Lupo, Torino, Centro studi piemontesi, 1974, p. 49.

Davis John Anthony, *Conflict and control: law and order in nineteenth-century Italy*, London, Houndmills, 1988 (trad. it. Milano, FrancoAngeli, 1989).

Doria Alessandro, *Relazione*, in Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri. Anno 1901*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1904.

Ferri Enrico, *I nuovi orizzonti del diritto penale e penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1881.

Foucault Michel, Perrot Michelle (a cura), *Panopticon: ovvero la casa d'ispezione*, Venezia, Marsilio, 1983.

Girardi Girardo, *Sull'applicazione degl'istituti penitenziari secondo il codice penale italiano e sulle condizioni delle carceri*, Roma, Cecchini, 1915.

Massone G.B., *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati sardi studiati sotto il profilo economico-statistico-igienico-morale ed al confronto della riforma penitenziaria*, Genova, Gio. Ferrando, 1851.

Melossi Dario, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in Id., M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977.

Melossi Dario, *Carceri*, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura), *Storia d'Italia, 1. Il mondo contemporaneo*, Firenze, La Nuova Italia, 1978.

Ministero dell'Agricoltura, industria e commercio, *Profili di una statistica internazionale delle carceri*, Roma, Eredi Botta, 1879.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica delle carceri, 1877-80*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1883.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, *Statistica decennale delle carceri (1870-1879)*, Civitavecchia, Tip. del bagno penale, 1880.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1914*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1916.

Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Statistica delle carceri. Anno 1918*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1922.

Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. riformatori*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1923.

Nalbone Giuseppe, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988.

Neppi Modona Guido, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, vol. V: *I documenti*, t. 2, Torino, Einaudi, 1973.

Pace Eduardo, *Circa le riforme degli istituti giuridici penali, penitenziari e dei regolamenti carcerari*, Cagliari, Tip. ed. Cattolica, 1923.

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Della condizione delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, Pomba, 1840.

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Esame della polemica insorta sulla riforma delle carceri considerata nelle ultime produzioni delle opposte scuole e riflessi relativi*, Milano, G. Pirola, 1842.

Petitti di Roreto Carlo Ilarione, *Della condizione esordiente dalla riforma delle carceri. Discussione e fatti relativi con alcuni riflessi definitivi*, Firenze, Galileiana, 1843.

Spano Giuseppe, *Relazione generale*, in Ministero della Giustizia, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, *Il lavoro negli stabilimenti carcerari e nei RR. Riformatori*, cit., p. XXXVI.

Tessitore Giovanni, *L'utopia penitenziale borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, FrancoAngeli, 2002.

Tolomeo Adriana, *Bagni penali e isole di relegazione nel Regno di Napoli*, in L. Martone (a cura), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto universitario orientale, 1996.

Turati Filippo, *I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria)*, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1904.

Vocca Ornella, *Il carcere. Linee di politica criminale*, Napoli, Liguori, 2003.

# IL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ PER LE PERSONE RECLUSE

CARLO BRUNETTI\*

SOMMARIO 1. Introduzione. – 2. La sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I penale. – 3. Il diritto all’affettività in carcere - generalità. – 4. Elementi normativi e dettato costituzionale. – 5. L’esperienza comparatistica. – 6. Considerazioni conclusive.

## 1. Introduzione

L’ordinamento penitenziario, nel rispetto dei principi e dei diritti costituzionalmente garantiti, assegna grande rilevanza al mantenimento delle relazioni familiari.

La famiglia è considerata come risorsa nel percorso di reinserimento sociale del reo, al punto che il rapporto con la famiglia è uno degli elementi del trattamento individuati dall’art. 15 O.P.<sup>1</sup>

Il problema della tutela della vita familiare introduce una serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l’esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali della persona. A questo delicato equilibrio fanno riferimento le Regole penitenziarie europee quando, all’art. 64, stabiliscono che “...la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono, quindi, aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento o dalle esigenze della disciplina”. Le relazioni familiari sono considerate, poi, un elemento essenziale anche nel successivo art. 65, lettera c) dove si legge che “...ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e

---

\*Dirigente penitenziario.

<sup>1</sup> C. BRUNETTI, *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006. V. anche il sito Diritto & Civiltà, presente alla pagina [www.dirittopenitenziario.it](http://www.dirittopenitenziario.it).

gestiti in maniera da: (...) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie”.

La problematica relativa al rapporto tra detenzione e famiglia non interessa solamente gli aspetti privativi riguardanti il soggetto recluso, ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei familiari del medesimo<sup>2</sup>.

La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. Al detenuto, infatti, non è dato di decidere con chi coltivare rapporti e gli affetti rimangono drammaticamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la lontananza e, quindi, l'impossibilità di avere continui e regolari contatti con i propri cari sono spesso la causa di un crollo psicofisico, di cui risente tutta la famiglia, con la conseguenza di una inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale.

L'individuo è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita, per questo il carcere può rappresentare una seria “minaccia per gli scopi di vita dell'individuo, per il suo sistema difensivo, per la sua autostima ed il suo senso di sicurezza” (MASLOW), una minaccia che nel tempo si concretizza in una progressiva disorganizzazione della personalità<sup>3</sup>.

La perdita di identità è, poi, condizionata dalla continua influenza della subcultura carceraria, che porta, a poco a poco, ogni individuo a divenire un “membro caratteristico della comunità penale”, distruggendo “la sua personalità in modo da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità” (CLEMMER). Questo progressivo processo di adattamento alla subcultura carceraria è stato definito “processo di prigionizzazione”<sup>4</sup>.

Secondo Clemmer tutti i detenuti sono esposti alle cause generali della prigionizzazione, ma non tutti rispondono allo stesso modo.

Alla luce di tali premesse i colloqui con i familiari finiscono per rivestire un ruolo di grande importanza, perché costituiscono gli unici momenti in cui i detenuti riescono a riportare in vita i propri

---

<sup>2</sup> Sono stati, infatti, definiti “vittime dimenticate”; J. MATTHEWS, *Forgotten Victims. How prison affects the family*, Nacro, London, 1983.

<sup>3</sup> A.H. MASLOW, *Deprivation, Threat, and Frustration*, in T.M. NEWCOMBLE - L. HARTLEY, *Reading in Social Psychology*, New York, Henry Holt & Co., 1947; tr. it. E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 32.

<sup>4</sup> D. CLEMMER, *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941.

legami sociali e il proprio passato.

Le visite costituiscono, inoltre, un fondamentale strumento di resistenza contro uno degli aspetti più devastanti della prigionizzazione: il "disadattamento sessuale".

Il carcere, infatti, come ogni altra istituzione composta da membri di un unico sesso, può facilmente portare a sviluppare anomalie sessuali. Probabilmente nessun altro elemento della vita in carcere ha il potere di disorganizzare la personalità degli individui ristretti come l'immaginario sessuale che vi si sviluppa.

La privazione delle relazioni eterosessuali, oltre a provocare frustrazione sessuale e a favorire comportamenti deviati, può comportare gravi conseguenze anche sul piano psicologico.

La sessualità è, d'altra parte, elemento costitutivo della struttura esistenziale dell'uomo, che si esplica come parte integrante dell'espressione personale e della apertura alla comunicazione con gli altri.

Una società "monosessuale" come quella degli istituti penitenziari tende a generare nei suoi membri ansietà. È chiaro che, se il detenuto ha avuto esperienze omosessuali in carcere, anche solo come rari atti di devianza sessuale dovuta alla forte pressione esercitata dal desiderio sessuale, "l'aggressione psicologica al suo io sarà particolarmente acuta"<sup>5</sup>.

I problemi psicologici derivanti dalla negazione della sessualità e dell'affettività in carcere sono stati oggetto di studio da parte della medicina penitenziaria. Alcuni medici hanno sostenuto che il processo di adattamento al carcere può provocare disfunzioni nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando sindromi morbose di varia intensità, definite appunto "sindromi da prigionizzazione"<sup>6</sup>.

La proibizione della sessualità, inoltre, si riversa sul rapporto di coniugio.

Per quanto riguarda la detenzione femminile le conseguenze derivanti dalla privazione delle relazioni affettive, pur nella gravità, presentano caratteristiche in parte diverse.

La sessualità è vissuta dal mondo femminile più come esigenza di rapporti affettivi e sentimentali che come bisogno di rapporti fisici.

---

<sup>5</sup> M. GRESHAM, *The society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, 1958, tr. It. E. SANTORO, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 242.

<sup>6</sup> F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Pisa, Centro studi della presidenza nazionale AMAPI, 1988, 140-149.

I rapporti omosessuali sono spesso vissuti negli istituti femminili come relazioni pseudo familiari: molte detenute vivono in coppia con scoperti legami affettivi, esercitando veri e propri ruoli familiari, prendendosi cura della cella come se fosse il loro *habitat* domestico, abbandonandosi a scene di gelosia.

Dal punto di vista normativo, il Regolamento del 1931, come è risaputo, concepiva le privazioni e le sofferenze fisiche derivanti dalla detenzione come un mezzo per favorire l'educazione ed il riconoscimento dell'errore da parte del reo e per determinare, attraverso il ravvedimento, un miglioramento personale.

Questa impostazione finiva per incidere anche sull'organizzazione del carcere, che veniva concepito come realtà separata dalla società civile, in cui l'isolamento, la mortificazione fisica e la durezza, avrebbero dovuto svolgere la funzione di rafforzare la capacità di pentimento e ravvedimento del reo.

La riforma penitenziaria del 1975 apporta una vera e propria svolta nel modo di considerare il detenuto all'interno del mondo carcerario e nel modo di concepire la sanzione penale. Per la prima volta nella tradizione giuridica del nostro Paese il detenuto viene considerato come "persona", dotata di bisogni ed esigenze specifiche<sup>7</sup>. La pena perde la sua caratterizzazione repressiva e social-preventiva, tipica dei sistemi penali incentrati sulla "neutralizzazione" e "sull'annullamento" del soggetto recluso, ed acquista, invece, una vera valenza rieducativa.

Con la nuova legge ha inizio una nuova fase in materia di trattamento penitenziario, perché introducendo il concetto di individualizzazione del trattamento si abbandona l'antica logica della depersonalizzazione e si punta, invece, alla valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto al fine del suo recupero sociale.

Tale recupero si attua attraverso il trattamento penitenziario e la rieducazione.

In tal senso, come abbiamo già detto, una delle novità più significative introdotte dalla legge n. 354/75 è la considerazione dei rapporti con la famiglia come elemento del trattamento, menzionati dall'art. 15 O.P., insieme ai "contatti con il mondo esterno", in relazione anche con quanto espresso nell'art. 1, ultimo comma, O.P.

L'innovazione ha una portata sia sul piano concettuale sia su quello operativo.

---

<sup>7</sup> La nuova concezione della pena, non più afflittiva, ma tesa al recupero del reo comincia ad affermarsi nel nostro ordinamento a partire dal dibattito sorto durante i lavori dell'Assemblea Costituente relativi al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.

Sul piano concettuale esprime il convincimento che le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentino un aspetto importante della vita del detenuto nonché un bene di alto valore umano che deve essere salvaguardato dagli effetti della carcerazione, tanto che si fa gravare sull'Amministrazione penitenziaria l'obbligo di intervenire adeguatamente al riguardo.

Sul piano operativo essa afferma il principio che il recupero del condannato non può prescindere dalla permanenza o dal ristabilimento di condizioni interiori di vita affettiva<sup>8</sup> capaci di sostenerlo nella difficile situazione in cui si trova, tenendo viva in lui la speranza di liberazione.

## 2. La sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, sezione I penale

Il Diritto non si identifica e non si esaurisce nella legge come la tutela dei diritti non si esaurisce nello *jus dicere*. In tutti i settori dell'esperienza giuridica non esiste, infatti, giustizia né diritto senza una corretta ed efficace esecuzione. Questo è ancor più vero nel caso della tutela dei diritti dei detenuti. A solenni affermazioni di principio ed a sofferte elaborazioni giurisprudenziali non seguono, a volte, progressi sotto il profilo della concreta attuazione di principi costituzionali fondamentali<sup>9</sup>.

A questo errore sfugge la recente sentenza n. 7791/2008 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione I penale, che ripropone da un lato il delicato tema della tutela dei diritti dei detenuti e dall'altro la problematica del diritto all'affettività.

La Suprema Corte, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, in data 04.05.2007, aveva dichiarato il non luogo a provvedere in merito all'impugnativa proposta, ai sensi dell'art. 35 O.P., da un detenuto in regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. avverso il rigetto opposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla sua richiesta di accedere al programma di procreazione assistita.

---

<sup>8</sup> Tale principio trova esplicita menzione nell'art. 28 della legge penitenziaria che riconosce, nella sua dimensione più ampia riconducibile alla sfera affettiva del detenuto,.... la famiglia come sicuro punto di riferimento al quale dedicare particolare cura. Cfr. G. SPANGHER, *Commento all'art. 28 Ord. Penit.*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, G. DELLA CASA, *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Cedam, 2000.

<sup>9</sup> Ciò perché tutti i soggetti coinvolti non dedicano la necessaria attenzione all'esegesi della norma formale ed all'affermazione di principi generali, rimanendo nell'ombra ogni analisi pacata della "effettività".

La Suprema Corte ha preso le mosse dalla nota sentenza della C. Cost. 11.02.1999, n. 26, la quale ha determinato un importantissimo momento di svolta nella delimitazione del modello di tutela dei diritti dei detenuti, rendendo in particolare di estrema attualità un nuovo orizzonte giurisdizionale, quello dell'individuazione di posizioni tutelabili in capo ai detenuti.

La Corte Costituzionale ha affermato, infatti, che: "l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà".

Tale posizione ha poi trovato il conforto della Corte di Cassazione (sentenza a sezioni unite del 10.06.2003, ric. Gianni). Né poteva diversamente opinarsi, attesa, altresì, la complessità dello *status* del detenuto, che si inserisce in un insieme di regole, comuni a tutte le democrazie avanzate, all'interno delle quali trova giustificazione e fondamento l'uso della forza da parte dei pubblici poteri.

Di qui la piena consapevolezza sia di quanti sono chiamati ad elaborare le regole della convivenza, sia di quanti quelle regole sono poi chiamati ad applicare che quando interessi personali vengono incisi dalla detenzione si concretizza una situazione complessa nel mondo del diritto, in quanto quell'interesse personale fa riferimento ad un soggetto non libero e, quindi, giuridicamente differente dalla generalità delle persone.

Il principio da applicare in simili fattispecie non può che essere quello di contemperare interesse personale e detenzione. Il giudizio relativo non può che ispirarsi al criterio della proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria e l'interesse della singola persona. Da ciò consegue che il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario e non deve ledere posizioni in assoluto non sacrificabili.

Tale principio (il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa) è stato, peraltro, ripetutamente affermato anche in sede di giurisdizione internazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In definitiva: devono assumersi come tutelabili tutte le situazioni giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie, nonché tutte quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il principio di proporzionalità.

La Corte di Cassazione ritiene, nel caso in parola, che il giudice "a quo" abbia ignorato che in capo al detenuto, con riferimento alla

pretesa avanzata, sussiste una situazione giuridica soggettiva tutelabile ed in relazione alla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi valutandone la tutelabilità concreta. In tal senso, sottolinea la Corte, l'art. 1 dell'ordinamento penitenziario recita: co. 1, il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona; co. 3 (secondo periodo), non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari; co. 6, nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, quindi, che il detenuto in regime di cui all'art. 41 *bis* O.P. può essere autorizzato al prelievo di liquido seminale al fine di consentire alla moglie, sussistendo le condizioni di legge, di accedere alla procreazione medicalmente assistita: infatti, il diritto alla riproduzione rappresenta una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, anche in regime penitenziario speciale.

### 3. Il diritto all'affettività in carcere. Generalità

L'ardua questione dell'affettività in carcere si è tante volte riaffacciata alla mente degli studiosi, non legati ad un ceppo scolastico, e particolarmente di coloro che hanno diretta esperienza e conoscenza della vita carceraria, ma, mentre progredivano gli studi di psicologia criminale, di criminologia, di sessuologia<sup>10</sup> e delle scienze penitenziarie la questione è rimasta nel grigio della sua formulazione teorica, certo per la consapevolezza di alcune ragioni impeditive o di diniego, che hanno sovrastato una conveniente meditazione sulle ragioni favorevoli.

Il bisogno di intessere relazioni affettive è, peraltro, come si è detto, un'esigenza insita nella natura stessa degli individui. L'uomo, infatti, non è solo un animale sociale, come ha affermato Lucio Anneo Seneca (55 d.C.), ma è un individuo che tra i suoi bisogni essenziali ha quello di attaccamento<sup>11</sup>, che scaturisce dalla necessità di protezione e che permette agli individui di avere una

<sup>10</sup> E. MORSELLI, *Perversioni morali e criminalità nel climaterio maschile*, in *Scritti in onore di Enrico Ferri*, Torino, Utet, 1930, 295.

<sup>11</sup> J. BOWLBY, *Attaccamento e perdita. La separazione dalla madre*, Boringhieri, Torino, 1975.

maggior sicurezza nell'esplorazione del mondo. In tal senso, nella piramide dei bisogni di Maslow<sup>12</sup> possiamo notare che, dopo i bisogni fisiologici e quelli di protezione, è collocato il bisogno di appartenenza, il quale si esplicita nell'esigenza di affetto, di identificazione e di cura.

La parola affetto deriva dal latino *ad facere*<sup>13</sup> che significa prendersi cura, fare qualcosa per un altro soggetto. Vi è, però, una doppia valenza nell'affermare che l'uomo necessita di affetto, in quanto esso ha bisogno allo stesso tempo di prendersi cura e di essere curato. Il contatto con le figure di attaccamento favorisce la formazione dell'identità mentre, in età adulta, si diventa figure di riferimento vivendo, così, la ri-costruzione e la ri-strutturazione dell'identità.

Con l'ingresso in carcere, le possibilità di coltivare e far crescere le relazioni affettive diventano sempre minori, giungendo, spesso, ad una forma di privazione che contiene in sé la sospensione dei rapporti umani e delle relazioni personali<sup>14</sup>.

Nella vita, ogni uomo è chiamato ad assistere ad eventi di forte intensità emotiva legati ai grandi passaggi dell'esistenza (la nascita, un successo scolastico o professionale importante, il matrimonio di un figlio e la morte di una persona cara); può capitare che, in queste circostanze di particolare carica emotiva, al detenuto non vengano concessi permessi a causa di problemi burocratici o per la particolarità del regime di detenzione a cui l'individuo deve sottostare. In questi casi, il detenuto viene escluso dai momenti forti della vita ed in lui possono svilupparsi vissuti negativi e un profondo senso di impotenza, correlato ad un sentimento di perdita già insito nell'evento stesso, soprattutto se si tratta della scomparsa di una persona cara.

---

<sup>12</sup> A. H. MASLOW, *Hierarchy of Needs* (gerarchia dei bisogni o necessità) divulgata attraverso il saggio *Motivation and Personality* del 1954. I livelli di bisogno concepiti da la piramide di Maslow sono:

1. bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.);
2. bisogni di salvezza, sicurezza e protezione;
3. bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);
4. bisogni di stima, di prestigio, di successo;
5. bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo).

<sup>13</sup> L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, *Il vocabolario della lingua latina*, Loescher Editore, 1994.

<sup>14</sup> F. CERAUDO, *La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali*, relazione al convegno del 10 maggio 2002 dal titolo "Carcere: Salviamo gli affetti", presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

I legami affettivi, quindi, possono definirsi dilazionati nel tempo e nello spazio e le relazioni vissute in senso negativo: come mancanza o perdita, lasciando, in coloro che vivono tale situazione, emozioni a volte difficili da gestire. Sembra, inoltre, che molto del tempo vissuto all'interno del carcere sia in funzione dei colloqui o delle telefonate. Queste relazioni, frequentemente, però, si rivelano in bilico poiché sono costituite da bisogni insoddisfatti, mancanza di affetto e di gesti di intimità. Se consideriamo il fatto che un rapporto di coppia è composto da una parte affettiva e da una parte corporea e sessuale, possiamo notare che in carcere non è possibile vivere entrambe le sfumature.

Per quanto riguarda i rapporti col partner, infatti, nel contingente carcerario, viene a crearsi una vera e propria scissione sclerotizzata tra i bisogni naturali affettivi e sessuali.

Un fattore di rischio per la coppia, poi, risulta essere il tempo, il quale non gioca a favore dei legami affettivi: ad una maggior durata della pena spesso corrisponde una cristallizzazione e/o un affievolimento del legame, che può sfociare anche in un definitivo allontanamento. I legami esistenti prima dell'ingresso in carcere, che avevano resistito al trauma causato dalla gravità del reato, possono logorarsi o spezzarsi durante la reclusione a causa della distanza sia fisica sia ideale che divide il detenuto dal partner o dai suoi figli.

Per questo motivo spesso, durante il periodo della carcerazione, si può rilevare un tendenziale aumento del senso di sconfitta, di abbandono e di solitudine già fortemente presente nel ristretto. È chiaro, quindi, che ad essere punita, sul fronte dell'affettività, come abbiamo già detto, non è solo la persona reclusa, ma anche tutta la sua famiglia o tutte quelle persone con le quali il detenuto aveva una relazione affettiva prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Continuare a condividere una relazione con un detenuto costa fatica e il prezzo che si deve pagare per salvare quello che resta è davvero molto alto.

Una ricerca effettuata presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano, pubblicata nel giugno 1994, ha dimostrato che il 37,50% dei soggetti ha risposto di non aver notato cambiamenti né in positivo, né in negativo nel proprio rapporto affettivo con la moglie ed i figli, il 20% ha dichiarato un peggioramento di tali relazioni affettive, mentre il 14,38% ha dichiarato una situazione di miglioramento, il che dimostra che accanto a conseguenze negative, il carcere può favorire un riavvicinamento ed un dialogo fra la coppia e/o i figli che per vari motivi potevano essere affettivamente più distanti prima della detenzione<sup>15</sup>.

Se da una parte, quindi, la detenzione può favorire, in casi particolari, un rinsaldamento dei rapporti, dall'altra è importante considerare che gli spazi in cui poter mettere in atto tali legami ritrovati sono davvero pochi.

La Costituzione italiana afferma che il detenuto, tramite la pena, deve essere rieducato e ri-socializzato, ma ciò diventa assai difficile se lo si priva della possibilità di vivere le relazioni affettive, ancor prima di quelle sessuali, che fanno parte della sua identità.

L'attuale normativa non contiene alcun articolo che vieti esplicitamente la sessualità, intesa come parte significativa dell'espressione della propria affettività, come pure nessun articolo la autorizza se non, indirettamente, nella formula dei permessi premio all'esterno<sup>16</sup>.

Non bastano, però, i colloqui ed i permessi premio per mantenere vivo e concreto un rapporto affettivo.

Spesso, poi, i familiari vengono idealizzati durante la detenzione. Al momento dell'uscita accade sovente sia che il detenuto si trovi di fronte persone che sembrano essere degli estranei, sia di essere percepito come un estraneo che irrompe nella vita familiare destabilizzando quell'equilibrio che si era creato dopo la sua partenza.

Fin dai primi giorni di detenzione nei soggetti reclusi prendono avvio, altresì, numerose modificazioni dei sensi dovute principalmente alla mancanza di riferimenti abituali, a spazi limitati e poco variegati, con ridotte possibilità di fare esperienze sensoriali stimolanti.

Il primo ad essere intaccato è il senso dell'equilibrio: molti detenuti subito dopo la reclusione soffrono di vertigini, un sintomo dovuto alla perdita di stabilità e di riferimenti nello spazio e nel tempo; esso diminuisce con l'abitudine alla vita carceraria, ma colpisce ancora il 18% dei reclusi dopo un anno<sup>17</sup>.

Vengono, poi, colpiti la vista, a causa della cattiva illuminazione e della limitazione dello sguardo dovuta alla presenza alle finestre dotate di griglie, e l'udito, che diventa sempre più acuto fino a diventare esasperato, poiché deve sopperire alla diminuzione della vista, mantenendosi così sempre in condizione di allarme.

---

<sup>15</sup> M.C. PERILLI, *Pensieri proibiti, affettività e sessualità in carcere: rispondono i detenuti di San Vittore*; *Vivere Oggi*, anno VIII, n. 5 giugno 1994, 6 - 11.

<sup>16</sup> A. TONEGATO, *Amore e carcere*, relazione al Convegno del 10 maggio 2002 dal titolo "Carcere: salviamo gli affetti", presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

<sup>17</sup> D. GONIN, *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, 1994.

Il tatto viene colpito in modo preminente poiché in prigione, come sostiene Daniel Gonin (1994), la superficie del corpo non ha più né tatto né contatto. Le sensazioni che il corpo produce in carcere sono principalmente segnali di allarme. Ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare e l'intera gamma tattile, che si possedeva prima della carcerazione, inizia a perdere sfumature poiché molti oggetti di uso comune all'esterno non sono presenti nella struttura detentiva; ma la assenza più grande è il tatto del tatto, la propria pelle con la pelle di un'altra persona: il contatto fisico. Ai detenuti vengono a mancare i gesti più semplici che servono a dimostrare affetto: un bacio, una carezza, un abbraccio... solo la stretta di mano resta un freddo e comune gesto di saluto da rivolgere a coloro con i quali si svolge un colloquio, dagli operatori ai parenti.

Tutto ciò, come è ovvio, causa un aumento della tensione nei detenuti all'interno delle strutture, poiché tutta la sfera della sessualità viene negata e l'impulso libidico, perché non esploda, deve essere deviato, incanalato o sublimato nelle varie attività che vengono proposte e in quelle che i detenuti inventano mettendo a frutto le loro qualità artistiche, che spesso non sapevano neanche di possedere prima della reclusione<sup>18</sup>.

Tale forma di contenimento, che si ripercuote sulla sfera sensoriale e sessuale, causa una forte presenza di ansia al momento dell'uscita e determina anche il ricorso ad aiuti chimici prima dei permessi<sup>19</sup>.

#### 4. Elementi normativi e dettato costituzionale

Più volte ed in più legislature è stato affrontato il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario relativamente alla possibilità, per il soggetto detenuto, di coltivare all'interno dell'istituzione carceraria i propri affetti.

Era stato fra i primi Michele Coiro, Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a sollevare il problema

---

<sup>18</sup> A tal fine appare aderente una citazione di Friedrich Nietzsche: "È noto che la fantasia sessuale viene moderata, anzi quasi repressa, dalla regolarità dei rapporti sessuali, e che al contrario diventa sfrenata e dissoluta per la continenza e il disordine dei rapporti." (Umano, troppo umano, I, n. 141).

<sup>19</sup> Nei soggetti, infatti, è molto radicata la paura del fallimento a livello sessuale, che è il sintomo, al livello degli affetti, della paura di non essere più adeguati, di non essere più capaci di essere un buon marito, un buon compagno e un buon padre.

dell'affettività in carcere, emanando una circolare dove si chiedeva ai direttori dei penitenziari di pronunciarsi sulla possibilità di umanizzare le case di reclusione.

Nella XIII legislatura, poi, il tema dell'affettività in carcere, con la proposta del nuovo regolamento di esecuzione penitenziaria (elaborata sotto la responsabilità dell'allora Sottosegretario alla Giustizia, Franco Corleone, e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara), da argomento teorico divenne materia di governo. Il progetto di riforma del regolamento di esecuzione penitenziaria, con i nuovi articoli e la sua innovativa impostazione di pensiero e di prospettiva, elaborati in riferimento anche alle misure relative al trattamento penitenziario, previste all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, venne, però, riformulato, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2000, con lo stralcio delle misure più innovative in materia di affettività nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno del 2000 ed attualmente vigente.

Le obiezioni del Consiglio di Stato erano state elaborate sotto due profili: da una parte, il "forte divario fra il modello trattamentale teorico" prefigurato nel nuovo regolamento penitenziario e l'inadeguatezza del "carcere reale"; dall'altra rinviando l'introduzione di norme a favore del diritto all'affettività a scelte legislative e non al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354: "nel silenzio della legge", si disse, il diritto all'affettività non è scelta che possa essere legittimamente effettuata in sede "regolamentare attuativa o esecutiva".

Nella sua versione originaria, lo schema del regolamento (come ebbe modo di affermare Margara nell'audizione alla Camera dei deputati dell'11 marzo 1999), all'articolo 58, considerava il tema dell'affettività "nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria". Nel quadro di tali rapporti - spiegava Margara - è prevista la possibilità che essi siano mantenuti in forma diversa dal colloquio: "una di esse è la visita, vale adire un colloquio in ambiente senza separazioni, con possibilità di spostamento, come oggi avviene in molte aree verdi presenti in numerosi istituti italiani; un altro aspetto è rappresentato da una sorta di permesso interno, rilasciato dal direttore, che consente di fruire di incontri con i propri familiari in ambienti separati dai colloqui". L'espressione concepita nel progetto di nuovo regolamento, sottolineava Margara, cioè quella di "unità abitative" era ed è presente nelle normative di altri Paesi e, aggiungeva Margara, "nelle stesse indicazioni contenute

nelle regole internazionali”.

Quel parere del Consiglio di Stato non incise, e non avrebbe potuto, sul riconoscimento del diritto all'affettività come parte di una politica per i diritti nel carcere e per il sistema penitenziario, che nella XIII legislatura ebbe una sostanziale, seppure non esaustiva, svolta riformatrice con l'approvazione delle leggi sulle detenute madri e sul lavoro dei detenuti.

Il punto di svolta di quel progetto di nuovo regolamento e, sostanzialmente, del nuovo regolamento, era che il carcere non è una dimensione estranea, esterna alla società, alle sue istituzioni.

Il no del Consiglio di Stato<sup>20</sup> ha impedito l'avvio sperimentale, che sarebbe stato di grande utilità, di esperienze analoghe a quelle strutturalmente concepite nei Paesi europei.

Il tentativo di reinserire il diritto all'affettività, dopo il parere negativo del Consiglio di Stato, non ebbe esito positivo, al pari di altre due proposte di legge, l'una dell'onorevole Pisapia, l'altra dell'onorevole Folena, di modifica delle norme regolamentari in materia di colloqui e di permessi.

Nel 2002 si è nuovamente discusso in merito alla proposta di modifica dell'ordinamento penitenziario, già avanzata nella precedente legislatura dal deputato Giuliano Pisapia, al fine di garantire le relazioni affettive e familiari dei detenuti. Si è ritenuto innanzitutto importante affermare il principio per cui l'affettività venga riconosciuta come “diritto”. Un diritto inviolabile, riconducibile a quel più ampio diritto garantito dall'art. 2 della Costituzione di poter esprimere la propria personalità sotto ogni aspetto. Come tale, quindi, deve essere garantita anche ai soggetti detenuti la possibilità di instaurare e mantenere rapporti affettivi.

Importante, a tal proposito, anche il dettato dell'art. 32 della Costituzione: se è vero che la Repubblica riconosce, e promuove, il diritto alla salute dei singoli, va da sé che lo stesso dovrebbe essere riconosciuto, ed a maggior ragione, nell'ambito dell'istituzione carceraria. Diritto alla salute, pertanto, inteso nella sua più ampia accezione: salute in senso fisico, ma anche come benessere mentale e psicologico, come paradigma assoluto. Maggiore è l'equilibrio psicofisico (se di equilibrio può parlarsi nell'ambito della reclusione carceraria), maggiore è la possibilità che vi sia terreno fertile per

---

<sup>20</sup> Come ha osservato, peraltro, Corleone nel suo libro dedicato agli anni di governo. Corleone ha sottolineato, altresì, come il diritto all'affettività sia stato banalmente unificato, per una delle stupide semplificazioni d'uso corrente, con il diritto alla sessualità: “è una scelta, che il nuovo regolamento riconosceva come tale, ma non è necessariamente un obbligo alla sessualità”; v. F. CORLEONE, *La giustizia come metafora*, Menabò, 2001.

la tanto agognata “rieducazione” di cui all’art. 27 della Carta Costituzionale.

La stessa legge Gozzini, tra le principali fonti del diritto penitenziario, si è occupata in più articoli del problema dell’affettività in carcere<sup>21</sup>.

L’affettività, proprio per la sua ampia accezione, non può, o meglio non potrebbe, porre limiti ai rapporti familiari.

Pertanto, nel 2002, si ritenne di proporre una modifica dell’art. 28 O.P. aggiungendo alla rubrica “rapporti con la famiglia” le parole: “e diritto all’affettività”. In tal modo, pari dignità sarebbe stata riconosciuta a un rapporto affettivo di qualsivoglia natura, così come ai rapporti familiari.

Si sarebbe, quindi, inteso usare la stessa espressione di cui al primo comma dell’art. 28 dell’ordinamento penitenziario, laddove si dice: “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”, aggiungendo un secondo comma che così recita: “Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi”.

L’espressione “coltivare i rapporti affettivi” può apparire generica ma è sicuramente più aderente a quell’ampio concetto di “affettività” che si sarebbe voluta garantire. In tal senso, nella proposta legislativa, apparve inopportuno distinguere un diritto alla sessualità da un diritto a incontri con il coniuge, con i figli o conviventi. Quel che si voleva tutelare e garantire era la sfera dell’intimità affettiva del soggetto che avrebbe potuto esprimersi come meglio credeva. Proprio per tale ragione si è fatto genericamente riferimento ai soggetti, che già effettuano colloqui in carcere con il detenuto.

Sempre al fine di garantire il diritto all’affettività, nel medesimo anno, si era proposta la modifica dell’art. 30 *ter* O.P.

---

<sup>21</sup> L’art. 18 O.P. riconosce il diritto dei detenuti ai colloqui ed alla corrispondenza con i propri familiari. L’art. 28 O.P. prevede che particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. L’art. 30 O.P. prevede, invece, la possibilità di riconoscere al detenuto, in caso di eventi familiari di eccezionale gravità, la possibilità di potersi recare all’esterno del penitenziario. L’art. 30 *ter* O.P., infine, riconosce ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non siano socialmente pericolosi, la possibilità di godere di permessi premio di durata non superiore ai 15 giorni, proprio per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Tali permessi vengono concessi dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore del penitenziario.

(permessi premio) aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: "Un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione può essere concesso per coltivare specificatamente interessi affettivi". In tal modo si sarebbe voluto porre l'accento sulla particolare rilevanza che viene data all'affettività rispetto agli altri motivi per cui può essere concesso il permesso premio (interessi culturali o di lavoro).

## 5. L'esperienza comparatistica

Il diritto all'affettività in carcere è una realtà già consolidata e garantita in molti Paesi europei e non solo. Le diverse normative penitenziarie, da questo punto di vista, risultano più avanzate rispetto a quella italiana in quanto prevedono spazi adeguati d'incontro per il detenuto e i suoi familiari.

In Croazia sono consentiti colloqui non sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner.

In Germania alcuni Lander hanno predisposto piccoli appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari.

In Olanda, Norvegia e Danimarca vi sono miniappartamenti, immersi nel verde, forniti di camera matrimoniale, servizi e cucina con diritto di visite senza esclusioni relative alla posizione giuridica dei reclusi; in Finlandia ciò vale per coloro che non possono usufruire di permessi. In Albania, una volta alla settimana, sono previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati<sup>22</sup>.

In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all'interno di prefabbricati, siti nel perimetro degli istituti di pena, per 3 giorni consecutivi.

In Francia, come in Belgio, sono in corso sperimentazioni analoghe: la famiglia può far visita al detenuto in un appartamento di tre stanze con servizi, anche per la durata di 48 ore consecutive; il costo dell'iniziativa è a carico dei parenti<sup>23</sup>.

In Canton Ticino (Svizzera), chi non fruisce di congedi esterni può contare su una serie articolata di colloqui anche intimi in un'apposita casetta – "La Silva" – per gli incontri affettivi.

In Catalogna (Spagna) si distinguono i "Vis a vis", incontri in apposite strutture attrezzate per accogliere familiari e amici;

<sup>22</sup> AA.VV., *L'affettività dei detenuti*, in <http://www.ise-europa.it/inserto8.htm/>.

<sup>23</sup> R. PAMPALON, *Intervista ad Alain Bouregba*, in Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002, in <http://www.ristretti.it/>.

nell'ospedale penitenziario di Madrid, un progetto prevede l'istituzione di tre camere, fornite di servizi, "per le relazioni affettive".

Pur rigidamente normativizzata, la possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Paesi degli U.S.A., precisamente in Mississippi, New York, California, Washington e New Mexico. Tra gli anni '70 e '80, negli istituti di pena sono stati introdotti i cd. "Coniugal o Family Visitation Programs": i detenuti possono incontrare ogni due settimane il coniuge e ogni mese tutta la famiglia, in una casa mobile sita all'interno del carcere, per tre giorni consecutivi<sup>24</sup>.

Persino in realtà molto lontane e con grandi problematiche l'affettività è considerata una componente ineliminabile della vita del detenuto: in Brasile, ove le condizioni detentive sono assai dure, ogni recluso ha diritto, ogni settimana, ad un incontro affettivo di un'ora con chi desidera, indipendentemente da precedenti rapporti di convivenza riconosciuti dallo Stato<sup>25</sup>.

Nel carcere femminile di Caracas in Venezuela, dove manca praticamente tutto, vi sono cinque piccole camere con servizi dove le detenute possono ricevere, ogni 15/30 giorni, il marito o il fidanzato<sup>26</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Come ogni questione, per essere propriamente tale, include l'esistenza di opposte ragioni; il fedele computista deve esaminare l'intero bilancio, per segnalare se, in realtà, vi è avanzo di ragioni tradizionali e di principio, o disavanzo (il termine è proprio) di ragioni favorevoli.

Dagli aspetti messi in rilievo, a parere dello scrivente, la disciplina in esame si affaccia confortata da un largo novero di ragioni.

Si potrebbe muovere dalla considerazione, non del tutto astratta, che l'affettività e il sesso non essendo niente di più e di meno che vita, non è dell'uomo, come singolo ed individualità, quanto dell'uomo, in senso naturalistico, come specie, ed in senso politico come membro e frazione unitaria di una collettività

---

<sup>24</sup> C. HENSLEY, *Prison Sex. Practice & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.

<sup>25</sup> M. CRIMI, in Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002, in <http://www.ristretti.it/>.

<sup>26</sup> A. SOFRI, F. CERAUDO, *Ferri battuti*, Archimedia, Pisa, 1999.

nazionale<sup>27</sup>.

Più vicino ai limiti del problema, il sesso, quale stimolo potente e incoercibile di vita, può servire, ai fini penitenziari e sociali, convenientemente valorizzato, quale efficace mezzo di rieducazione e riadattamento alla vita sociale.

Una avveduta disciplina (affatto sentimentale, o pietistica) mentre evita i danni, i pericoli e le degenerazioni inevitabili dell'onanismo, della omosessualità indotta e di numerosi corollari psicopatici che si annettono può servire a tener saldi o a ravvivare i vincoli o le disposizioni associative del condannato con particolare riguardo a quelle verso la famiglia. Oltre al valore penitenziario di trattamento più evoluto, la disciplina in oggetto ha un valore preventivo ed equitativo non disprezzabile, servendo ad attenuare le cause note o remote, di alcune manifestazioni violente di vita carceraria. Non trascurabile è, infine, la possibile coincidenza del raggiungimento di determinate finalità politico-demografiche che, in un dato momento storico, lo Stato si proponga<sup>28</sup>.

Tuttavia, se l'accoglimento è consigliabile e sostenibile, va precisato, anzitutto, che le norme relative non potranno mai porsi in contrasto con i principi morali e con gli istituti giuridici e sociali, prevalenti nello Stato.

La rieducazione dei condannati, la sanità della vita carceraria, la prevenzione e qualsiasi finalità demografica, non potranno mai far accogliere, neanche di fatto, una pratica poligamica o forme di prostituzione reggimentata dallo Stato. Ne nascerebbe, infatti, un sovvertimento invece che una disciplina.

Titolo proprio dell'invocata innovazione potrebbe essere, fermo il concorso di ulteriori requisiti e condizioni: la premiazione massima di detenuti di ottima condotta.

Il carattere dei provvedimenti relativi potrebbe essere improntato a natura amministrativa, come mera facoltà discrezionale del direttore dell'istituto penitenziario, previa opportuna consultazione e parere favorevole del medico.

Le leggi fisiologiche, le leggi dell'eugenetica e dell'ereditarietà, il carattere estremo e/o gravemente significativo della pena inflitta, le necessità di garantire la normalità e la semplicità dei servizi carcerari, di non pregiudicare in alcun modo gli interessi della giustizia, di tutelare la libera espressione della volontà dei singoli e di garantire la massima sanità, esemplarità e moralità, debbono

<sup>27</sup> C. BRUNETTI, C. SAPIA (a cura), *Psicologia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

<sup>28</sup> S. CICALA, *Sesso e pena*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, 1930, volume secondo, 56.

essere tenute in conto e valorizzate.

La moderna criminologia ha dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo: da qui l'esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in particolare, a quello dei suoi affetti.

Consentire la affettività in carcere - come del resto già avviene in altri Paesi europei - permetterebbe di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenuerebbe la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena.

## Bibliografia

AA.VV., I pugni nel muro. Linguaggi e frammenti di vita dei detenuti del carcere di San Vittore, Berti, Piacenza, 2001.

AA.VV., Sesso, amore e fantasia...ma più fantasia che altro, "Ristretti Orizzonti", periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova, n.2 anno 4, marzo-aprile 2002.

AA.VV., Siamo ancora madri e non dobbiamo perdere il coraggio di esserlo, in Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere", Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

AA.VV., Un decalogo di richieste, in Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere", Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

Associazione Antigone, Il carcere trasparente. Primo Rapporto Nazionale sulle condizioni di detenzione, Castelvecchi, Roma, 2000.

Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli - genitori in carcere", Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti", Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio, 2002.

BOUREGBA A., Dalla rottura al mantenimento dei legami familiari, in Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere", Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.

BREDA R., COPPOLA C., SABATTINI A., Il servizio sociale nel sistema penitenziario, Giappichelli, Torino, 1999.

BRUNETTI C., SAPIA C. (a cura), Psicologia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

BRUNETTI C., Pedagogia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

BUCCHERI A., Le problematiche fisiche e psichiche della donna in carcere, "Marginalità e società", n.5, 1998, in CAMPELLI E., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, Milano, 1992.

CAMPELLI E., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia, Feltrinelli, Milano, 1992.

CARITAS Italiana, Fondazione E. Zancan, La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari, Feltrinelli, Milano, 2000.

CERAUDO F., La sessualità in carcere: aspetti ambientali, psicologici e comportamentali, in SOFRI A., CERAUDO F., Ferri battuti, ArchiMedia, Pisa, 1999.

CERAUDO F., *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Servizio editoriale Università di Pisa, Pisa, 1989.

CHIUSOLI S., *Quasi tutto ancora da vivere*, Tea, Milano, 1999.

CICALA S., *Sesso e pena*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, volume secondo, 1930.

CLEMMER D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941, tr.it. Santoro E., in *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

CORLEONE F., *La giustizia come metafora*, Menabò, 2001.

CURCIO R., VALENTINO N., PETRELLI S., *Il bosco di Bistorco*, Sensibili alle foglie, Roma, 1990.

CUSANI S., SEGIO S., *Carcere: salviamo gli affetti*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.

DE ANGELIS R., *Materiali per un'analisi del carcere tra "ideologia rieducativa" e movimento di rivolta*, in *Devianza, controllo e mutamento sociale*, di P. ANZALONE, S. BISI, S. BUSCEMI, Milano, Angeli, 1980.

DE DEO A., BOLINO G., *Il sesso nelle carceri italiane. Inchiesta e documenti*, Feltrinelli, Milano, 1970.

Di GENNARO G., BREDA R., LA GRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1997.

FACCIOLI F., *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Angeli, Milano, 1990, in CAMPELLI C., FACCIOLI F., GIORDANO V., PITCH T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.

FORTUNA E., *il sesso nel carcere italiano e la condizione giuridica del detenuto*, *Giurisp.merito*, 1976, 68.

FOUCAULT M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1*, Feltrinelli, Milano, 2001.

FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1982.

GALLO E., RUGGIERO V., *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino, 1989.

GENCHI L., *L'espressione della sessualità nella restrizione della libertà*, in *Devianza e difesa sociale*, a cura di C. SERRA, Milano, Angeli, 1981, 33.

GIORGI C. (a cura di), *La nostra inchiesta. Famiglie in carcere, "Terre di Mezzo"*, giornale di strada di Milano, n. 80, giugno 2001.

GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi della esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968.

- GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino, 1994.
- GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA G., *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Cedam, Padova, 2000.
- GUAGLIARDO G., *Dolore e corpi, Sensibili alle foglie*, Roma, 1997.
- HENSLEY C., *Prison Sex. Practise & Policy*, Lynne Rienner Publishers, London, 2002.
- LOI U., *Apertura dei lavori*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- MAISTO F., *Tra leggi e prassi*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- MANTOVANI S., *Sostenere la relazione figlio-genitore*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- NELSON V., *Prison Days and Nights*, Boston, Little brown & Co., 1933, in CLEMMER D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941.
- PANIZZARI G. *Il sesso degli angeli*, Milano, Kaos, 1991.
- PAVARINI M., *La banalità della pena*, in GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino, 1994.
- PONTI G., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.
- PRIVITERA S., *L'esperienza svizzera, in particolare quella del Canton Ticino*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.
- SACERDOTE L., *Quattro anni dopo*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- SALIERNO G., *La repressione sessuale nelle carceri italiane*, Roma, Tattilo Editrice, 1973.
- SANCHIONI PIROVANO S., *Anche la mente è un luogo d'incontro*, in *Atti del Seminario: "Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere"*, Milano (San Vittore), 8 giugno 2001.
- SANTORO E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.
- SCATIZZI F., ZAMMARELLI N., *Ci scrivono dalle carceri spagnole, "Ristretti Orizzonti"*, periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova, n.2 anno 4, marzo-aprile 2002.
- SERGE V., *Les hommes dans la prison, Les revolutionnaires*, in GALLO E., RUGGIRO V., *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino, 1989.

SOFRI A., CERAUDO F., *Ferri battuti*, Archimedia, Pisa, 1999.

SYCHES G. M., *The Society of Captives. A study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, 1958, tr.it. SANTORO E., in *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997.

TONEGATO A., *Amore e carcere*, in *Atti della Giornata di Studi: "Carcere: salviamo gli affetti"*, Casa di Reclusione di Padova, 10 maggio 2002.

## FORMAZIONE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO, MANDATO ISTITUZIONALE NEL SISTEMA DELL'ESECUZIONE PENALE

PATRIZIA CIARDIELLO\*

*“Perché dunque occuparsi di istituzioni? ... Perché bisogna ...curare l'articolazione della vita sociale su diversi livelli. Perché è attraverso l'artificio della pluralità di livelli che resta possibile la riflessività sociale, la possibilità per una collettività umana di riconoscere la società come mondo comune. Le istituzioni sono – così le intendo qui – degli artefatti umani che rendono possibile questo riconoscimento....Dalla loro qualità, spesso mediocre, dipende la convivenza civile, dipende cioè l'intelligenza collettiva impiegata nella elaborazione, nella discussione e nelle scelte su quale società vogliamo e costruiamo.*

*...Allora bisogna, come suggerisce Clifford Geertz, imboccare sentieri laterali. E bisogna far fare a chi legge delle esperienze che consentano di vedere i propri modi di vedere, e di riconoscere in questi modi una dimensione istituzionale.”*

Ota De Leonardis, *Le istituzioni*

Berger e Luckman, nel classico libro su “La realtà come costruzione sociale”, sostengono che “*le istituzioni hanno sempre una storia, della quale sono il prodotto*”<sup>1</sup>. Si tratta di una storia inarrestabile, costituita da altrettanto incessanti interazioni, da pratiche che veicolano *discorsi*, gli stessi attraverso cui “*si costruisce quel bagaglio di conoscenze condivise e oggettivate che è appunto l'istituzione*”. A loro volta, tali discorsi vengono prodotti in un *frame* culturalmente e socialmente connotato da cui l'attore attinge repertori di modi di vedere e fare le cose. “*Le istituzioni sono appunto questi repertori*”<sup>2</sup>.

Dalla definizione dell'amministrazione come post-burocratica

---

\* Educatrice

<sup>1</sup> P. Berger, T. Luckmann, *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1969, p.82

<sup>2</sup> O. De Leonardis, *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, Carocci, Roma, 2004, p.38 e 55

esito della radicale messa in discussione dei paradigmi razional-strumentali che hanno a lungo dominato le teorie dell'organizzazione, è possibile far scaturire tre assunzioni fondamentali per l'orientamento di qualsivoglia intervento: le istituzioni sono artefatti prodotti dagli attori; in quanto tali, sono modificabili; la condizione indispensabile per promuovere tale modificazione è la coltivazione e lo sviluppo della *autoriflessività* degli attori.

Sulle orme di Weick<sup>3</sup>, tale autoriflessività deve esercitarsi intorno ai processi di costruzione di senso e a quelli, equivalenti, dell'organizzare, assumendo che *"l'organizzare consiste sia in ricette per fare delle cose che per interpretare quanto è stato fatto"*<sup>4</sup> e che, a dispetto della loro evidente preoccupazione per i fatti, i numeri e i dati oggettivi, le organizzazioni *"sono in realtà sature di soggettività"*.

In tal senso, la formazione si configura come uno degli strumenti di elezione per sollecitare le persone ad un esercizio di autoriflessività che, consentendo di vedere il proprio modo di vedere, sia in grado di promuovere l'adozione di nuovi paradigmi dell'azione fondati sull'assenza di confini tra vedere e creare ciò che si vede.

Pertanto, ove si intenda neutralizzare il rischio di promuovere e progettare formazione in cui i formatori non siano che *"esperti dell'ovvio e governatori del senso comune"*<sup>5</sup> implicito nei modelli tradizionali, diventa indispensabile concepire una offerta che non si limiti a comunicare linearmente contenuti e conoscenze e che orienti le persone verso lo sviluppo del ventaglio delle scelte percepite come praticabili.

Tentare una simile operazione collocandosi in una prospettiva postmoderna (il mondo non esiste oggettivamente, ma è il risultato di pratiche sociali e discorsive di costruzione da parte degli attori sociali), significa concentrare l'attenzione sulla varietà dei modi in cui il mondo è costruito interattivamente e, dunque, avvalersi delle scienze discorsive<sup>6</sup>.

In tale alveo, il formatore/ricercatore si interessa dei processi di costruzione della realtà evidenti nel linguaggio ordinario e posti a

<sup>3</sup> K. Weick, *Senso e significato nell'organizzazione*, Cortina, Milano, 1997

<sup>4</sup> G. Bonazzi, *Dire, fare, pensare: decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 1999, p.146

<sup>5</sup> A. Stramaccioni, *Formatori e consulenti come facilitatori del cambiamento*, in P. Patrizi (a cura di) *Professionalità competenti. Lo sviluppo del Sè nei processi formativi*, Carocci, Roma, 2005, p. 109

<sup>6</sup> Nelle scienze nomotetiche, per converso, il ricercatore si occupa delle forme di conoscenza che si costruiscono attraverso asserzioni universali, il linguaggio d'interesse è logico-matematico ed è riferito a 'oggetti' e misurazioni.

fondamento di ciò che viene poi considerato come reale e, dunque, del rapporto fra epistemologia e senso comune.

Avvalersi del linguaggio ordinario, utilizzabile da tutti, al di là delle diverse appartenenze professionali e delle differenti teorie (o ideologie) di riferimento, comporta l'attualizzazione del passaggio da una epistemologia della rappresentazione ad una epistemologia della costruzione e, dunque, uno scarto paradigmatico<sup>7-8</sup> saturo di implicazioni.

Sul piano operativo, tale approccio si interessa degli effetti pragmatici del credere che qualcosa è reale, attraverso il linguaggio e la narrazione. Il linguaggio, oltre a fondare la possibilità dell'interazione, rappresenta la chiave di accesso ai significati che l'individuo impiega per esprimere le proprie scelte di azione. La narrazione consente di *"costruire differenti versioni di se stessi e della storia di cui si è protagonisti... e di produrre orientamenti evolutivi di pensiero e azione, ...scoprire nuovi modi di caratterizzare gli eventi e nuove connessioni, riscriverne la trama"*<sup>9</sup>.

Si tratta, dunque, di finalizzare l'operatività alla produzione di nuovi significati e di farlo puntando al cambiamento del linguaggio utilizzato, un cambiamento verificabile e valutabile, a differenza del cambiamento delle "motivazioni", dello "spirito di appartenenza", del "disagio", costruiti di norma impropriamente configurati come "proprietà" ovvero disposizioni del soggetto.

Si tratta di una prospettiva che, distogliendosi dai repertori classici della formazione, si impernia sulla promozione, valorizzazione e accompagnamento dell'apprendimento dei soggetti le cui competenze, pertanto, si configurano come dimensione intersoggettiva ancorata al sistema relazionale proprio dello specifico contesto<sup>10</sup>.

Le riflessioni che seguono concernono, posto quanto premesso, le connessioni attivabili fra promozione del cambiamento organizzativo e sollecitazione alle ricollocazioni di ruolo necessarie per perseguire l'adesione al mandato istituzionale conferito all'amministrazione penitenziaria (rendere le pene rispettose della dignità umana dei reclusi e promuoverne il reinserimento sociale) attraverso attività concernenti la formazione del personale progettate e

<sup>7</sup> G. Turchi, P. Ciardiello, *Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative – Il contributo del progetto Chirone*. Padova, Upsel Domeneghini, 2004

<sup>8</sup> P. Patrizi, Introduzione. Agire, pensare, costruire professionalità competenti, in P. Patrizi (a cura di), op. cit.

<sup>9</sup> idem, p. 20

<sup>10</sup> D. Lipari, *Metodi della formazione «oltre l'aula»: apprendere nelle «comunità di pratica»*, in Montedoro C., Pepe D. (a cura di), *La riflessività nella formazione: modelli e metodi*, I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL, Roma, 2007

sviluppate nell'alveo di un approccio "narrativo".

Le riflessioni si dipaneranno attraverso la riflessione retrospettiva sulle attività realizzate nel corso di una annualità (il 2006), in attuazione del Piano di formazione predisposto in Lombardia<sup>11</sup> secondo le linee di indirizzo emanate dalle agenzie dell'amministrazione centrale preposte.

## Il Piano

Tutta l'attività programmata e direttamente gestita a livello regionale è stata caratterizzata dalla coerenza interna con gli obiettivi strategici e metodologici al centro delle linee di indirizzo emanate dal dirigente regionale e dalla attenzione ad alcuni *focus*:

### sotto il profilo teorico:

- la connessione fra formazione e ricerca intorno ai modelli di intervento (organizzativo e non) concretamente posti in essere per dare corpo al mandato conferito all'amministrazione penitenziaria;
- la connessione fra formazione, modelli di intervento concretamente posti in essere e loro efficacia rispetto agli obiettivi posti dal mandato istituzionale<sup>12</sup>;
- il rapporto fra paradigmi interpretativi della devianza utilizzati dagli operatori, modalità di approccio ai fenomeni così definiti e opzioni relative alle prassi operative;
- la promozione e progettazione di attività formative che non si attestino sul consolidamento dell'ovvio e sul governo del senso comune;

### sotto il profilo metodologico:

- la valorizzazione degli apporti provenienti dalle realtà operative, anche attraverso l'individuazione e l'attivazione di "referenti organizzativi", coinvolti, in alcuni casi, anche nella progettazione e valutazione di processo;
- l'enfaticizzazione dell'approccio interprofessionale e della necessità di avvalersi di codici condivisi e comunicabili, sia sotto

<sup>11</sup> L'ufficio nell'ambito del quale sono state realizzate le attività di cui si scrive è il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia, organo decentrato del Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, le cui funzioni e competenze sono definite dall'art. 32 della L.395/90. Il P.R.A.P. Lombardia amministra diciotto istituti penitenziari e cinque Uffici per l'esecuzione penale esterna.

<sup>12</sup> "L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa" ( art. 115 co. 5 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario).

il profilo organizzativo che sotto il profilo del lavoro in favore dell'utenza;

- la ricalibrazione della programmazione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in consonanza con il mutamento progressivo degli scenari organizzativi e istituzionali.

La valutazione retrospettiva ha preso le mosse dagli orientamenti che avevano caratterizzato la proposta contenuta nel Piano formativo, a suo tempo resi espliciti e declinati nel modo seguente:

1. l'orientamento a perseguire la **connessione fra programmi formativi e il complesso degli interventi finalizzati all'allestimento di un'organizzazione in buona salute**, promuovendo interventi ispirati ad *"un approccio centrato sull'analisi della relazione individuo-contesto"* e attenti alle *"variabili critiche"* riportate nella Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 avente lo stesso oggetto;

2. l'orientamento a proporre progetti formativi e corsi di addestramento che, pur configurandosi come prosecuzione/approfondimento di percorsi già realizzati, perseguano obiettivi collegati al miglioramento delle strategie di **gestione delle risorse** e alla progressiva introduzione di adeguate forme di **valutazione dell'efficacia degli interventi** posti in essere nei diversi settori dell'intervento istituzionale;

3. l'orientamento a pianificare attività formative caratterizzate dall'**attenzione ai cambiamenti teorici che hanno investito le scienze sociali** negli ultimi decenni, con particolare riferimento alla *"svolta linguistica"*; tali cambiamenti – trasversali a tutte le discipline – implicano:

- a) l'adesione ad un paradigma che concepisce l'uomo come attore sociale cosciente, capace di orientare le proprie azioni in conformità a certi insiemi di regole e piani;

- b) il concepire l'identità dell'attore sociale e organizzativo come processo in costante mutamento, che si realizza all'interno delle interazioni sociali, mediate, queste ultime, dalle interpretazioni, dalle definizioni e dai significati che gli esseri umani attribuiscono alle rispettive azioni;

- c) la consapevolezza della funzione indispensabile della mediazione linguistica nell'attribuzione di significato degli attori alle proprie azioni e, dunque, della valorizzazione del punto di vista dei protagonisti;

- d) l'impiego di forme di valutazione di carattere dialogico, in grado di consentire il riconoscimento delle culture personali, organizzative, professionali che orientano gli attori nell'attribuzione di

significato alle azioni;

4. l'orientamento a promuovere e a supportare, nel quadro di quanto delineato dal piano annuale regionale,

a) iniziative finalizzate all'**aggiornamento normativo** da organizzarsi, senza oneri da far gravare sui finanziamenti assegnati, sia a livello regionale, a cura del Provveditorato, sia a livello locale, d'intesa col Provveditorato Regionale, su iniziativa e a cura degli istituti e degli Uffici per l'esecuzione penale esterna, avvalendosi delle competenze maturate dal personale dell'amministrazione penitenziaria e/o di quelle disponibili all'interno degli enti, organismi ed istituzioni che collaborano con l'amministrazione, con particolare riferimento alla Magistratura di Sorveglianza;

b) iniziative finalizzate al **miglioramento del coordinamento intra ed interistituzionale** e alla stabilizzazione delle attività di progettazione/monitoraggio/valutazione/(ri)progettazione (le azioni organizzative a valenza formativa descritte in premessa). Si suggeriva che tali iniziative venissero organizzate anche a supporto delle iniziative formative già realizzate e diventassero fonte di sollecitazione per gli ulteriori interventi formativi, collocandosi all'interno di un processo in cui fra formazione e sviluppo organizzativo non si produce soluzione di continuità.

5. l'orientamento a sostenere, attraverso i Responsabili degli Uffici presso il Provveditorato Regionale e i Direttori delle strutture operative del distretto, l'**implementazione e la messa a regime degli esiti delle attività formative**, indispensabile per sostenere e stabilizzare i cambiamenti promossi attraverso gli interventi medesimi, anche accogliendo le proposte che, in tal senso, venissero formulate dai soggetti a vario titolo coinvolti.

Il punto di forza delle attività realizzate considerato prevalente è stato identificato con l'offerta di proposte tese alla rivisitazione di approcci conoscitivi e modelli di intervento consolidati, un'offerta tesa a promuovere nei partecipanti il riposizionamento cognitivo e la considerazione dell'importanza di non considerare come "dato" di realtà – come tale oggettivo ed imm modificabile – quanto è l'esito di complessi processi culturali e organizzativi.

Debole, per converso, la connessione rilevata fra formazione e sviluppo organizzativo come riverbero riconoscibile della prima sul realizzarsi dei mutamenti auspicati, con accenti diversi, da tutte le componenti professionali del sistema operativo e sempre più frequentemente sollecitati dai documenti di indirizzo amministrativo.

In tal senso, le analisi operate con i diversi attori coinvolti hanno rinviato alla criticità della graduale costruzione di una cultura

organizzativa in grado di accogliere, riconoscere e valorizzare la complessità e le interdipendenze nonché ad una certa instabilità del sistema, complessivamente inteso<sup>13</sup>. Si tratta di processi implicanti, peraltro, il governo della ricalibrazione delle relazioni fra i titolari dei ruoli di vertice afferenti ai diversi comparti contrattuali, fondamentali per il riflesso che queste esercitano, concentricamente, su tutte le dimensioni proprie dell'attività organizzativa e istituzionale.

Tale riflesso si è tradotto nella diffusa rappresentazione, in vario modo espressa nelle aule formative, di un'organizzazione che "cambia senza cambiare", in cui a ciascuno degli operatori non resta, a dispetto delle attese dichiarate, che la gestione quotidiana delle richieste formulate dal sistema.

*"Col termine sviluppo organizzativo si intende l'attivazione di un processo che mira a creare una soluzione adeguata rispetto ad un problema organizzativo letto non tanto come espressione del disagio del singolo soggetto ma come espressione di un "malfunzionamento" del sistema.*

*L'obiettivo principale di un intervento di sviluppo organizzativo non è quello di sviluppare le competenze dei singoli, ma piuttosto di creare le condizioni perché queste trovino un contesto adeguato per potersi esprimere al meglio. Questo processo si regge in particolare sulla capacità delle persone di mettersi in gioco (e così facendo di migliorare le proprie competenze), e richiede inoltre che si realizzi a diversi livelli"<sup>14</sup>.*

Considerato quanto sopra, è possibile che in assenza:

- di una capacità del sistema organizzativo complessivamente inteso di definire con chiarezza il sottosistema che viene preso in carico dal progetto di sviluppo
- della effettiva disponibilità delle risorse per la soluzione dei problemi
- della responsabilizzazione e attivazione del sistema a livello globale nella ricerca di soluzioni adeguate (implicante una negoziazione dell'intervento a più livelli)
- della diffusa percezione degli operatori di poter avere pre-

---

<sup>13</sup> Il riferimento è al costante *turn over* del personale e alle turbolenze che stanno attraversando il sistema, investito, di recente, da processi di mutamento che concernono l'assetto dell'amministrazione, con la riconfigurazione dei ruoli dirigenziali, l'ingresso in servizio dei primi funzionari direttivi del Corpo di Polizia penitenziaria, il realizzarsi di avvicendamenti ai vertici delle strutture.

<sup>14</sup> Questo brano, come quelli successivamente trascritti in corsivo, è tratto dal rapporto di valutazione relativo agli interventi formativi organizzati in occasione della declinazione a livello regionale di un programma formativo nazionale realizzato dall'Istituto di Ricerca Sociale di Milano – M.C. Bassanini e Laura Lazzarotto – a.2006.

sa decisionale sui processi di lavoro che li coinvolgono

- di una cultura dei dirigenti fortemente orientata in senso manageriale e attenta alla gestione e valorizzazione delle risorse umane e del “capitale sociale” dell’organizzazione, la formazione risulti investita di attese sovradimensionate quanto improprie e sia destinata a risolversi in un arricchimento personale con dubbie ricadute sul piano organizzativo.

*“I partecipanti sottolineano, tuttavia, che la formazione non può essere considerata l’unica leva al cambiamento e ribadiscono quanto sia importante non alimentare un’idea salvifica e idealizzata dello strumento formativo” (Educatori).*

*“Rispetto ad una più chiara organizzazione del loro ruolo organizzativo i partecipanti lamentano la carenza di legami interorganizzativi, ritengono assolutamente necessario creare équipes di lavoro sia con altre figure professionali all’interno del singolo istituto sia con i servizi esterni.*

*Al PRAP si chiede di meglio organizzare il collegamento tra centro e periferia prestando maggior attenzione al passaggio delle informazioni tra i diversi livelli senza incorrere in filtri arbitrari. Troppo spesso, infatti, il corretto svolgimento delle procedure dipende dalla qualità dei rapporti interpersonali che si mettono in atto (Sanitari).*

*“In generale, le riunioni (o per meglio dire le assemblee, se si tratta di più di 20 partecipanti) non hanno la loro massima efficacia come passaggio di informazioni, bensì nel costruire e condividere progetti, elaborazioni, pensieri sulle situazioni che il servizio vive. È allora utile per il servizio capire a cosa serve il riunirsi, che obiettivi ha la partecipazione di questo o quel professionista e di conseguenza quale può essere il suo apporto”<sup>15</sup>.*

*“Emerge la necessità di creare una identità (cultura) di servizio basata non solo sulle prassi, ma sulla condivisione dei valori fondanti che ciascuno ha sui temi del nostro lavoro, ...confrontandosi sul significato dell’esecuzione penale, sulle modalità utilizzate per favorire il cambiamento dell’utente”<sup>16</sup>.*

*“Messi di fronte al problema di come far rendere le attività formative frequentate da loro stessi o dal proprio personale, i partecipanti al focus-group fanno fatica a riconoscere al dirigente il compito non solo di inserire la formazione in un piano di gestione delle risorse, all’interno di una programmazione di istituto, ma anche di controllare che vi sia un*

<sup>15</sup> Assistenti Sociali – dal rapporto finale sul *follow-up* regionale del Progetto Domino, 2006 – UEPE Milano.

<sup>16</sup> Assistenti Sociali – dal rapporto finale sul *follow-up* regionale del Progetto Domino, 2006 – UEPE Mantova.

*ritorno della stessa rispetto agli obiettivi di piano: prevale di fatto una visione della formazione come fatto individuale, da cui trarre un arricchimento personale, i cui effetti verranno prodotti solo grazie alla buona volontà dei singoli. Se questo è l'immaginario collettivo è evidente il senso di impotenza che coglie l'operatore che ritorna nella propria sede di lavoro di fronte all'immobilismo di una istituzione di per sé, per la mission che la contraddistingue, profondamente statica"<sup>17</sup>.*

Alla situazione sopradescritta non è risultato estraneo, nelle valutazioni operate, il livello regionale di governo amministrativo e coordinamento proprio dell'Ufficio del Provveditorato Regionale complessivamente inteso che dovrebbe in prospettiva caratterizzarsi per l'assunzione di un ruolo forte nel processo di "disseminazione di buone prassi operative" (nel senso indicato dal rapporto di valutazione<sup>18</sup>), a tutt'oggi in corso di definizione e consolidamento.

Posto quanto precede, si è andata delineando, in prospettiva, l'opportunità di sperimentare, sul piano delle opzioni strategiche, il varo di programmi di formazione almeno biennali, con una offerta meno diversificata, concentrati su poche proposte da reiterare fino a raggiungere la gran parte degli operatori in servizio nella regione e da ripresentare periodicamente, in relazione all'entità degli avvicendamenti che si dovessero registrare fra gli operatori e fra i responsabili dei ruoli di vertice.

L'ipotesi sottostante, avvalorata dalle osservazioni più volte raccolte presso gli operatori, prevede che tale opzione possa, sul lungo periodo, favorire una più diffusa quanto omogenea cultura organizzativa e, dunque, una più efficace collaborazione interprofessionale.

Come implicazione di tale ipotesi, si è anticipato che l'avvicinamento di quote consistenti di operatori alle medesime proposte formative anche in materia di trattamento delle persone in esecuzione penale possa promuovere, in prospettiva, una più efficace attività dei singoli professionisti e dei gruppi per l'osservazione e il trattamento delle persone condannate.

<sup>17</sup> Direttori e vice direttori di istituti penitenziari e Uffici per l'esecuzione penale esterna in servizio presso diverse sedi regionali.

<sup>18</sup>La qualità è un prodotto culturale, dipende dalle conoscenze tecnico/scientifiche, dai valori e dai costumi sociali, essa varia quindi nel tempo e nello spazio. Vi sono metodi di valutazione e sviluppo della qualità che si basano sulla comparazione e valorizzazione delle *best practices*. Col termine *best practice* non si individua uno standard predefinito, ma semplicemente si evidenzia una prassi che si ritiene rappresenti la migliore *performance* possibile in una determinata circostanza. I criteri e gli indicatori per valutare "la bontà" della prassi sono il frutto di una negoziazione/condivisione da parte degli attori coinvolti" (M. C. Bassanini e L. Lazzarotto, Istituto di Ricerca Sociale, Milano, 2006).

Sul piano dei contenuti, la criticità delle premesse utili a fare della formazione concernente lo sviluppo dei processi organizzativi solo uno degli strumenti utilizzati a tale scopo, mi ha indotta, d'intesa con il dirigente generale, a valutare l'opportunità di dedicare la maggior quota di impegno alla costruzione di proposte concernenti quelle attività o segmenti di attività rispetto ai quali i partecipanti ritengano di poter controllare quote consistenti dei processi decisionali, con riferimento sia ai processi organizzativi sia all'attività di trattamento *strictu sensu* delle persone condannate<sup>19</sup>.

### **La rilevazione dei fabbisogni**

L'analisi del contesto/rilevazione della domanda formativa/monitoraggio della domanda medesima sono coincisi con la valutazione *ex ante*, finalizzata a scegliere fra scenari o progetti alternativi o fra modalità alternative di esecuzione dello stesso progetto, in considerazione anche delle risultanze connesse a percorsi formativi pregressi o in corso.

Dal punto di vista metodologico, fare riferimento ad un'analisi di tipo processuale ha consentito di non confinare ad una fase circoscritta la riflessione su quanto potesse diventare significativo per costruire gli interventi formativi da compendiare nel Piano, sia sotto il profilo della analisi del contesto organizzativo sia sotto quello del monitoraggio, altrettanto processuale e, dunque, ininterrotto, della domanda formativa.

In conclusione, l'analisi del contesto è stata realizzata prevalentemente avvalendosi della raccolta delle rappresentazioni esplicitate, ai diversi livelli delle organizzazioni attive nel territorio regionale e all'interno dell'Ufficio regionale, rispetto alle criticità che ostacolano, secondo i diversi attori, l'attuazione degli obiettivi (non sempre chiaramente delineati) dell'amministrazione centrale e attraverso una riflessione partecipata circa la plausibilità dell'ipotesi che a tali criticità si possa rispondere efficacemente (anche) attraverso un intervento formativo.

---

<sup>19</sup> Secondo la normativa vigente fondata sul dettato costituzionale in materia di pena, le persone definitivamente condannate devono essere protagoniste di un programma di trattamento individualizzato finalizzato alla promozione del loro reinserimento sociale. La predisposizione di tale programma deve essere preceduta dall'"osservazione scientifica" della personalità del condannato, realizzata ad opera di un'équipe interprofessionale composta da operatori istituzionali e consulenti.

È importante precisare che tutto il processo appena descritto è stato attraversato dalle valutazioni (effettuate con il dirigente e con i funzionari a vario titolo coinvolti) concernenti, ai diversi livelli, la sostenibilità delle ipotesi formative sotto il profilo del *budget*, delle iniziative *in fieri* (anche con riferimento ad aspetti logistico-organizzativi) e delle risorse umane e materiali in dotazione alla Unità organizzativa deputata alla cura delle attività formative.

Le opzioni sopra descritte sono state formulate in coerenza con una visione di carattere necessariamente dialettico della relazione intercorrente fra le richieste di formazione provenienti dai diversi soggetti titolati ad esprimerne e la formazione programmata ed erogata dal Provveditorato regionale.

Secondo tale visione, fra i compiti del dirigente generale (cui compete anche la pianificazione delle attività formative decentrate) è compreso quello di evitare automatiche trasposizioni delle richieste formulate dalle sedi operative in interventi formativi e di esercitare anche attraverso la pianificazione di questi ultimi la responsabilità di orientamento strategico che gli compete.

Sempre secondo tale visione, l'esercizio di tale responsabilità consente alla formazione di configurarsi come uno strumento in grado di sollecitare la graduale modificazione di quegli approcci e stili consolidati di intervento - sia sul piano amministrativo-organizzativo, sia sul piano degli interventi relativi al trattamento delle persone condannate - che si siano, nel tempo, rivelati come inefficaci o solo parzialmente adeguati.

Come di recente suggerito dal ministero competente, è anche evitando *"un'eccessiva parcellizzazione dell'offerta on demand"* e creando *"un catalogo di offerte di qualità"*<sup>20</sup> che le amministrazioni, in un'ottica di miglioramento continuo, possono interpretare *"in modo strategico e anticipatorio la propria missione istituzionale"*<sup>21</sup>.

## La valutazione

Nei percorsi formativi concernenti la promozione del cambiamento organizzativo, la tipologia di valutazione adottata è stata di carattere dialogico, intesa *"come un processo di ricerca sociale ap-*

<sup>20</sup> Linee Programmatiche di indirizzo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, p. 44.

<sup>21</sup> Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione *"Per una pubblica amministrazione di qualità"*, 19.12.2006, p. 3.

plicata tendente a ricostruire induttivamente – a partire dagli effetti (o risultati parziali anche intermedi) dell'intervento – il sistema di relazioni che gli attori implicati hanno generato”<sup>22</sup>.

Tale attività ha incluso tra i suoi oggetti i processi di azione che hanno generato i risultati e l'organizzazione che ha reso possibile l'intero processo, consentendo il riconoscimento delle culture personali, organizzative, professionali che hanno orientato gli attori nell'attribuzione di significato alle azioni. Per il suo carattere interattivo e partecipativo, questo tipo di valutazione si è confermata come maggiormente idonea alla complessità dei processi formativi, alla decostruzione di visioni consolidate e alla contestuale promozione di visioni inedite.

Nei percorsi formativi concernenti la relazione professionale con il condannato finalizzata a supportarne il processo di reinserimento sociale, sono stati utilizzati protocolli di ingresso e in uscita costruiti per la rilevazione dei mutamenti intervenuti nell'approccio conoscitivo alla tematica oggetto della proposta nonché una valutazione *in itinere* realizzata attraverso la frequente proposizione di esercitazioni finalizzate a conoscere il grado di apprendimento dei fondamenti teorici e degli strumenti operativi proposti.

Infine, nei seminari di aggiornamento, sono stati utilizzati questionari di rilevazione del grado di soddisfazione percepita, con domanda finale aperta finalizzata alla conoscenza degli approfondimenti ritenuti opportuni e alla proposta di ulteriori aree di interesse.

### **Le criticità generali rilevate nell'esercizio della funzione formazione**

Sinteticamente e per punti, anche con riferimento all'organizzazione delle attività, sono risultate critiche le seguenti questioni.

- La coniugazione efficace della programmazione regionale con le attività formative promosse dalle agenzie formative centrali in attuazione di Programmi Esecutivi di Azione<sup>23</sup> (o altro), in ragione del frequente “lancio” delle medesime a programmazione regionale effettuata ed avviata.

La criticità descritta chiama in causa la questione della “dop-

<sup>22</sup>Lipari D., L'azione formativa nelle organizzazioni tra adattamento e apprendimento, <http://formazione.formez.it/webmagazine/index.html>, p. 16

<sup>23</sup>I Programmi Esecutivi di Azione (P.E.A.) vengono elaborati dalle amministrazioni centrali per dare attuazione agli obiettivi indicati dal Ministro competente per il perseguimento dei fini istituzionali.

pia committenza" del settore Formazione presso i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e l'onere di una coniugazione di cui non è agevole costruire la condivisione solo "dal basso".

Tale criticità induce un aggravio delle condizioni materiali di chi ha il compito di programmare, coordinare e gestire la formazione in ambito regionale.

Le Unità Organizzative deputate, infatti, non sono in grado di conoscere e comunicare con congruo anticipo tempi e natura dell'impegno richiesto ai partecipanti, che, nei fatti, collide di frequente con la (compiuta) partecipazione alle iniziative regionali.

- Il vincolo dei tempi di programmazione/realizzazione delle attività formative regionali ai tempi dettati dalla normativa in materia contabile.

La complessità e numerosità dei processi implicati nella programmazione/realizzazione/valutazione delle attività formative comporta di frequente necessità di revisione di tempi, modalità e articolazione delle medesime, imponendo una flessibilità che contrasta con la rigidità dei vincoli contabili.

- Una forte criticità è rappresentata dalla labile connessione finora registrata fra gli interventi formativi e il complesso degli interventi definiti necessari all'allestimento di una organizzazione in "buona salute" (secondo la Direttiva emanata nel 2004 dal Dipartimento della Funzione Pubblica), alla gestione e valorizzazione delle risorse umane, al miglioramento dei processi di servizio e dell'efficacia dei risultati dell'azione amministrativa complessivamente dispiegata.

- La criticità di sostenere e promuovere un approccio unitario alle questioni sottostanti alle opzioni in materia di formazione e sviluppo organizzativo in presenza di una quota crescente di progetti formativi concernenti singole famiglie professionali la cui responsabilità/coordinamento è conferita dalle agenzie formative centrali a funzionari/dirigenti apicali appartenenti alle famiglie professionali interessate.

Tale opzione non agevola l'esercizio della competenza trasversale e sovralfunzionale del Settore Formazione presso i P.R.A.P., imponendo una riflessione su quale ruolo si intenda attribuire ad essi nell'articolazione di funzioni fra amministrazioni centrali, provveditorati, strutture operative territoriali e famiglie professionali.

Se il concetto sempre più accreditato di "formazione" contempla una distanza crescente dal mero aggiornamento tecnico/scientifico di singoli operatori o di particolari qualifiche professionali e sempre più vicino all'intervento organico sulla competenza

globale di un sistema relazionale e operativo e se la formazione, in tale prospettiva, si configura come sempre più vicina alla ricerca-intervento, conferire ai Settori Formazione presso i Provveditorati Regionali un ruolo di semplice quanto eventuale supporto a progetti affidati a soggetti "altri" costituisce una riduzione delle potenzialità della funzione connessa, che contempla competenze trasversali e sovralfunzionali in grado di favorire un approccio unitario alle questioni in campo, sia pure nel rispetto e con l'apporto delle diverse professionalità.

## **L'implementazione degli esiti delle attività formative**

### *1. Il ruolo degli attori istituzionali*

*"L'implementazione rappresenta il momento della verità di una politica nella quale, come sottolineano molti studiosi di politiche pubbliche, è fondamentale il ruolo degli attori dell'attuazione della politica stessa e cioè delle amministrazioni, del personale e dei destinatari dell'azione amministrativa. Questo ambizioso progetto di condivise e partecipate riforme, probabilmente vede il grande tema del rilancio della formazione quale sua pietra miliare"<sup>24</sup>.*

Con riferimento alle condizioni indispensabili per introdurre stabilmente nelle prassi operative i cambiamenti promossi attraverso gli interventi formativi erogati, da tempo rifletto intorno ad una variabile definibile, con un ossimoro, stabilizzata: risulta senz'altro critico il ruolo delle direzioni generali presso l'amministrazione centrale, degli Uffici del Provveditorato Regionale, delle direzioni degli istituti penitenziari e degli uffici per l'esecuzione penale esterna nel sostegno e nell'implementazione e messa a regime degli esiti delle attività formative.

Tale difficoltà, in assenza di un collegamento organico e ricorsivo fra questi ultimi ed il complesso degli interventi posti in essere per conferire corpo alla *missione* istituzionale, investe direttamente il senso e la portata da attribuirsi agli interventi formativi.

In tal senso, una delle implicazioni più importanti concerne la *produttività* percepita della enunciata rilevanza della formazione come leva per il cambiamento.

In altri termini, il *gap* che si registra fra chi promuove e progetta, ai diversi livelli del sistema, la formazione e chi, conclusasi quest'ultima, ha il potere/dovere di favorire e sostenere la messa

<sup>24</sup> Linee programmatiche di indirizzo, cit., p. 43

in opera delle competenze acquisite dal personale rappresenta una questione che merita, oltre che più approfondite riflessioni, la predisposizione di misure che, sempre ai diversi livelli del sistema, in prospettiva, consentano una decisa inversione di tendenza.

Colmare o solo ridurre questo *gap* si configura, dunque, come indispensabile per valorizzare la portata complessiva dei nuovi apprendimenti e delle innovazioni di tipo organizzativo che dell'investimento formativo dovrebbero costituire la più diretta implicazione.

Nondimeno occorre riflettere su quali siano le condizioni necessarie per intervenire efficacemente in questa direzione, attraverso misure di natura differente che coniughino sul campo la formazione e la ricerca intorno al complesso delle iniziative necessarie alla piena realizzazione del mandato istituzionale.

Riprendendo un tema già affrontato, in una prospettiva che della capitalizzazione degli investimenti formativi faccia un punto di forza, l'allestimento di *un'organizzazione in buona salute* deve essere perseguito da tutte le componenti dell'organizzazione, ai diversi livelli del sistema, attraverso la stretta connessione fra programmi formativi e il complesso degli interventi finalizzati all'obiettivo.

Come confermato dal manuale sul "Benessere organizzativo" realizzato dall'Università "La Sapienza" per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, è necessario promuovere interventi che sempre più si muovano secondo *"un approccio centrato sull'analisi della relazione individuo-contesto"* e che dedichino la necessaria attenzione alle *"variabili critiche"* messe a fuoco dalla ricerca sul tema e riportate nella Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 avente lo stesso oggetto.

Si tratta di una prospettiva avvalorata, di recente, anche dalla Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione dal titolo *"Per una Pubblica Amministrazione di Qualità"*, con riferimento al *"miglioramento continuo"*, richiedente *"l'ottimizzazione costante dell'utilizzo delle risorse disponibili e dei processi di produzione ed erogazione dei servizi"*.

In questo senso, nel sistema amministrato dal Provveditorato regionale lombardo tutte le occasioni di comunicazione (diretta, indiretta, verbale, scritta) vengono da tempo utilizzate per potenziare il coinvolgimento in maniera diretta dei Responsabili degli Uffici e delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Provveditorato nonché dei Direttori degli Istituti e Servizi.

L'obiettivo dichiarato è quello di favorire un più diretto coinvolgimento del personale con un ruolo chiave nel processo di messa in opera, perché si facciano promotori, con gli operatori

partecipanti e gli operatori *non* partecipanti delle nuove realtà generabili grazie alle esperienze formative, perché quanto veicolato attraverso queste ultime diventi appannaggio dell'organizzazione nel suo complesso.

## 2. Formazione e/o azioni organizzative a valenza formativa

Se appare sempre più importante, in prospettiva, favorire la fusione tra apprendimento e lavoro risulta altrettanto importante (ri)definire quali siano "le aree che più si prestano ad essere aggredite attraverso la formazione"<sup>25</sup>.

A tale scopo, a supporto del cambiamento organizzativo, in alternativa, in abbinamento, o successivamente ad un intervento formativo, è possibile promuovere, a cura o con il coordinamento dei responsabili delle strutture operative, *azioni organizzative a valenza formativa* in cui sia possibile far convergere proficuamente progettazione/monitoraggio/valutazione partecipate delle attività istituzionali e autoformazione individuale e di gruppo.

Si tratta di interventi che possono consentire di attribuire un valore formativo a ciascuno degli interventi che costellano la quotidianità operativa e, insieme, di procedere verso il graduale superamento del modello di formazione come sequenza di interventi in aula. Tale superamento può rendere effettivamente praticabile il lavorare apprendendo, secondo un modello di *action learning* in cui gli interventi formativi esterni al contesto lavorativo possano risultare punti di sostegno, rafforzamento o accelerazione di un processo ininterrotto.

Tale prospettiva – oltre a moltiplicare il numero e la qualità delle azioni di supporto al cambiamento attraverso una declinazione fortemente contestualizzata delle medesime – può consentire ai gruppi interprofessionali e interistituzionali di procedere, secondo un approccio *problem setting*<sup>26</sup>, alla costruzione sul campo (oltre che in un contesto formativo) di una definizione condivisa di *cosa* è percepito come problematico e dell'individuazione di comuni strategie di fronteggiamento, il tutto con oneri economici insignificanti e con esiti sul piano dei cambiamenti organizzativi potenzialmente molto incisivi.

<sup>25</sup> Lattanzio e Associati, M.I.P.A., *Programmare e valutare la formazione. Una guida per le amministrazioni pubbliche*, Lattanzio e Associati, Milano, 2004, p.103

<sup>26</sup> (cfr. "La progettazione sociale" – Quaderni di Animazione e Formazione, Edizioni Gruppo Abele, 1999 – Schein E., *Lezioni di consulenza*, Cortina, 1992 – Lanzara G.F., *Capacità negativa e modelli di intervento nelle organizzazioni*, Il Mulino, 1993 – Weick K.E., *Senso e significato nell'organizzazione*, Cortina, 1997).

In tal senso, grande importanza riveste l'assunzione da parte dei responsabili delle strutture di un ruolo promozionale, che ne enfatizzi la qualità di recettori sensibili delle sollecitazioni provenienti dai responsabili delle aree organizzative e dagli operatori a vario titolo cointeressati.

Le valutazioni compiute nel tempo e nelle diverse sedi hanno, infatti, evidenziato che, in assenza di:

- un collegamento fra la formazione e il come si gestiscono le risorse umane
  - direttori e comandanti di reparto che agiscano in modo da attestare la fiducia nell'utilità della formazione per migliorare la qualità degli interventi e il "clima" organizzativo
  - cambiamenti – collegati o no alla formazione – nei modelli di comunicazione e relazione verticali
  - un sistema in cui fra uffici del Provveditorato regionale, persone in formazione (o da formare) e direzioni c'è una comunicazione che fa avanzare la qualità degli interventi e del già richiamato "clima" organizzativo
  - interventi che si prefiggano di favorire lo sviluppo delle organizzazioni e di favorire l'integrazione fra le aree
- la formazione non può sviluppare impatti significativi tali da giustificare il consistente impiego di risorse umane e finanziarie di norma in essa profuse.

In tal senso, tutto il sistema, nelle sue diverse articolazioni, dovrebbe, in modo costante, sollecitare il contributo dei dirigenti in tale direzione considerandolo come afferente al più ampio complesso di iniziative che i responsabili delle strutture devono porre in essere, come anticipato, per far convergere ogni attività verso un efficace impiego di **tutte** le leve di sviluppo organizzativo e delle risorse umane, comprese quelle connesse alla formazione e all'aggiornamento del personale.

A tale sollecitazione dovrebbe corrispondere un sistema di valutazione dell'operato dei dirigenti in grado di rendere riconoscibile il valore attribuito alle competenze sopra descritte e al complesso di azioni pertinenti con le connesse finalità, promuovendo e monitorando *"il peso che alla formazione viene dato da ogni singolo dirigente"*<sup>27</sup> poiché *"per innovare in modo sistemico, le organizzazioni pubbliche non possono fare a meno di leader capaci e coinvolti in prima*

---

<sup>27</sup> Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche. Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, 18.1.2007

*persona nelle azioni di innovazione, ...che esercitino il loro ruolo in modo autorevole per mostrare all'intera organizzazione la volontà politica del cambiamento*"<sup>28</sup>.

In ultima analisi, la coltivazione delle capacità di apprendimento degli attori implicati nei processi di messa in opera delle politiche pubbliche si configura come premessa dell'innovazione delle istituzioni, beni comuni di *secondo ordine* da cui dipende il trattamento delle questioni definite come pubbliche, fra cui l'amministrazione delle punizioni legali, sempre esposta al rischio di gestione autoreferenziale.

In questo senso, potenziare (anche) attraverso la formazione l'allestimento di contesti in cui il cambiamento possa diventare possibile ritengo si palesi come strada maestra per sottrarre le istituzioni all'opacità e all'inerzia che di frequente vengono ad esse attribuite e sollecitarle a rivisitare incessantemente l'adeguatezza delle pratiche utilizzate per perseguire gli obiettivi posti a fondamento dell'azione pubblica<sup>29</sup>.

Si tratta di un impegno che prende le mosse dal riconoscimento del carattere di costruito sociale dei problemi pubblici e, dunque, dalla convinzione che tali problemi non sono oggettivi, e dunque, esterni rispetto a coloro che si mobilitano per trattarli, ma costituiscono sempre l'esito di una operazione di costruzione attuata dagli attori, sulla base dei loro obiettivi, delle risorse disponibili, dei comportamenti degli altri attori, degli esiti (attesi, inattesi) di altre politiche e, più in generale, delle specificità dei modi di guardare ai fenomeni ai quali viene attribuito un carattere problematico<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> "Proposte per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche", Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002, p. 90

<sup>29</sup> O. De Leonardis, op. cit., p. 154 e 157

<sup>30</sup> FARERI P., Ralentir. Notes sur l'approches participative du point de vue de l'Analyse des politiques publiques, in Söderström O., Cogato Lanza E., Barbey G., Lawrence R. (eds), *L'usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural*, Lausanne, Payot, 2000

## Riferimenti bibliografici

P. Berger, T. Luckmann, *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1969

O. De Leonardis, *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, Carocci, Roma, 2004

K. Weick, *Senso e significato nell'organizzazione*, Cortina, Milano, 1997

G. Bonazzi, *Dire, fare, pensare: decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Franco Angeli, Milano, 1999

A. Stramaccioni, *Formatori e consulenti come facilitatori del cambiamento*, in P. Patrizi (a cura di) *Professionalità competenti. Lo sviluppo del Sé nei processi formativi*, Carocci, Roma, 2005

G. Turchi, P. Ciardiello, *Reato e identità. Implicazioni epistemologiche ed operative – Il contributo del progetto Chirone*. Padova, Upsel Domeneghini, 2004

P. Ciardiello, *La promozione della partecipazione come policy instrument. Riflessioni in margine ad un'esperienza di partecipazione istituzionalizzata nel settore dell'esecuzione penale degli adulti*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nuova serie, anno VIII, settembre-dicembre 2004, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma

P. Patrizi, *Introduzione. Agire, pensare, costruire professionalità competenti*, in P. Patrizi (a cura di), *Professionalità competenti. Lo sviluppo del Sé nei processi formativi*, Carocci, Roma, 2005

D. Lipari, *Metodi della formazione «oltre l'aula»: apprendere nelle «comunità di pratica»*, in Montedoro C., Pepe D. (a cura di), *La riflessività nella formazione: modelli e metodi*, I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL, Roma, 2007

Linee Programmatiche di indirizzo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione "Per una pubblica amministrazione di qualità", 19.12.2006

Lipari D., *L'azione formativa nelle organizzazioni tra adattamento e apprendimento*, <http://formazione.formez.it/webmagazine/index.html>

Lattanzio e Associati, M.I.P.A., *Programmare e valutare la formazione. Una guida per le amministrazioni pubbliche*, Lattanzio e Associati, Milano, 2004

AA.VV., "La progettazione sociale" – Quaderni di Animazione e Formazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1999

E. Schein, *Lezioni di consulenza*, Cortina, Milano, 1992

G.F. Lanzara, *Capacità negativa e modelli di intervento nelle organizzazioni*, Il Mulino, 1993

*“Per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche. Memorandum d’intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*, 18.1.2007

*“Proposte per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche”*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2002

P. Fareri, *Ralentir. Notes sur l’approche participative du point de vue de l’Analyse des politiques publiques*, in Söderström O., Cogato Lanza E., Barbey G., Lawrence R. (eds), *L’usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural*, Lausanne, Payot, 2000

**RIFLESSIONI SULL'ESPULSIONE DALLO STATO  
COME SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE  
(ART.15 L.189/02) ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 226/2004**

**EUGENIO RUBOLINO\***

**A) Considerazioni introduttive**

La legge 30 Luglio 2002 n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo, si inserisce, arricchendolo, in un complesso percorso normativo tracciato dal legislatore nazionale negli ultimi anni in materia di immigrazione.

Al riguardo basti ricordare la c.d. legge "Martelli" (introdotta con d.l. 30-12-1989 n. 416, convertito in legge 28-2-1990 n. 39), la c.d. legge "Turco-Napolitano", n. 40 del 6-3-1998, cui ha fatto seguito il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lvo 25-7-1998, n. 286), fino ad arrivare alla normativa oggetto di esame.

Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento non può certo trascurarsi un richiamo alla normativa dell'Unione Europea, a quella derivante dai trattati internazionali in materia di condizione dello straniero e quindi al c.d. "Accordo di Schengen", cui il nostro paese ha aderito, avente ad oggetto la armonizzazione delle normative interne sull'immigrazione, ingresso e circolazione degli extracomunitari ma soprattutto non può omettersi, nell'accingersi a trattare la tematica dell'espulsione, il riferimento alla fonte sovraordinata, per antonomasia, la Costituzione, che nel trattare della condizione dello straniero introduce, con l'art. 10 comma 2, una riserva di legge rinforzata con il chiaro obiettivo di evitare contrasti tra normativa interna e norme di diritto internazionale siano esse consuetudinarie o pattizie.

L'art. 10 comma 2 Cost. stabilisce infatti che "la condizione

---

\*Magistrato

dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Altro principio fondamentale sancito dal nostro Costituente è ravvisabile sempre nell'art. 10, comma 3, secondo cui "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica". Proprio da questo ultimo principio è opportuno prendere le mosse nell'affrontare la tematica dell'espulsione, per la chiara portata che assume il diritto di asilo tanto da costituire il limite invalicabile in materia di espulsione.

Infatti, venendo ora all'esame più dettagliato della normativa in questione, appare di notevole importanza, in ossequio all'appena richiamato diritto d'asilo, l'art. 15 comma 9 della legge 189/02 secondo cui "l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'art. 19" del T.U. n. 286/98 ovvero nei casi in cui sussista il rischio di persecuzione, nei confronti dello straniero, per motivi di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Non si applica, in sostanza, nei confronti di soggetti provenienti da Stati non democratici o comunque non in linea con le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione.

## **B) Natura giuridica, presupposti per l'applicazione dell'espulsione prevista dall'art. 15 l.189/02 e profili pratici**

Novità importanti sono state introdotte in materia di espulsione in particolare con gli artt. da 12 a 15 della legge 189/02 (espulsione amministrativa e giudiziaria) con modifiche di rilievo della precedente normativa di cui agli artt. da 13 a 16 del T.U. Stranieri.

In questo contesto si inserisce una delle novità più significative dell'intera riforma che, con l'art. 15 rubricato "espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione", introduce una figura del tutto originale ed inedita quale appunto l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

Proprio questo nuovo istituto presenta, come verrà nel prosieguo illustrato, le maggiori difficoltà oltre che sotto il profilo pratico anche in ordine al corretto inquadramento sistematico.

L'espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione, già nella sua denominazione presenta caratteri di ambiguità presentandosi nel suo *nomen iuris* come figura ibrida tra le sanzioni penali e le misure alternative.

Invero, dopo un esame complessivo delle nuove disposizioni

potremmo dire, nel caso di specie, di aver di fronte, più che una sanzione penale o una misura alternativa, una vera e propria causa di sospensione della pena, con chiari effetti favorevoli, cui fa però da contraltare l'introduzione di un aspetto sfavorevole costituito dall'espulsione dal territorio dello Stato (nel senso della causa di sospensione dell'esecuzione della pena v. Brunetti-Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna).

Non può infatti parlarsi di misura alternativa se non immaginando una misura assolutamente *sui generis* per le seguenti ragioni:

il procedimento di espulsione oltre che ad istanza di parte e ad iniziativa del PM è attivato anche d'ufficio dal magistrato di sorveglianza. Ciò emerge con chiarezza dalla lettura dell'art. 15 comma 6 e tale aspetto, sicuramente estraneo all'istituto delle misure alternative, è tipico invece dell'applicazione delle pene;

altra differenza di rilievo è costituita dalla assoluta irrilevanza del requisito della meritevolezza e dei dati dell'osservazione intramuraria che invece sono determinanti nella concessione delle misure alternative;

infine l'applicazione della misura in esame non è assolutamente rinunciabile da parte dell'interessato ed in questo emerge con tutta evidenza l'aspetto sanzionatorio con il suo carattere necessitato.

Nell'ambito di questa tematica, avente ad oggetto l'inquadramento sistematico dell'istituto oggetto di esame e la definizione della natura dello stesso, non può certo trascurarsi quanto affermato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 226, 8-15 luglio 2004, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 16 comma 5 e seguenti della legge 30 luglio 2002, n. 189, di cui si dirà in modo più approfondito nel prosieguo.

Nella citata ordinanza la Corte Costituzionale in un più ampio ragionamento volto a fugare ogni dubbio in merito alla legittimità costituzionale della normativa in questione ha avuto modo di precisare, richiamando una propria precedente ordinanza (n. 369 del 1999 in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva), la natura dell'espulsione sostenendo che la stessa, sia pure disposta dal giudice, si configurerebbe come una misura di carattere amministrativo.

La Corte giunge a questa conclusione, sia perché l'esecuzione è affidata al questore anziché al PM e sia perché le condizioni che ne costituiscono il presupposto corrispondono a quelle dell'espulsione amministrativa prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Alla luce della citata ordinanza della Corte Costituzionale può pertanto sciogliersi il dubbio sopra prospettato in ordine alla natura giuridica dell'istituto in esame, sia pure con molteplici perplessità, nel senso che trattasi né di sanzione penale in senso stretto, perché in tal caso non vi sarebbero stati dubbi su una declaratoria di incostituzionalità per le palesi violazioni degli artt. 3-24 e 27 della Costituzione, né di misura alternativa, perché anche in tale caso sarebbe difficilmente sfuggito ad una bocciatura da parte della Corte Costituzionale per violazione dell'art. 27 della Costituzione, bensì di atto di natura amministrativa sia pure di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Un primo e rilevante effetto pratico conseguente al chiarimento offerto dalla Corte Costituzionale in ordine alla natura dell'istituto si è registrato nella successiva pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. I sentenza n. 4429 del 24-1-2006).

Nella citata sentenza la Suprema Corte, in un procedimento avente ad oggetto l'applicabilità o meno del principio di irretroattività, ribadisce che l'espulsione, prevista dall'istituto in esame, ha natura amministrativa, nel senso che costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, ma non una sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti della legge n. 689 del 1981, con la conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività.

Per quanto attiene ai presupposti per l'applicazione dell'espulsione, come sanzione alternativa alla detenzione, questi possono essere schematicamente come di seguito indicati:

- stato detentivo.

In ordine a questo primo presupposto è bene premettere che non è stata ancora raggiunta dai competenti organi giurisdizionali una unità di vedute.

Infatti, in conformità alla "ratio legis" (deflazione con il chiaro obiettivo di offrire una soluzione al grave problema del sovraffollamento che affligge i nostri penitenziari) l'interpretazione più congrua e tra l'altro conforme al dato letterale dovrebbe essere quella che restringe l'ambito applicativo dell'espulsione ai soli detenuti in carcere.

Il dato letterale comunque si presta a ricomprendere nella disciplina in esame anche semiliberi e detenuti domiciliari ma non certo gli affidati in prova al servizio sociale.

A conferma di quanto affermato si registra in numerosi uffici di sorveglianza l'applicazione dell'espulsione nei confronti di soggetti in regime di detenzione domiciliare.

Alcuni dubbi, ad avviso dello scrivente, potrebbero sorgere con l'estensione dell'espulsione ai semiliberi. In tal caso verrebbe

ad interrompersi un percorso rieducativo e di reinserimento nella società già avviato e valutato positivamente dal competente organo giurisdizionale con conseguente ed inevitabile regressione trattamentale.

Per converso potrebbe però ben sostenersi che anche con l'applicazione dell'espulsione, con riduzione della pena di due anni, si favorirebbe in qualche modo, anticipandolo notevolmente, il reingresso del detenuto nel contesto sociale sia pure nel paese di origine;

- pena residua non superiore ad anni due.

Anche questo requisito presenta problemi perché potrebbe esservi, a carico del detenuto in espiazione di pena entro i due anni, altro titolo sospeso ai sensi dell'art. 656 c.p.p. che, se sommato al titolo in esecuzione, potrebbe portare la pena oltre i due anni;

- straniero identificato.

Per straniero deve intendersi, ai sensi dell'art. 1 T.U. Stranieri n. 286/98, il non appartenente all'Unione Europea e l'apolide.

Quello della identificazione costituisce sicuramente il maggiore ostacolo all'applicazione dell'espulsione perché sovente il soggetto è privo di idoneo documento di riconoscimento e ciò impone una complessa e non sempre utile istruttoria.

Il numero sostanzialmente modesto delle espulsioni finora eseguite, come emerge da un sondaggio svolto presso i principali uffici di sorveglianza dislocati su tutto il territorio nazionale, è riconducibile principalmente proprio alle difficoltà nella identificazione;

- presupposti di cui all'art. 13 comma 2 l. 286/98.

Straniero entrato nel territorio clandestinamente, sottraendosi ai controlli di frontiera e non respinto;

straniero entrato con visto ma trattenutosi nel territorio senza avere chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo il caso di forza maggiore, ovvero con permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto da più di sessanta giorni.

La previsione del caso di forza maggiore, quale eventuale clausola di salvezza, ha suscitato dibattiti in ordine alla riconducibilità dello stato detentivo tra le cause di forza maggiore impeditive della tempestiva richiesta del permesso di soggiorno. Allo stato, sembra comunque pacifica la interpretazione che non riconduce la detenzione tra le cause di forza maggiore data la possibilità, riconosciuta al detenuto, di rilasciare una delega al Direttore dell'istituto per gli adempimenti necessari alla richiesta del permesso di soggiorno;

soggetto appartenente a talune delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n. 1423/56 (richiamo alle leggi in materia di misure di

prevenzione). Il riferimento è in sostanza a quei soggetti che, dalle informazioni fornite dai competenti organi di P.S., devono ritenersi socialmente pericolosi e quindi anche ad eventuali detenuti stranieri in regola con il permesso di soggiorno o non in regola per forza maggiore ma comunque ritenuti pericolosi ai fini delle misure di prevenzione;

- detenuto condannato per delitti diversi da quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a c.p.p. o delitti previsti dal T.U. 286/98.

Il legislatore ha chiaramente operato una scelta volta a privilegiare la sicurezza pubblica, assegnando una priorità alla completa espiatione della pena in carcere, per i condannati per i più gravi delitti di seguito elencati:

devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione a delinquere di stampo mafioso; strage; omicidio; rapina ed estorsione aggravate; sequestro di persona a scopo di estorsione, anche nella figura tentata; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'associazione mafiosa o per agevolarne l'attività; delitti concernenti armi da guerra, clandestine o più armi comuni da sparo; spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente; associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente; associazione a delinquere nei casi in cui è previsto l'arresto in flagranza; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta e commercio di schiavi; violenza sessuale aggravata; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo; delitti previsti dal T.U. immigrazione.

- Eccezioni all'espulsione ex art. 19 T.U. 286/98.

L'espulsione non può essere disposta:

nel caso in cui sussista il pericolo di persecuzioni;

nei confronti di minorenne, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulso;

nei confronti di persona in possesso di carta di soggiorno;

nei confronti di convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; nei confronti di donna in stato di gravidanza o madre da meno di sei mesi.

Il lungo elenco sopra riportato, comprendente i più gravi delitti previsti nel nostro ordinamento, con cui il legislatore ha inteso sicuramente perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e la certezza della completa esecuzione della pena inflitta, privando i soggetti interessati del notevole sconto di pena previsto dalla disciplina in esame (sospensione della pena anche residua non superiore a due anni ed estinzione della pena alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione purchè l'espulso non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato), rischia

di produrre in concreto degli effetti aberranti e probabilmente non voluti.

Infatti, nella prassi ci si può trovare, e ci si trova, di fronte a casi di detenuti non espulsi perché appartenenti alle citate categorie ma comunque ammessi ai benefici di cui alla legge n. 354/75 ed in particolare alle misure alternative.

Ma v'è di più. In caso di ammissione al beneficio di cui all'art. 47 o.p. conclusosi positivamente, per effetto della declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, verrebbe meno anche l'eventuale misura di sicurezza disposta nei confronti del condannato (si pensi ad es. alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato).

A questo punto si rende necessaria una riflessione in ordine ai rapporti sussistenti tra l'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione e l'espulsione a titolo di misura di sicurezza ben potendo accadere, come effettivamente accade spesso in concreto, che a carico di un detenuto straniero sia disposta in sentenza la misura di sicurezza dell'espulsione.

Occorre infatti chiarire, a tal proposito, se tra le due misure sussista un rapporto di alternatività, per cui applicata una l'altra viene meno, oppure un rapporto di concorrenza con possibilità di cumulare le due espulsioni.

Al riguardo è necessario premettere che trattasi di due istituti accomunati dal solo nome, infatti, l'espulsione quale sanzione, sia essa amministrativa, penale o di altra specie, è comminata nel nostro ordinamento in numerose e disomogenee fattispecie che poi si caratterizzano per competenze, presupposti e procedure del tutto differenti da caso a caso.

Tornando ad esaminare i rapporti tra espulsione a titolo di misura di sicurezza e di sanzione alternativa si registra, da parte di numerosi uffici di sorveglianza, l'adozione di una prassi che, se può sicuramente agevolare il lavoro degli uffici, non corrisponde alla differente *ratio* dei due istituti.

Infatti la procedura seguita consiste, nel caso di applicazione di una delle due espulsioni, nel dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alla residua misura. Ciò perché il detenuto sarebbe già stato espulso ad altro titolo.

La soluzione indicata, sicuramente corretta nel caso di espulsione irrogata a titolo di misura di sicurezza, a seguito di procedimento di sorveglianza per il riesame della pericolosità, non può però essere condivisa nel caso inverso. Non sarebbe infatti corretto dichiarare il non luogo a provvedere sulla misura di sicurezza per il detenuto espulso ai sensi dell'art. 15 l. 189/02.

Infatti, in questo caso sembrerebbe più corretta una pronuncia nel merito sulla misura di sicurezza dell'espulsione, nell'immediatezza o dopo il decorso dei dieci anni previsti dall'art. 15 comma 8, anche se questa ultima soluzione comporterebbe notevoli disagi per gli uffici che dovrebbero tenere aperti procedimenti per misure di sicurezza per un così lungo periodo.

Proprio questa ultima soluzione permetterebbe però un più corretto giudizio perché consentirebbe di valutare, ai fini del riesame della pericolosità del condannato, il comportamento tenuto dal soggetto e l'esito del periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

Altro aspetto pratico di rilievo potrebbe porsi nel caso di detenuto condannato per più delitti di cui solo alcuni ricompresi nell'art. 407 c.p.p. per cui ben potrebbe operarsi il c.d. scioglimento del cumulo, dichiarare espiata la pena per il reato ostativo, e procedere all'espulsione essendo ormai pacifico, in materia di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, il ricorso alla citata pratica.

### **C) Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa e pronuncia della Corte Costituzionale con ordinanza n.226/04**

Oltre agli accennati aspetti problematici, che la pratica applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa pone, sono stati sollevati seri dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della normativa in esame con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale (Ufficio di sorveglianza di Alessandria, Bologna, Cagliari, Reggio Emilia).

Nelle censure mosse alle disposizioni di cui alla legge 189/02, nelle diverse ordinanze di rimessione citate, si assumeva una violazione degli artt. 3-13-24-25-27-111 della Costituzione.

È intervenuta in merito la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 226/2004, sopra richiamata, che riunendo tutti i giudizi instaurati con le indicate ordinanze di rimessione, dichiarava la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Nella citata ordinanza la Corte Costituzionale, prendendo le mosse da un dato comune a tutte le ordinanze di rimessione ovvero l'inserimento dell'espulsione nel novero delle sanzioni penali ha, contestando proprio tale qualificazione dell'istituto, privato tutte le questioni di legittimità costituzionale del presupposto indefettibile su cui poggiavano le argomentazioni che mettevano in dubbio la legittimità costituzionale dell'istituto stesso.

Infatti, la Corte ha avuto modo di precisare, richiamando una propria precedente ordinanza (n. 369 del 1999 in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva), la natura dell'istituto sostenendo che l'espulsione, sia pure disposta dal giudice, si configurerebbe come una misura di carattere amministrativo, come meglio precisato nella parte introduttiva, cui si rinvia.

Conseguentemente, affermata la natura amministrativa dell'espulsione, la Corte ha ritenuto non pertinenti tutti i prospettati profili di illegittimità costituzionale basati sul presupposto che l'espulsione integrasse gli estremi di una misura alternativa alla detenzione o di una sanzione penale per cui avrebbero dovuto applicarsi alla stessa le garanzie stabilite per la pena sia di carattere processuale che sostanziale.

Veniva infatti evidenziata in modo ricorrente da tutti gli Uffici di sorveglianza innanzitutto una violazione del diritto di difesa con la mancanza assoluta di contraddittorio nel procedimento instaurato davanti al magistrato di sorveglianza la cui decisione avviene con decreto "de plano", acquisite le informazioni dalle competenti questure.

A tale obiezione poteva comunque resistersi innanzitutto ricordando che il provvedimento del magistrato di sorveglianza non è esecutivo se non dopo il decorso dei termini per proporre opposizione al Tribunale di sorveglianza (10 giorni) oppure, in caso di impugnazione, dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza e riconoscendo semmai al provvedimento del magistrato natura amministrativa con la piena attuazione del contraddittorio solo in caso di un'eventuale opposizione in sede di Tribunale di sorveglianza. In questo senso si è infatti pronunciata la Corte Costituzionale nella citata ordinanza ribadendo comunque che la natura amministrativa dell'istituto non fa venire meno le garanzie che accompagnano l'espulsione di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 tra cui:

il divieto di espellere lo straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19 (sopra richiamate più diffusamente); l'impugnabilità del provvedimento di espulsione, con effetto sospensivo; la garanzia del decreto motivato.

Altra censura, ricorrente nelle ordinanze di rimessione, riguardava il paventato contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost., ovvero con il principio di rieducazione della pena.

In sostanza sostenevano i remittenti che, con l'art. 15 l. 189/02, sarebbe stata introdotta una deroga all'art. 27 Cost. e non tanto una mera misura alternativa alla detenzione, mentre invece l'ordinamento penitenziario, grazie anche ai numerosi interventi della

Corte Costituzionale, non prevede altre eccezioni al trattamento rieducativo.

Anche sotto questo profilo, qualora la Corte Costituzionale fosse entrata nel merito e non avesse arginato le censure di illegittimità costituzionale con considerazioni di carattere sistematico qualificando l'istituto dell'espulsione quale mero atto di natura amministrativa, la censura avrebbe potuto essere comunque superata, sia pure con maggiori difficoltà.

In primo luogo riconoscendo l'assenza di alcun profilo rieducativo nell'espulsione (anche se ben potrebbe sostenersi che con l'applicazione dell'espulsione, con riduzione della pena di due anni, si favorirebbe in qualche modo, anticipandolo notevolmente, il reingresso del detenuto nel contesto sociale sia pure nel paese di origine) e ricordando che nel caso di specie siamo di fronte ad una ipotesi di sospensione della pena che, come già affermato dalla Corte Costituzionale in altro contesto, non è finalizzata ad alcuna funzione rieducativa ove la misura prescelta dal legislatore non abbia un contenuto sanzionatorio, salvo il limite della manifesta irrazionalità nella scelta legislativa.

A ben vedere non sembra sussistere nel caso di specie tale irrazionalità manifesta perché la misura in esame si presenta come il frutto di un ponderato temperamento degli interessi in gioco (sovraffollamento carcerario e limitazione degli sforzi rieducativi ai soli soggetti che hanno un titolo legittimo per permanere nel territorio dello Stato) con la evidente scelta, da parte del nostro legislatore, dell'allontanamento dal territorio nazionale di tutti i soggetti privi di un idoneo titolo di permanenza nello Stato.

A ben vedere, quindi, l'intero ragionamento interpretativo fornito dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione non riveste carattere di misura alternativa, perciò non è chiamata a svolgere alcuna funzione rieducativa, conclude per una ipotesi di sospensione della pena subordinata in termini di "obbligatorietà" alla sussistenza dei requisiti sopra riportati. Tale natura porta con sé molteplici conseguenze. Per primo il fatto che non è attribuita alcuna discrezionalità al magistrato di sorveglianza investito della questione, diversamente sarebbe stato se fosse considerata come misura alternativa laddove, superato il primo vaglio di ammissibilità, si sarebbe imposta la valutazione sulla meritevolezza ed idoneità della misura stessa a realizzare la rieducazione del condannato. In secondo luogo tale obbligatorietà fa sì che, in caso di concorrenza fra l'espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione e richiesta di misura alternativa alla detenzione debba prevalere senz'altro la prima. Ciò discende

dalla natura obbligatoria imposta dalla norma al provvedimento del magistrato e dalla *ratio* della norma stessa che, lungi dal voler realizzare un ennesimo strumento di rieducazione dei condannati presenti irregolarmente nel territorio, ha principalmente una funzione deflattiva rispetto al sovraffollamento carcerario. A conferma di questo indirizzo è intervenuta una pronuncia della Prima Sezione della Corte di Cassazione che in data 23/5/2008 con la sentenza n. 20949 ha affermato il principio della prevalenza della espulsione in esame proprio perché “è logicamente e giuridicamente inconcepibile la sovrapposizione di una misura alternativa discrezionalmente applicabile (come lo sono le misure alternative previste dall’Ordinamento Penitenziario) ad una misura, anch’essa alternativa alla detenzione, ma di cui sia però prevista normativamente l’obbligatorietà”. Né si può ravvisare, ad avviso della Suprema Corte, alcun contrasto tra tale tesi e quella della concedibilità della misura alternativa anche a soggetti presenti irregolarmente nello Stato. Tale noto indirizzo giurisprudenziale, espresso sia a Sezioni Unite nella sentenza n. 14500 del 27/4/2006 che in altre pronunce, afferma che le misure alternative alla detenzione possono essere concesse, sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall’ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno. La differenza è che tale ragionamento viene riferito al confronto tra una richiesta di misura alternativa alla detenzione e l’espulsione come misura di sicurezza o all’espulsione amministrativa *strictu sensu*, cioè quella disposta dal questore. La prevalenza, cioè l’estensibilità anche ai soggetti presenti illegalmente nel territorio dello Stato della cosiddetta esecuzione penale esterna, si fonda su una serie di ragioni tecniche e giuridiche. Sostiene la Suprema Corte infatti, che la “non estensibilità” nel senso ora descritto, presupporrebbe una sorta di presunzione assoluta di inidoneità delle misure alternative per una intera categoria di persone, cioè gli extracomunitari presenti illegalmente nel territorio nazionale. Al contrario la portata precettiva e generale della funzione rieducativa della pena e, di conseguenza, la concedibilità o meno, delle misure alternative al carcere non può formularsi sulla base di presunzioni o astratte premesse, bensì sempre e comunque ancorandola alle specifiche e soggettive condizioni dei richiedenti e alle diverse opportunità offerte dalle singole misure. Tale assunto impedisce il radicamento di una sorta di regime penitenziario speciale che sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e finalità rieducativa della pena, delimitando l’analisi e la eventuale concessione di una misura alternativa a tutti i sog-

getti, di qualunque nazionalità, anche irregolarmente entrati nello Stato che, condannati con sentenza passata in giudicato, debbano espiare una condanna. L'espresso riferimento dell'ordinamento penitenziario alle condizioni di ammissibilità e di meritevolezza delle misure alternative, in cui nulla si dice delle situazioni soggettive di legittima presenza nello Stato del soggetto condannato, impone l'estensione del concetto di rieducazione e reinserimento sociale ai condannati *tout court*, laddove dette finalità non possono essere racchiuse entro i limiti concettuali e giuridici afferenti ai cittadini italiani o ai soggetti legalmente presenti nel territorio, ma la risocializzazione va rapportata alla collaborazione fra gli Stati nel settore della giurisdizione penale ( Cass. sez. I 5\5\1982; Cass. Sez. I 31\1\1985). Altro elemento forte a favore della estensibilità delle misure alternative anche ai " clandestini " è rappresentato dalla circostanza che sia l'espulsione intesa come misura di sicurezza che l'espulsione amministrativa disposta dal questore vanno applicate a fine pena, perciò non impediscono, in presenza dei presupposti, che detta pena venga espiata in forma esterna al carcere onde poi procedere all'allontanamento del territorio.

La pratica applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sin qui descritti fa sì che nei casi di reati più gravi e previsti dall'art. 407 c.p.p. viene esclusa la possibilità di espulsione come sanzione sostitutiva per cui, si deve presumere, l'Ordinamento si assume l'onere di imporre la carcerazione secondo le norme penali e procedurali vigenti e, all'atto del verificarsi delle condizioni di ammissibilità, valutare l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione, in ossequio al principio della risocializzazione "globale", cioè intesa come collaborazione fra Stati nella giurisdizione penale, onde procedere, terminata anche la misura alternativa, all'espulsione amministrativa o all'espulsione come misura di sicurezza. È pur vero, in termini pratici, che molto difficile sarebbe a quel punto motivare un provvedimento di espulsione dei generi ora indicati, quando già vi fosse stato un giudizio di merito di un Tribunale di sorveglianza che, concedendo la misura alternativa, avesse vagliato, in senso positivo, la pericolosità del soggetto, la mancanza di collegamenti con organizzazioni criminali, il comportamento intramurario, la revisione critica dei propri trascorsi delinquenziali, la progettualità futura secondo canoni di legalità, la presenza di un'attività lavorativa e di un domicilio idoneo. Nei casi di reati meno gravi, cioè non rientranti nell'art. 407 c.p.p., per i quali è ammissibile l'espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione e ricorrendo tutti gli altri presupposti indicati dall'art. 15 della l. 189/02, si impone l'allontanamento dallo Stato del cittadino

extracomunitario, in via prevalente e prioritaria rispetto al principio di rieducazione della pena e risocializzazione globale come sopra descritta.

## D) Conclusioni

Volendo redigere conclusivamente un bilancio sui risultati ottenuti in questi primi anni di applicazione della normativa, con riferimento alle statistiche dei principali uffici di sorveglianza dislocati sul territorio nazionale, oltre alle più disparate interpretazioni fornite dai diversi uffici su molti aspetti di difficile interpretazione disciplinati dalle disposizioni in esame, emerge comunque un dato chiaro ed univoco, ovvero il mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal legislatore.

Infatti, si registra un numero sostanzialmente esiguo di espulsioni eseguite a fronte di un elevato numero di procedimenti conclusi con provvedimenti di inammissibilità o con declaratorie di non luogo a provvedere.

Tra le principali cause dell'insuccesso, oltre alla già ricordata difficoltà nell'identificazione degli stranieri, può anche ricondursi l'elevato numero di detenuti stranieri ristretti per i reati ostativi sopra indicati (in particolare per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 73-80 comma 2 e 74 del DPR 309/90) ed inoltre un sostanziale disinteresse da parte dei diretti interessati alla opportunità offerta dalla legge, come si evince dal ristretto numero di procedimenti attivati ad istanza di parte.

\* \* \*

Corte Costituzionale - Ordinanza n. 226 dell'8 luglio 2004

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Alessandria (r.o. n. 26 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli *artt. 2, 3 e 27 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in quanto prevede, a titolo di "sanzione alternativa", l'espulsione dello straniero che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere sull'espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino straniero detenuto in esecuzione della pena, del quale risulta accertata l'identità e la nazionalità e nei

cui confronti sussistono i presupposti per l'espulsione a norma dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del *D.Lgs. n. 286 del 1998* menzionato;

che ad avviso del rimettente tale disciplina contrasterebbe con *l'art. 27 Cost.*, anche in rapporto agli *artt. 2 e 3 Cost.*;

che infatti, essendo la misura della espulsione dal territorio dello Stato priva di contenuto e finalità rieducativi, la normativa censurata potrebbe giustificarsi sul piano costituzionale soltanto se si dovesse ritenere che nelle ipotesi in esame l'espulsione non può essere assimilata né a una pena né a una misura alternativa, e costituisce invece una mera "sospensione della pena, una temporanea rinuncia dello Stato ad applicarla", come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, fra l'altro, nella sentenza n. 62 del 1994, in relazione alla così detta espulsione "a richiesta" dello straniero prevista dall'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del *D.L. 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito nella *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, nel testo introdotto dall'art. 8, comma 1, del *D.L. 14 giugno 1993, n. 187*, convertito nella *legge 12 agosto 1993, n. 296*;

che la disciplina oggi censurata si discosterebbe tuttavia da quella scrutinata dalla Corte Costituzionale proprio in relazione agli aspetti che allora la Corte ritenne qualificanti al fine di escluderne l'illegittimità costituzionale, tra i quali l'iniziativa del condannato, quale garanzia del "necessario rispetto di un diritto inviolabile dell'uomo";

che l'espulsione in esame è invece del tutto "automatica", dovendo essere disposta sulla base della mera ricognizione della sussistenza dei presupposti fissati dalle disposizioni censurate, e si fonderebbe quindi sulla presunzione assoluta e invincibile che la parte di pena espiata ha già raggiunto la finalità rieducativa, in contrasto con gli *artt. 3 e 27 Cost.*;

che sarebbero inoltre irragionevolmente equiparate situazioni affatto diverse, quali quella del detenuto che abbia tenuto "una condotta penitenziaria pessima" e quella di chi abbia invece effettivamente completato il suo percorso rieducativo, e discriminati manifestamente i soggetti legittimati a rimanere in Italia rispetto ai non legittimati, "anticipandosi" nei confronti di costoro l'uscita dal carcere solo perché "clandestini";

che, essendo le informazioni la cui acquisizione è prevista dalla norma censurata destinate soltanto ad accertare l'identità e la nazionalità dello straniero, risulterebbe preclusa qualsiasi concreta valutazione del Giudice circa l'effettivo percorso rieducativo del condannato;

che infine, non essendo l'espulsione "condizionata [...] alla volontà del soggetto", la disciplina censurata violerebbe, alla luce di quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 62 del 1994, *l'art. 2 Cost.*;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, in quanto "l'espulsione in esame costituisce [...] sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, onde ad essa non si applica il disposto *dell'art. 27 della Costituzione*, terzo comma" e "rientra nella discrezionalità del legislatore individuare fattispecie [...] nelle quali lo Stato rinuncia alla propria pretesa punitiva ricorrendo a sanzioni di natura extrapenale";

che inoltre, secondo l'Avvocatura, la disciplina censurata sarebbe "di sicuro favor per l'interessato", in quanto si limita ad anticipare un'espulsione che dovrebbe comunque essere eseguita dopo l'espiazione integrale della pena;

che non sussisterebbe, infine, alcuna ragione per acquisire la manifestazione di volontà del detenuto essendogli comunque riconosciuta la facoltà di impugnare con effetto sospensivo il provvedimento che dispone l'espulsione;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli *artt. 3, 27 Cost.*, terzo comma, e *art. 111 della Costituzione*, dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari (r.o. n. 207 del 2003);

che il rimettente - premesso di non condividere l'affermazione secondo cui l'espulsione, concretando "una sorta di rinuncia all'esecuzione della pena principale", si tradurrebbe in un beneficio, anche perché in tal caso si sarebbe dovuto consentire «al "beneficiario" di rinunciarvi», mentre la disciplina positiva prescinde dal consenso dell'interessato - ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, se non si vuol consentire al legislatore «di eludere i limiti posti dalla Costituzione attraverso una sorta di "truffa delle etichette" realizzata con la previsione di un *tertium genus* di sanzioni penali», abbia sicuramente natura di pena;

che, così inquadrata, la disciplina censurata non si conformerebbe al principio rieducativo di cui *all'art. 27 Cost.*, terzo comma, e violerebbe inoltre gli *artt. 2 e 3 Cost.*, per la irragionevolezza delle scelte legislative che l'assistono e perché lede diritti inviolabili;

che, in particolare, la normativa denunciata sarebbe caratterizzata da un automatismo espulsivo inconciliabile con il principio della finalità rieducativa della pena e imporrebbe altresì un irragionevole obbligo di disporre l'espulsione di chi ha commesso reati più lievi a fronte del divieto di procedere all'espulsione dei condannati per i reati più gravi elencati *nell'art. 407 c.p.p.*, comma 2, lettera a); obbligo che si porrebbe inoltre in contrasto con l'esigenza - già rappresentata nella sentenza n. 62 del 1994 - dell'impulso della parte privata, a garanzia "di un diritto inviolabile";

che il Giudice a quo dubita infine, in riferimento *all'art. 111 Cost.*, commi primo e secondo, della legittimità del procedimento per l'applicazione della "sanzione alternativa" delineato dalla norma censurata in quanto, nonostante abbia natura giurisdizionale, non assicura il "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità";

che inoltre nel procedimento - *de plano* e ad iniziativa officiosa - al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, volte in particolare al controllo di legalità della decisione, in quanto, ove il condannato non abbia interesse ad impugnare il provvedimento di espulsione, al pubblico ministero, nei cui confronti non è prevista neppure la comunicazione del decreto di espulsione, sarebbe precluso ogni concreto spazio di intervento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che l'Avvocatura rileva che lo straniero versa già nelle condizioni che legittimerebbero - ex art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998 - l'espulsione in via amministrativa, non eseguita soltanto a causa dello stato di detenzione, e che pertanto l'istituto in esame non rappresenta una forma di sostituzione di una pena (espulsione) ad un'altra (detenzione), ma costituisce una mera sospensione della pena detentiva;

che in quest'ottica, proprio perché lo straniero dovrebbe comunque essere espulso a fine pena, il fatto che non si preveda la richiesta del detenuto non recherebbe alcun vulnus all'art. 2 Cost.;

che non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 3 Cost. in quanto anche i soggetti condannati per i più gravi delitti devono comunque essere espulsi dopo la completa espiazione della pena detentiva, avendo il legislatore ritenuto per motivi di opportunità che non venga anticipatamente disposta la sospensione dell'esecuzione della pena;

che parimenti infondate sarebbero le censure sollevate in riferimento all'art. 111 Cost., commi primo e secondo, dal momento che i principi del giusto processo riguarderebbero "solo il procedimento penale di cognizione" e che comunque, nella sostanza, il principio del contraddittorio sarebbe pienamente rispettato;

che, in particolare, la previsione del procedimento de plano ("senza sentire il pubblico ministero né il detenuto") troverebbe ragione nel fatto che l'espulsione si fonda di regola su "presupposti di pronta e facile verifica", ma nulla impedirebbe al Magistrato di sorveglianza di sentire il pubblico ministero o l'interessato;

che il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha sollevato (r.o. n. 342 del 2003), in riferimento agli artt. 2, 3, 25 Cost., secondo comma (indicato solo in motivazione), e art. 27 Cost., terzo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 (anche in relazione agli artt. 13 e 19) del D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 15 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui fa obbligo al Magistrato di sorveglianza di disporre l'espulsione dello straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, e deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

che il rimettente premette di procedere ai sensi dell'art. 16 citato nei confronti di un detenuto in regime di semilibertà, titolare di un permesso di soggiorno scaduto, in relazione al quale risulterebbero integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per l'espulsione dal territorio dello Stato;

che, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari (r.o. n. 207 del 2003), il Giudice a quo ritiene che l'espulsione a titolo di sanzione alternativa abbia un evidente contenuto afflittivo, in quanto:

a) il procedimento è avviato d'ufficio, anche in assenza di una iniziativa di parte (a differenza dell'espulsione a richiesta, oggetto della sentenza n. 62 del 1994);

b) non occorre l'adesione del condannato né è prevista una facoltà di

“rinuncia”;

c) l'espulsione può determinare l'interruzione del trattamento rieducativo in atto ovvero la recisione dei legami familiari;

d) la misura è del tutto automatica, senza che il Giudice possa tenere conto dei risultati dell'osservazione in carcere, del trattamento svolto e dell'adesione mostrata dal condannato;

che sotto questi profili la disciplina in esame violerebbe *l'art. 27 Cost.*, terzo comma, in quanto preclude o addirittura interrompe il processo rieducativo, in assenza di una richiesta del detenuto, di un comportamento colpevole dello stesso e soprattutto senza che al Giudice sia riconosciuto alcun margine di discrezionalità nell'applicare la misura;

che la lesione del principio della finalità rieducativa della pena sarebbe ancora più evidente ogni qual volta la misura dell'espulsione debba essere disposta, come nel caso di specie, nei confronti di un soggetto che, essendo stato ammesso alla semilibertà e svolgendo attività lavorativa, ha concretamente dimostrato di “avere avviato un processo rieducativo e di risocializzazione”;

che del resto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 62 del 1994 aveva valorizzato, in riferimento alla previgente disciplina della espulsione a richiesta, il fatto che la pronuncia del Giudice non fosse obbligatoria e automatica, in quanto il Giudice doveva acquisire informazioni dagli organi di polizia, sentire il pubblico ministero e le altre parti, e che sarebbe perciò irragionevole negare - come invece fa la disciplina censurata - analoghi poteri al Magistrato di sorveglianza, organo deputato all'applicazione delle misure alternative alla detenzione attraverso un procedimento giurisdizionalizzato che si basa sulla osservazione del condannato e sull'analisi del suo percorso rieducativo;

che la disciplina altererebbe inoltre l'intero sistema del trattamento penitenziario e delle misure alternative, consentendo che siano “a un tempo” emessi provvedimenti favorevoli al condannato, sulla base della positiva progressione nel trattamento, e il provvedimento di espulsione obbligatoria, a prescindere dai progressi compiuti;

che, infine, la disciplina censurata violerebbe *l'art. 25 Cost.*, in quanto la novella del 2002, prevedendo l'espulsione anche dei soggetti già condannati e in stato di detenzione alla data di entrata in vigore della legge, introdurrebbe con effetto retroattivo un trattamento sanzionatorio sfavorevole;

che il Magistrato di sorveglianza di Bologna (r.o. n. 391 del 2003) ha sollevato, in riferimento ai soli *artt. 3 e 27 Cost.*, questione di legittimità costituzionale in parte analoga alla precedente;

che il rimettente, premesso che procede nei confronti di uno straniero che si trova in regime di semilibertà, rileva che, nonostante l'espulsione costituisca una “misura alternativa” alla detenzione in carcere, deve essere applicata d'ufficio senza alcuna valutazione discrezionale che tenga conto della pericolosità del soggetto o della sussistenza di un percorso rieducativo in atto, in violazione perciò degli *artt. 3 e 27 Cost.*, per disparità

di trattamento, irragionevolezza intrinseca e violazione del principio della finalità rieducativa della pena;

che il Giudice a quo invoca perciò una pronuncia della Corte che consenta al Magistrato di sorveglianza “di valutare discrezionalmente la necessità di applicare, nel caso concreto, la sanzione alternativa in esame alla stregua delle altre misure e comparativamente con queste, [...] nell’ambito di un procedimento che effettivamente garantisca i diritti della difesa, nel contraddittorio delle parti”;

che questione in parte analoga, ma più ampia nella prospettazione delle censure, è stata sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 27 Cost.*, terzo comma, *art. 13 Cost.*, secondo comma, *artt. 97, 101 Cost.*, secondo comma, *art. 102 Cost.*, primo comma, e *art. 111 Cost.*, secondo comma, da altro Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (r.o. n. 509 del 2003);

che il rimettente rileva che il detenuto nei cui confronti dovrebbe essere disposta l’espulsione ha sempre mantenuto buona condotta, ha partecipato all’opera rieducativa, frequentando corsi scolastici e di formazione professionale, e ha fruito con regolarità di permessi premio presso una cooperativa sociale, sino ad essere ammesso al regime di semilibertà con provvedimento nel quale si dà particolare rilievo ad elementi indicativi di un effettivo radicamento del soggetto nel territorio;

che tale situazione sarebbe compromessa, con inevitabile interruzione del trattamento rieducativo e pericolo di reiterazione di condotte anti-giuridiche, per effetto dell’automatismo del provvedimento di espulsione, in contrasto con gli *artt. 3 e 27 Cost.*, terzo comma;

che il rimettente, al pari degli altri, ritiene che nella disciplina attuale il legislatore abbia mantenuto solo il primo dei tre elementi (limite di pena, discrezionalità del Giudice e consenso del condannato) in base ai quali la Corte Costituzionale aveva escluso l’illegittimità costituzionale della espulsione “a richiesta”;

che, poiché l’espulsione in esame configura una misura alternativa alla detenzione, essa dovrebbe essere disciplinata in conformità ai principi della finalità rieducativa della pena e della differenziazione del trattamento;

che la norma censurata violerebbe perciò non solo l’*art. 27 Cost.*, terzo comma, ma anche gli *artt. 3 e 13 Cost.*, secondo comma, in quanto, “precludendo una valutazione nel merito da parte del Giudice, prescrive che, in materia di libertà personale, condizioni personali diverse trovino identica risposta”;

che il rimettente ritiene che dalla obbligatorietà dell’espulsione discenda altresì la violazione dell’*art. 101 Cost.*, secondo comma, e *art. 102 Cost.*: la limitazione del sindacato del Giudice alla sola valutazione dei presupposti formali, infatti, da un lato precluderebbe l’esercizio delle funzioni giurisdizionali della magistratura di sorveglianza, “svilendole” “a mero esercizio di potestà amministrative”; dall’altro, imponendo l’emissione di provvedimenti incidenti sulla libertà personale in base alla “mera verifica della sussistenza di un requisito amministrativo” (in rela-

zione al quale al Giudice non è neppure riconosciuto lo stesso margine di discrezionalità che spetta all'autorità amministrativa), menomerebbe il principio della sottoposizione del Giudice solo alla legge;

che, quanto alla censura riferita *all'art. 111 Cost.*, il rimettente ritiene che la disciplina del procedimento di espulsione e la previsione della sola opposizione del condannato violino i principi del contraddittorio e della parità fra le parti, il cui rispetto avrebbe quantomeno imposto di prevedere la facoltà di opposizione anche del pubblico ministero;

che, infine, la omessa previsione della notifica del provvedimento di espulsione al difensore violerebbe *l'art. 24 Cost.*, impedendo al condannato di fruire di assistenza tecnica ai fini della presentazione dell'opposizione;

che ulteriore questione di legittimità costituzionale, analoga alle precedenti, è stata sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 27 Cost.*, terzo comma, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna (r.o. n. 510 del 2003);

che anche il Giudice di Bologna muove dal riconoscimento del carattere afflittivo della espulsione come sanzione alternativa, ritenendo - sulla base di considerazioni affatto simili a quelle svolte nelle precedenti ordinanze - che l'automatismo della misura sia irragionevole, violi il principio della finalità rieducativa della pena e determini disparità di trattamento fra detenuti extracomunitari.

Considerato che i Magistrati di sorveglianza di Alessandria, Cagliari, Reggio Emilia e Bologna hanno sollevato, in riferimento agli *artt. 2, 3, 13, 24, 25 Cost.*, secondo comma, *artt. 27, 97, 101 Cost.*, secondo comma, *art. 102 Cost.*, primo comma, e *art. 111 Cost.*, commi primo e secondo, questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'espulsione, a titolo di "sanzione alternativa" alla detenzione, dello straniero che debba scontare una pena non superiore, anche quale pena residua, a due anni di reclusione o di arresto, prevista dall'*art. 16*, comma 5 e seguenti, del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che, in particolare, i rimettenti ritengono violati:

- *l'art. 2 della Costituzione*, perché la disciplina censurata non riserva al condannato, quale garanzia del necessario rispetto di un diritto inviolabile dell'uomo, l'iniziativa di chiedere l'espulsione;

- *l'art. 3 Cost.*, perché l'espulsione in esame opera automaticamente ed indiscriminatamente in relazione a situazioni affatto diverse, quali quella del soggetto che abbia tenuto una condotta penitenziaria pessima e quella di chi abbia invece completato il suo percorso rieducativo, ledendo così il principio di eguaglianza;

- *l'art. 3 Cost.*, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'automatismo della "sanzione alternativa" non si concilia con il sistema penitenziario, all'interno del quale l'espulsione risulta essere l'unica misura che può provocare l'interruzione del percorso rieducativo del condannato, prescindendo dai dati dell'osservazione e del trattamento;

- *l'art. 3 Cost.*, in quanto l'espulsione dovrebbe fondarsi sulla presunzione che la parte di pena espiata abbia già raggiunto la finalità rieducativa; presunzione che irragionevolmente concernerebbe soltanto stranieri extracomunitari e tra costoro quelli che hanno commesso reati più lievi;

- *gli artt. 3 e 27 Cost.*, in quanto l'espulsione in esame, nonostante abbia natura di sanzione penale, è in realtà priva di contenuto e finalità rieducativi e deve essere disposta automaticamente e obbligatoriamente, prescindendo da ogni concreta valutazione dell'effettivo percorso rieducativo del condannato, anche quando l'imputato abbia già goduto di benefici penitenziari o si trovi in regime di semilibertà;

- *gli artt. 3 e 13 Cost.*, perché impone in materia di libertà personale un identico trattamento di situazioni affatto diverse pur all'interno della medesima categoria di soggetti condannati per reati non ostativi e con un residuo pena inferiore a due anni;

- *l'art. 25 Cost.*, secondo comma, per violazione del principio di irretroattività della legge penale, in quanto è stato introdotto con effetto retroattivo un trattamento sanzionatorio sfavorevole per il condannato già in stato di detenzione;

- *l'art. 101 Cost.*, secondo comma, e *l'art. 102 Cost.*, primo comma, in quanto l'obbligatorietà dell'espulsione preclude di fatto l'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Magistrato di sorveglianza;

- *l'art. 111 Cost.*, commi primo e secondo, perché nel procedimento per l'applicazione dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa non è garantita la partecipazione delle parti in condizioni di parità nella fase davanti al Magistrato di sorveglianza e perché al pubblico ministero è precluso l'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, non essendo in particolare prevista la facoltà di proporre opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza;

- infine, *l'art. 24 Cost.*, perché l'omessa previsione della notifica del provvedimento di espulsione al difensore del condannato ne menoma l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione dell'opposizione al Tribunale di sorveglianza;

che, avendo tutte le ordinanze di rimessione per oggetto l'istituto dell'espulsione a titolo di sanzione alternativa, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il nucleo centrale delle censure mosse dai vari rimettenti si sostanzia nel rilievo che, pur essendo l'espulsione "sicuramente ascrivibile al novero delle sanzioni penali", la sua disciplina (iniziativa officiosa; applicazione automatica e obbligatoria in presenza dei presupposti formali previsti dalla legge, a prescindere da ogni valutazione sul percorso rieducativo e sulle possibilità di reinserimento del condannato) si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui *all'art. 27 Cost.*, terzo comma, e con *l'art. 3 Cost.*, sotto i profili della ragionevolezza e del principio di eguaglianza, posto che si tratterebbe dell'unica misura alternativa alla detenzione o comunque dell'unica sanzione afflittiva applicata dalla magistratura di sorveglianza, senza tenere conto degli effetti ai fini

della rieducazione e della risocializzazione del condannato e delle sue condizioni personali;

che con l'ordinanza n. 369 del 1999 questa Corte ha avuto occasione di definire la natura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva disciplinata dal *comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998* (già *art. 14 della legge 6 marzo 1998, n. 40*, rimasto immutato dopo le modifiche recate dalla *legge n. 189 del 2002*), che presenta rilevanti affinità con l'espulsione a titolo di sanzione alternativa oggetto delle attuali questioni di legittimità costituzionale, essendo anch'essa, tra l'altro, attribuita alla competenza di un organo giurisdizionale, nella specie il Giudice del processo di cognizione;

che in tale decisione la Corte ha sostenuto che l'espulsione, pur se disposta dal Giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto, da un lato, la sua esecuzione è affidata al questore anziché al pubblico ministero, dall'altro il testo dell'art. 16, comma 1, "richiama le condizioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa prevista dall'art. 11 [ora art. 13] del *D.Lgs. n. 286 del 1998*, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica";

che, affermata la natura amministrativa dell'espulsione, la Corte ha ritenuto non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale allora prospettati in base al presupposto che l'espulsione integrasse gli estremi di una sanzione penale;

che, sulla base della interpretazione accolta nell'ordinanza n. 369 del 1999, da cui questa Corte ritiene di non discostarsi, va riconosciuta natura amministrativa anche alla espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, del *D.Lgs. n. 286 del 1998*, posto che anche tale misura è subordinata alla condizione che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa disciplinata dall'art. 13, alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni;

che la natura amministrativa dell'espulsione in esame rende privi di fondamento tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti sul presupposto che, essendo l'espulsione una misura alternativa alla detenzione o comunque una sanzione penale, ad essa debbano applicarsi, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, le garanzie stabilite per la pena;

che, peraltro, la natura amministrativa comporta che l'istituto sia comunque assistito dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 del *D.Lgs. n. 286 del 1998*;

che alcune di tali garanzie sono espressamente previste nei commi 5 e seguenti dell'art. 16, mentre altre si atteggiano in maniera diversa, stante il differente contesto processuale in cui intervengono i due provvedimenti di espulsione, ovvero possono essere desunte in via interpretativa attraverso il confronto tra gli *artt. 13 e 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998* menzionato;

che sono comuni alle due disposizioni, tra l'altro: il divieto, previsto rispettivamente nell'art. 13, comma 12, e nell'art. 16, comma 9, di procede-

re all'espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni elencate nell'art. 19; l'impugnabilità del provvedimento di espulsione, rispettivamente prevista nel comma 8 dell'art. 13 e, con effetto sospensivo, nei commi 6 e 7 dell'art. 16; la garanzia del decreto motivato, rispettivamente richiamata nel comma 3 dell'art. 13 e nel comma 6 dell'art. 16;

che, per quanto concerne l'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, la garanzia dell'opposizione al Tribunale di sorveglianza, con effetto sospensivo, svolge anche la funzione di assicurare, sia pure in un momento successivo alla pronuncia del decreto di espulsione, il contraddittorio tra le parti e l'esercizio del diritto di difesa, alla stregua di quanto dispone per il procedimento di esecuzione *l'art. 666 c.p.p.*, a cui fa espresso richiamo *l'art. 678 c.p.p.* nel disciplinare il procedimento di appello davanti al Tribunale di sorveglianza;

che l'obbligo di comunicare allo straniero il decreto di espulsione tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo, unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione, può desumersi invece in via sistematica dalla prescrizione contenuta nel comma 7 dell'art. 13, anche alla stregua del rinvio di carattere generale operato dall'art. 16, comma 5, allo straniero che si trova nelle situazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 13;

che del pari nulla impedisce al Magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, di acquisire dagli organi di polizia non solo, a norma dell'art. 16, comma 6, le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, ma qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione, posto che nel disporre l'analoga misura amministrativa di cui all'art. 13, comma 3, il questore può evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero nei cui confronti deve essere disposta l'espulsione;

che, tenuto conto di tali considerazioni sistematiche e interpretative, tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai rimettenti devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli *artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87*, e *9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale*.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale  
riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, del *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla *legge 30 luglio 2002, n. 189* (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli *artt. 2, 3, 13, 24, 25 Cost.*, secondo

---

comma, *artt. 27, 97, 101 Cost.*, secondo comma, *art. 102 Cost.*, primo comma, e *art. 111 Cost.*, commi primo e secondo, dai Magistrati di sorveglianza di Alessandria, Cagliari, Reggio Emilia e Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.



## INDICE

Riportiamo un elenco dei contributi pubblicati sulla *Rassegna penitenziaria e criminologica* dal numero 1 del 2005 al numero 3 del 2008. Gli articoli sono raggruppati per argomento e indicati in ordine alfabetico con il numero della rivista e l'anno di riferimento.

### A

#### AFFETTIVITÀ

- Il diritto all'affettività per le persone recluse. C. Brunetti 3 2008

#### AUTOLESIONISMO

- Alcune riflessioni sulle condotte auto aggressive poste in essere negli istituti penali italiani. P. Buffa 3 2008

### B

#### BURNOUT

- Risultati delle ricerche-intervento compiute sul fenomeno del burnout degli operatori penitenziari nell'Amministrazione Penitenziaria. S. Pasquali 2 2008

### C

#### CARENZA DI MOTIVAZIONE

- La carenza di motivazione nei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza: la posizione della Corte di Cassazione. L. Cesaris 3 2007

#### COLONIE AGRICOLE

- Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il regno d'Italia. A. Gambardella 1 2008

- Capraia 1940.

- Relazione dell'Ispettore agricolo Vincenzo Di Siervo (documento d'archivio) 1 2008

- Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il regno d'Italia A. Gambardella 1 2008

**CONTROLLO ELETTRONICO E SATELLITARE**

- Il monitoraggio elettronico e satellitare delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o di comunità: l'esperienza scozzese. M. Ciarpi 2 2008

**CRIMINOLOGIA**

- Cesare Lombroso. La vita, gli studi ed i "successori" del grande antropologo. S. D'Auria 1 2006

**D****DIRITTI UMANI**

- I diritti umani ieri e oggi. G. di Gennaro 1 2007
- Diritti dell'uomo, crimini contro l'umanità e tribunali internazionali. S. D'Auria 3 2007

**DIRITTO ALLA SALUTE**

- Il carcere come salubre fabbrica della malattia. G. Mosconi 1 2005
- L'esecuzione della pena detentiva e la ricostruzione sistematica della nozione di gravità delle condizioni di salute del detenuto. A. Centonze 3 2006

**E****ESECUZIONE PENALE**

- Riflessioni sul futuro dell'esecuzione penale. R. Turrini Vita 2-3 2005
- Le principali novità introdotte dalla legge n. 251/05 (c. d. ex Cirielli) in materia di esecuzione penale e di diritto penitenziario. Questioni interpretative. C. Brunetti 3 2006
- Ex Cirielli (l. 251/05) alla prima verifica della Consulta. E. Rubolino – A. Giammaria 2 2008

**ESPULSIONE**

- Riflessioni sull'espulsione dallo Stato come sanzione alternativa alla detenzione (Art. 15 l.189/02) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 226/2004. E. Rubolino 3 2008

**F****FORMAZIONE DEL PERSONALE**

- Formazione, sviluppo organizzativo, mandato istituzionale nel sistema dell'esecuzione penale. P. Ciardello 3 2008

**G****GIOCO D'AZZARDO**

- Gioco d'azzardo e criminalità. G. Zenaro 3 2006

**GIUDICE DI PACE**

- Le nuove tendenze della giustizia penale nella legislazione sul Giudice di Pace. D. Maidecchi 1 2005

**I****INFORMATICA**

- Rapporto sull'informatizzazione dell'Amministrazione penitenziaria. F. Mulas 1 2007

**INVESTIGAZIONI CRIMINALI**

- Istituzione di una banca dati del DNA a fini identificativi e di giustizia. G. Capoccia 1 2007

**L****LIBERAZIONE CONDIZIONALE**

- Sul concetto di "ravvedimento" ai fini della concessione della liberazione condizionale. R. Mastrototaro 2 2006

**M****MANIFATTURE**

- "Chi non lavora non mangia". Le manifatture nelle carceri italiane fra Otto e Novecento. R. Giulianelli 3 2008

**MEDIAZIONE PENALE**

- Giustizia riparativa e mediazione penale. S. Tigano 2 2006
- Riparazione e mediazione nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti. Riflessioni in margine alle "linee di indirizzo per l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito dell'esecuzione penale per adulti" (14.6.2005). P. Ciardiello 2 2007

**MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

- L'intento rieducativo dell'affidamento terapeutico legittima la detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata. M. Longo 1 2005
- Misure alternative alla detenzione e status di straniero irregolare al vaglio delle Sezioni Unite. S. Tovani 1 2006
- L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica. E. Santoro, R. Tucci 1 2006
- Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. F. Leonardi 2 2007
- Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria. Considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007. E. Lanza 2 2007
- La Corte Costituzionale pone al legislatore nuovi limiti legati alla finalità rieducativa della pena. G. La Greca 2 2007
- Affidamento in prova con «funzione retributiva»: un binomio possibile? F. Albano 3 2007
- Le misure alternative tra deflazione carceraria e revisione del sistema sanzionatorio penale. M. Niro. 1 2008

- Misure alternative e trattamento nelle proposte di riforma dell'ordinamento penitenziario. L. Morgante, A. Deriu.	1	2008
- Divieto di concessione di benefici penitenziari e revoca degli arresti domiciliari c.d. «esecutivi»: un opinabile caso di analogia <i>in malam partem</i> . R. Mastrototaro	1	2008
- Esito positivo dell'affidamento in prova e pene pecuniarie: una nuova ipotesi di estinzione. L. Cesaris	2	2008
<b>MISURE DI COMUNITÀ</b>		
- Community Sanctions in Europa: esperienze a confronto. R. Turrini Vita	2	2008
<b>MISURE DI SICUREZZA</b>		
- L'internamento in O. P. G.: le revoche della misura nelle ordinanze del magistrato di sorveglianza di Mantova (anni 1992-2002). E. Calvanese, R. Bianchetti	1	2005
<b>N</b>		
<b>NOTIZIARIO INTERNAZIONALE</b>		
- Afghanistan: la nuova legge penitenziaria sintomo del Paese che cambia. G. di Gennaro	1	2005
- Consiglio d'Europa - Comitato dei Ministri Raccomandazione Rac (2004) 10 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla tutela dei diritti umani e della dignità delle persone affette da disturbi mentali	2	2006
<b>O</b>		
<b>ORGANIZZAZIONI CRIMINALI</b>		
- Evoluzione della 'Ndrangheta: un percorso storico-sociologico. F. Giandinoto	2	2008

**P****PEDOFILIA**

- I Pedofili. Un'indagine conoscitiva tra i condannati della Casa Circondariale di Teramo. M. ARRIVAS 3 2008

**PROSTITUZIONE**

- Analisi comparata delle politiche che regolano la prostituzione nei 25 Stati membri dell'Unione Europea. A. Di Nicola, A. Cauduro, N. Conci 1 2005

**PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

- La carenza di motivazione nei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza: la posizione della Corte di Cassazione. L. Cesaris 3 2007

**R****RAPINA IN BANCA**

- La rapina in banca: aspetti criminologici, problemi di sicurezza e prospettive di prevenzione. G. De Leo, L. Volpini, E. De Gregorio 2 2006

**RECIDIVA**

- La valutazione del rischio di recidiva. L. Volpini, T. Mannello, G. De Leo 1 2008

**RECLAMI**

- Le questioni controverse in materia di esecuzione della pena. La funzione di vigilanza del magistrato di sorveglianza. I reclami ex art. 35 e 69 o. p. I rapporti con l'amministrazione penitenziaria. S. Ardita 2 2006

**REGIME SPECIALE art. 41 bis O. P.**

- Un'importante decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di speciale regime detentivo di cui all'articolo 41 bis o. p. 1 2006
- L'articolo 41 bis o. p. ancora al vaglio della Corte di Strasburgo. G. Palmieri 3 2006

**RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO**

- Religioni in carcere. R.M. Gennaro 1 2008

**RIEDUCAZIONE**

- Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del Costituente. E. Dolcini 2-3 2005

**RIFORMA PENITENZIARIA**

- La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria. E. di Somma 2-3 2005
- La gestione della riforma penitenziaria. G. Di Gennaro 2-3 2005
- La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione. G. La Greca 2-3 2005
- La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria. A. Borzacchiello 2-3 2005

**S****SERVIZIO NUOVI GIUNTI**

- Il gruppo nuovi giunti. Un progetto di supporto ai detenuti nella fase di ingresso in carcere. C. Raggi, R.A. Casella, L. Brunori 1 2006

**SICUREZZA PENITENZIARIA**

- Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria. S. Ardita 3 2007

**SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA**

- Sulla tassatività della ipotesi di revoca della sospensione condizionata della pena di cui all'art. 2, comma 5, legge n. 207/2003. F. Ingrosso 1 2005
- Sospensione condizionata della pena alla luce della recente sentenza Corte Cost. 255/06. E. Rubolino 1 2007

**SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA PER TOSSICODIPENDENTI**

- Le cause di non sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c.p.p. alla luce delle modifiche legislative. L. Degl'Innocenti 1 2007

**STRANIERI**

- La condizione soggettiva dello straniero clandestino  
vittima del traffico di esseri umani. E. Lanza 1 2005
  
- Il controllo penale dell'immigrazione clandestina:  
l'equilibrio precario tra tutela dell'ordine pubblico  
e intergrazione sociale dello straniero. A. Centonze 1 2006
  
- Stranieri e misure alternative alla detenzione carceraria.  
Considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale  
n. 78 del 2007. E. Lanza 2 2007
  
- La percezione del sistema penale italiano da parte  
dei detenuti stranieri R. M. Gennaro 2 2007
  
- La repressione della tratta di persone: aspetti penalistici,  
processuali e penitenziari. T. Giugliano. 3 2007

**T****TOSSICODIPENDENZA**

- Trattamenti per tossicodipendenti in carcere:  
riflessioni da un'esperienza multicentrica di follow - up  
AA. VV. 2 2006
  
- Il trattamento penitenziario e l'esecuzione penale  
esterna nei confronti dei tossicodipendenti ed  
alcolodipendenti con particolare riferimento alle  
novità introdotte con il decreto legge 30 dicembre 2005  
n. 272 (c.d. "decreto Olimpiadi") convertito in legge  
21 febbraio 2006 n. 49. E. Rubolino 2 2007

**TRAFFICO INTERNAZIONALE DI PERSONE**

- La repressione della tratta di persone: aspetti penalistici,  
processuali e penitenziari. T. Giugliano. 3 2007

*(a cura di Daniele De Maggio - redazione)*